Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — ROMA — Martedì, 1° giugno — Numero 128.

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzione vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **242** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo;

Visto il R. decreto in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure;

Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per il servizio metrico, per il personale dell'Amministrazione metrica, per le verificazioni prima e periodica obbligatoria dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare; per la verificazione dei misuratori del gas e dei manometri campioni; per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi, per la verificazione facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura, visto, d'ordine Nostro, dai ministri d'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Salvo le disposizioni dell'art. 164, l'annesso regolamento entrerà in vigore col 1° gennaio 1910.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'annesso regolamento, il Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, sentita la Commissione superiore metrica, approverà apposite istruzioni che potranno sottoporsi a revisione ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione predetta.

Art. 4.

Sono abrogati: il regolamento approvato con R. decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), i successivi RR. decreti che lo hanno modificato, il regolamento approvato con R. decreto 3 luglio 1892, n. 367, e tutte le altre disposizioni contrarie all'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — COCCO-ORTU — LACAVA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per il servizio metrico - per il personale dell'Amministrazione metrica - per le verificazioni prima e periodica obbligatorie dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni - per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi - per la verificazione facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura.

(In esecuzione del testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo).

TITOLO I.

Commissione superiore metrica - Giunta metrica permanente - Ufficio centrale metrico e del saggio

Art. 1.

Nella direzione del servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio è coadiuvato dalla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

La Commissione è composta del presidente e di sei membri, da nominarsi con decreto Reale fra i cultori di scienze fisico-matematiche; del capo dell'ufficio del Ministero a cui è affidato il servizio metrico e del saggio e dell'ispettore centrale più anziano di detto servizio.

È fatta facoltà al ministro di aggregare, con decreto Ministeriale, alla Commissione superiore metrica, un altro membro appartenente all'indicato ufficio del Ministero.

Art. 2.

I componenti la Commissione superiore metrica, nominati con R. decreto, durano in carica sei anni e sono rieleggibili; due di essi, escluso il presidente, scadono di carica ogni biennio. Nei primi quattro anni la scadenza è determinata dalla sorte; in seguito dall'anzianità.

Chi surroga il presidente od altro componente la Commissione uscito anzi tempo, dura in ufficio tanto quanto avrebbe durato il suo predecessore.

La Commissione viene adunata dal Ministero ordinariamente almeno una volta l'anno, ma può essere convocata in sessioni straordinarie.

Art. 3.

Una Giunta, composta del presidente della Commissione, di due fra i membri eletti, che saranno designati ad ogni biennio dal Ministero, del capo dell'ufficio del Ministero a cui è affidato il servizio metrico, e dell'ispettore centrale metrico più anziano, provvede alla trattazione degli affari ordinari che le sono sottoposti dal Ministero e disimpegna le altre attribuzioni di cui nel presente regolamento.

Quando uno dei membri eletti scade dalla Commissione scadrà anche dalla Giunta, e il Ministero designerà il successore che durerà in carica quanto avrebbe durato il suo predecessore.

È pure fatta facoltà al ministro di aggregare, con decreto Ministeriale, alla Giunta un altro membro appartenente all'indicato ufficio del Ministero, ma in questo caso con solo voto consultivo.

Art. 4.

A tutti i membri della Commissione superiore e della Giunta permanente è assegnata una medaglia di presenza di L. 20 per ogni giorno di adunanza a cui prendono parte, oltre l'indennità di viaggio e di residenza che spetta ai membri non residenti.

Un impiegato del Ministero, designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario della Commissione e della Giunta senza voto Al segretario è assegnata un'indennità di L. 15 per ogni giorno di sedute della Commissione o della Giunta.

Art. 5.

Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno sette dei suoi membri; quelle della Giunta quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

Nell'assenza del presidente l'adunanza della Commissione o della Giunta è presieduta dal più anziano di nomina dei membri eletti, a parità di data di nomina dal più anziano di età.

Delle adunanze della Commissione e della Giunta saranno redatti appositi verbali.

Art. 6.

Il laboratorio centrale per la verificazione dei pesi, delle misure e degli strumenti metrici, e il laboratorio centrale per il saggio delle monete e dei metalli preziosi, costituiscono l'Ufficio centrale metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

La direzione dell'Ufficio è affidata dal Ministero, sentito il parere della Commissione superiore metrica, ad un ispettore centrale del servizio metrico e del saggio; l'incarico della direzione potrà anche essere affidato ad un verificatore metrico delle due prime classi dell'organico, sentita la Commissione predetta.

A ciascuno dei due laboratori è proposto un vice direttore appartenente al personale dell'Amministrazione metrica.

In caso d'impedimento o di assenza, il direttore dell'Ufficio centrale è sostituito dal vice direttore più anziano.

Il personale addetto all'Ufficio centrale sarà scelto dal Ministero fra i verificatori metrici. Per tale destinazione avranno titolo di preferenza quelli fra gli ufficiali metrici che saranno provvisti di laurea in matematica, fisica e chimica, o di diploma di ingegnere.

Art. 7.

La Commissione superiore metrica:

a) esercita la sua ingerenza sull'andamento scientifico e tecnico dell'Ufficio centrale metrico e del saggio;

b) dà parere sulle questioni tecniche proposte dal Ministero ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;

c) compila le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;

d) sorveglia ed ove occorre dirige, sotto il punto di vista scientifico, i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi;

e) propone le norme per la istruzione dei tirocinanti verificatori e, per mezzo di uno o più suoi delegati, dirige e sorveglia l'istruzione medesima;

f) delega uno dei suoi membri a prelevare le monete coniate nella zecca, con le norme che vengono stabilite nel titolo IX del presente regolamento;

g) compie l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110 in caso di disaccordo fra l'ufficiale metrico e l'utente o le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;

h) propone il materiale scientifico e le spese occorrenti pei due laboratori dell'Ufficio centrale e fa tutte quelle altre proposte che reputa utili al miglioramento del servizio.

Art. 8.

La Giunta metrica:

a) dà parere sulle questioni tecniche che le vengono proposte dal Ministero e che non sono di spettanza della Commissione superiore metrica;

b) risponde ai quesiti che le sono sottoposti intorno alla materia monetaria;

c) coadiuva il Ministero in tutti quei provvedimenti che sono intesi a promuovere ed assicurare l'incremento e la regolarità del servizio negli uffici metrici e nei laboratori dell'Ufficio centrale.

Art. 9.

Il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, al quale è annessa una officina meccanica, ha principalmente l'incarico:

a) di eseguire i lavori preparatori per la verificazione decennale e le altre ricerche di cui fosse incaricato dal Ministero e di custodire i prototipi nazionali ed i campioni metrici;

b) di eseguire la verificazione quinquennale del materiale metrico appartenente agli uffici di verificazione;

c) di verificare i manometri campioni;

d) di fare la verificazione dei termometri e degli alcoolometri e quelle altre verificazioni o ricerche che fossero richieste, anche nell'interesse dei privati, con le disposizioni di cui al titolo XI;

e) di conservare i punzoni originali e le loro matrici per il servizio metrico o per il marchio dei lavori d'oro e d'argento;

f) di fabbricare i punzoni per la bollatura degli strumenti metrici e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento;

g) di provvedere alla deformazione dei punzoni fuori d'uso;

h) d'impartire, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica, l'insegnamento teorico-pratico di metrologia e di servizio metrico ai tirocinanti verificatori metrici

Art. 10.

Il laboratorio per il saggio delle monete e dei metalli preziosi dell'Ufficio centrale ha principalmente l'incarico:

a) di determinare il titolo delle monete d'oro e d'argento coniate nella zecca;

b) di determinare l'esatta proporzione e qualità dei metalli componenti le monete di nichelio e di bronzo;

c) di eseguire le perizie legali, in base alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero; di far saggi per le controversie che possono insorgere tra i possessori delle verghe e dei lavori d'oro e d'argento e gli uffici di saggio, e di compiere saggi di metalli preziosi, analisi di leghe metalliche e di monete estere con le disposizioni di cui al titolo X;

d) d'impartire l'insegnamento teorico-pratico sul saggio e marchio dei metalli preziosi ai tirocinanti verificatori, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica;

e) di conservare e di deformare le monete false confiscate provenienti dalle RR. procure.

Art. 11.

Per la esecuzione delle ordinarie incombenze il direttore dell'Ufficio centrale corrisponde direttamente col Ministero, uniformandosi alle istruzioni da esso ricevute, sentita, per la parte scientifica e tecnica, la Commissione superiore o la Giunta metrica.

Nei primi giorni di ogni trimestre presenta un rapporto riassuntivo dei lavori eseguiti durante il trimestre precedente indicando, in modo speciale, le comparazioni ed i saggi eseguiti ai sensi dell'art. 39; di questi rapporti viene data lettura nella prima adunanza della Commissione superiore, che avrà luogo dopo la presentazione di essi.

Art. 12.

I punzoni per la bollatura degli strumenti metrici, sottoposti alle verificazioni prima e periodica e quelli per il marchio dei lavori d'oro e d'argento, quando siano ridotti inservibili, sono inviati dagli uffici metrici al Ministero, dopo di averne chiesta ed ottenuta la sostituzione.

Al principio di ogni biennio i verificatori inviano al Ministero, in piego postale raccomandato, i punzoni a doppio millesimo che servirono per la verificazione periodica del biennio trascorso.

Art. 13.

I punzoni, posti fuori d'uso dagli uffici metrici, sono inviati dal Ministero all'Ufficio centrale metrico e del saggio, il quale provvede alla custodia di essi fino a quando si procederà alla deformazione.

Art. 14.

La deformazione dei punzoni ha luogo ogni trimestre per cura del personale dell'Ufficio centrale metrico e del saggio, alla presenza di un delegato del Ministero. I risultati della ricognizione e della deformazione sono consacrati in apposito processo verbale, compilato in doppio originale, uno dei quali viene inviato al Ministero e l'altro rimane in atti dell'Ufficio centrale.

Art. 15.

I fusti di acciaio dei punzoni legali per il servizio metrico e per il marchio, dichiarati fuori uso e deformati, sono conservati nell'Ufficio centrale metrico e del saggio.

Al principio di ogni anno, alla presenza del direttore dell'Ufficio centrale e col concorso di un delegato del Ministero, si pesano i fusti predetti e si procede alla vendita di essi per licitazione privata. Il peso ed il prezzo di vendita di essi risulteranno da apposito processo verbale compilato in doppio esemplare, uno dei quali viene conservato negli atti dell'Ufficio centrale e l'altro è inviato al Ministero.

Art. 16.

La somma ricavata dalla vendita dei punzoni viene immediatamente versata nella sezione di tesoreria provinciale per cura del direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio, imputandola all'apposito capitolo del bilancio di entrata, in conto proventi eventuali del tesoro.

La quietanza relativa è inviata al Ministero a corredo del verbale di cui è parola nell'articolo precedente.

TITOLO II.

Degli Uffici provinciali

Art. 17.

La circoscrizione e la sede degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi sono stabilite con decreto reale secondo le norme dell'art. 7 del testo unico delle leggi metriche.

Con decreto ministeriale sono fissate le spese d'ufficio ed il personale assegnato a ciascun ufficio.

Art. 18.

Chi regge un ufficio metrico è responsabile di tutto il materiale dell'ufficio. Ogni oggetto è inscritto in apposito inventario compilato in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 19.

Nel caso di cambiamento del capo di un ufficio, questi deve fare, a chi lo sostituisce, regolare consegna del materiale e delle carte di ufficio, direttamente quando è possibile, od altrimenti coll'intermediario di un delegato della prefettura o della sottoprefettura. In ogni caso, un delegato della prefettura o della sottoprefettura deve sempre essere presente, e firmare l'atto di consegna del materiale.

La consegna deve farsi in base alle norme in vigore sulla contabilità e sulla conservazione dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Art. 20.

Gli ufficiali metrici e del saggio hanno obbligo di dare tutti quegli schiarimenti relativi al servizio di cui fossero richiesti dal pubblico, tenendo a sua disposizione le leggi ed i regolamenti.

Nei giorni feriali gli uffici devono restare aperti al pubblico non meno di sei ore, con orario approvato dal Ministero, però l'orario normale d'ufficio è di sette ore.

Art. 21.

Gli ufficiali metrici e del saggio dei metalli preziosi, coll'assegno che viene loro corrisposto per le spese d'ufficio devono acquistare gli stampati, i registri non somministrati dal Ministero, gli oggetti di cancelleria, e provvedere inoltre alla nettezza ed al riscaldamento del locale ed alla conservazione e riparazione del materiale.

TITOLO III.

Del personale

Art. 22.

Il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi si compone di ispettori centrali e di verificatori.

Il numero per ogni grado e classe è stabilito dal ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio.

Le nomine dei verificatori dell'ultima classe e degli ispettori centrali si fanno con decreto Reale.

Le promozioni si fanno con decreto Ministeriale.

Il personale di servizio (commesso e bollatori-uscieri) è nominato con decreto Ministeriale.

Art. 23.

Gli ispettori centrali hanno la loro sede presso il Ministero o presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio. La loro nomina è fatta in seguito a concorso per titoli e esami fra i verificatori delle due prime classi dell'organico secondo norme da stabilirsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Art. 24.

Gli ispettori, oltre le ordinarie attribuzioni d'ufficio hanno incarico:

a) di fare ispezioni negli uffici permanenti designati dal ministro per accertare come questi procedano, e per riferire sul personale e sull'andamento tecnico ed amministrativo del servizio;

b) di visitare durante le loro ispezioni, e quando sia necessario, anche gli Uffici temporanei;

c) di fare al ministro tutte quelle proposte d'innovazione e di modificazione che reputano utili al servizio;

d) di comunicare al ministro, con parere motivato, le osservazioni e le proposte dei capi d'ufficio, nonchè i desiderî del personale ispezionato.

Art. 25.

I verificatori di sesta classe sono nominati fra coloro che hanno fatto un tirocinio non minore di sei mesi, consistente negli insegnamenti ed esercizi proposti dalla Commissione superiore metrica, ed hanno quindi superato un esame di idoneità che serve anche a stabilire la loro classificazione.

Al suddetto tirocinio è ammesso, in seguito a concorso per esame su programmi stabiliti con decreto Ministeriale, un numero di aspiranti determinato dal Ministero a seconda del bisogno.

Per l'ammissione al concorso sono richieste le condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dal regolamento generale per l'esecuzione di esso, approvato col R. decreto 24 novembre 1908.

Gli aspiranti devono inoltre avere un'età non superiore agli anni 30 ed aver superato l'esame di licenza in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo, istituto tecnico, scuola media di commercio, scuola media industriale, scuola mineraria).

Il termine minimo per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso è di due mesi dalla data della pubblicazione del decreto.

Art. 26.

I posti di commesso e di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, salvo quelli che spettano ai sott'ufficiali dell'esercito e della marina, possono essere conferiti dal ministro alle persone che abbiano i seguenti requisiti:

a) età non minore di 21, nè maggiore di 30 anni;

b) cittadinanza italiana;

c) condotta incensurabile;

d) cognizioni riguardo alla lavorazione ed alla bollatura dei metalli.

Siffatti requisiti saranno comprovati mediante la presentazione:

a) del certificato di nascita;

b) del certificato del sindaco;

c) del certificato penale e di buona condotta di data recente;

d) di dichiarazione di abilitazione rilasciata da un R. verificatore metrico.

Art. 27.

Prima di entrare in carica gli ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi prestano giuramento di fedeltà davanti al ministro o ad un suo delegato; e, raggiunta la maggiore età, prestano giuramento quali ufficiali di polizia giudiziaria, davanti al tribunale civile e penale del circondario di destinazione.

I verificatori che siano in età minore, non possono accertare contravvenzioni in materia di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi.

Art. 28.

È vietato agli ufficiali metrici di avere rapporti di interesse con gli esercenti l'arte ed il commercio degli strumenti metrici o dei metalli preziosi.

La violazione a tale disposizione è punita ai sensi dell'art. 50, lettera *c*), del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 29.

Le promozioni a verificatore di 5ª, di 4ª e di 2ª classe sono fatte tutte per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni a verificatore di 3ª classe hanno luogo in seguito ad esame di idoneità o anche mediante esame di concorso per merito distinto nella proporzione di due terzi per idoneità e di un terzo per merito distinto; a tali esami sono ammessi tutti i funzionari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 5, comma 2°, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Le promozioni a verificatore di 1ª classe sono fatte due terzi per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta ed un terzo per merito distinto; le promozioni per merito distinto hanno luogo in seguito a concorso per titoli bandito fra i verificatori di 2ª classe.

Sono applicabili agli esami di promozione di cui al presente ar-

ticolo, le norme contenute nel regolamento generale approvato col Reale decreto 24 novembre 1908 per l'esecuzione del testo unico predetto.

Art. 30.

I verificatori delle prime cinque classi dell'organico prestano servizio negli uffici metrici in qualità di titolari e di applicati, e possono essere destinati ai laboratori dell'Ufficio centrale metrico e de saggio.

I verificatori di sesta classe sono destinati in qualità di applicati, e soltanto in caso di bisogno può essere loro affidata la reggenza di un ufficio di secondaria importanza quando abbiano prestato giuramento giudiziario.

Art. 31.

Le domande di congedo, ai termini dell'art. 32 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, devono pervenire al Ministero per via gerarchica ed in nessun caso il funzionario può lasciare la propria residenza finchè non ne abbia avuta l'autorizzazione dal Ministero stesso. Soltanto in caso di necessità accertate ed urgenti possono i prefetti ed i sottoprefetti accordare un congedo non superiore a giorni tre, dando sollecito avviso al Ministero, così del congedo accordato come delle cause che lo hanno determinato. Tale facoltà non può in ogni caso essere esercitata più di due volte in un anno.

I verificatori in congedo debbono notificare al prefetto o sottoprefetto ed al Ministero il luogo ove si possa, occorrendo, far loro giungere comunicazione degli ordini superiori.

Art. 32.

Nel caso di trasferimento, anche temporaneo, da uno ad altro ufficio i verificatori che abbiano raggiunto il 21° anno di età, debbono, nel termine di 5 giorni dopo il loro arrivo alla nuova sede, far registrare alla cancelleria del tribunale civile e penale il verbale del prestato giuramento giudiziario.

La spesa di registrazione di questo verbale, nonchè le indennità di trasferimento, saranno corrisposte dal Ministero nel solo caso che il trasferimento abbia luogo per ragioni di servizio.

Art. 33.

Negli uffici metrici, ai quali sono addetti più impiegati, il verificatore titolare forma, nel mese di dicembre di ogni anno, le note informative di ciascuno di essi e vi comprende le notizie che riguardano la capacità intellettuale, il grado di assiduità, zelo e diligenza, il contegno, la condotta morale e l'attitudine fisica al lavoro; fa conoscere altresì per quale ramo del servizio sia a preferenza adatto ciascun funzionario e manifesta un giudizio complessivo.

Le note, così compilate, sono inviate al Ministero col mezzo dei prefetti o sottoprefetti, ai quali spetta di controllarle, mediante opportune indagini e sentendo, ove occorra, i funzionari interessati.

I prefetti o sottoprefetti formano, negli stessi termini e modi, le note informative dei verificatori titolari.

Sono comunicate agli impiegati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Art. 34.

Quando per assenza o per impedimento di un ufficiale metrico si debba conferire ad altro ufficiale l'incarico di surrogarlo, sono a quest'ultimo rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno, e, qualora non vada a sostituire nel giro di verificazione l'ufficiale assente, può essergli corrisposta una indennità giornaliera da stabilirsi volta per volta dal Ministero, ma che non può eccedere quella fissata dalle norme in vigore.

TITOLO IV.

Dei prototipi

Art. 35.

I prototipi del metro e del chilogramma, di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi metriche, sono i prototipi nazionali di 1° ordine.

Questi insieme coi prototipi di carattere storico già appartenenti agli antichi Stati sardi, sono conservate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio nell'Ufficio centrale metrico e dei saggi a custoditi, secondo le norme prescritte dalla Commissione superiore metrica, in una cassa-forte chiusa con tre chiavi diverse, una delle quali è tenuta dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, una dal sovrintendente del R. archivio di Stato in Roma e la terza dal presidente della Commissione predetta.

Art. 36.

Il metro ed il chilogramma, portanti i rispettivi nn. 9 e 19, assegnati il giorno 26 settembre 1889 al Regno d'Italia dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure colla dichiarazione che differiscono dai prototipi internazionali di dodici diecimilionesimi in meno il primo, e di ventotto centomilionesimi in meno il secondo, sono conservati presso la Commissione superiore metrica e costituiscono i prototipi nazionali di 2° ordine.

Questi prototipi sono custoditi in altra cassa-forte chiusa con tre chiavi diverse, di cui una è tenuta dal presidente della Commissione, l'altra dal Ministero e la terza dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

Alcune copie degli stessi prototipi, che sono tenuti a disposizione presso la Commissione stessa, costituiscono i prototipi di 3° ordine.

Art. 37.

Ogni dieci anni i prototipi di 2° ordine sono confrontati coi prototipi di 1° ordine.

Il confronto è fatto sotto la direzione della Commissione superiore metrica. Tutte le particolarità delle operazioni di confronto ed i risultati sono descritti in un processo verbale, del quale si faranno quattro originali. Il verbale viene sottoscritto dalle persone che hanno fatto il confronto e controfirmato dal presidente della Commissione.

Di tale processo verbale viene data lettura in una riunione della Commissione predetta appositamente convocata e presieduta dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, alla quale saranno invitati il ministro della pubblica istruzione, il presidente della Regia Accademia dei Lincei, il sovrintendente degli archivi di Stato in Roma, il presidente della Camera di commercio di Roma e le altre autorità, il cui intervento sia creduto opportuno.

Art. 38.

I prototipi di 3° ordine, tenuti a disposizione della Commissione superiore metrica, sono confrontati, ogni cinque anni, coi prototipi di 2° ordine esistenti presso la Commissione stessa. I verbali di questa verificazione, firmati dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dal presidente della Commissione, sono in doppio originale, dei quali uno viene trasmesso al Ministero e l'altro conservato negli atti dell'Ufficio.

Art. 39.

Chiunque voglia far eseguire comparazioni di precisione e saggi dai laboratori centrali, deve farne domanda all'Ufficio predetto.

Delle comparazioni e dei saggi eseguiti si rilascia apposito certificato in due originali sottoscritto dal direttore dell'Ufficio centrale.

Uno dei due originali è trasmesso insieme agli strumenti comparati od ai residui delle materie saggiate; l'altro rimane negli archivi dell'Ufficio centrale.

Art. 40.

Ogni ufficio di verificazione è provvisto di campioni normali del metro, del chilogramma e del litro.

Questi campioni sono custoditi nell'Ufficio metrico in apposito armadio e vengono adoperati soltanto nella verificazione annuale di cui all'art. 43.

Art. 41.

Per gli usi ordinari del servizio, tutti gli uffici metrici sono dotati almeno dei seguenti campioni:

1° n. 3 metri d'acciaio;

2° una serie di n. 9 misure di capacità per aridi, dal doppio decalitro al mezzo decilitro;

3° una serie di n. 11 misure di capacità per liquidi, dal decalitro al mezzo centilitro;

4° n. 3 bilancie delle rispettive portate di 20 kg., 1 kg. e 20 g., indipendenti l'una dall'altra, oppure montate nella apposita cassa *custodia* di grande modello;

5° una bilancia di precisione;

6° una serie di n. 17 pesi di ottone dal miriagramma al gramma;

7° una serie di n. 10 pesi per le monete in corso;

8° una serie delle frazioni del gramma;

9° una sufficiente collezione di campioni e di strumenti ausiliari.

Gli uffici pei quali il Ministero lo riconosca indispensabile, sono anche provvisti di una serie di strumenti contenuti in una cassa *custodia* di piccolo modello.

Questi strumenti e quelli indicati all'articolo precedente portano l'impronta permanente del punzone dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi; la forma e grandezza del punzone sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Art. 42.

Ogni cinque anni, per mezzo dei prototipi di 3° ordine, sono pure verificati, nel laboratorio dell'Ufficio centrale metrico, i campioni normali e le collezioni degli strumenti metrici dati in dotazione agli uffici di verificazione.

I risultati delle operazioni di confronto sono trascritti in appositi certificati stesi in doppio originale, sottoscritti dal direttore dell'Ufficio centrale.

Uno dei due originali è conservato negli archivi dell'Ufficio centrale e l'altro negli archivi dell'ufficio metrico a cui gli strumenti appartengono.

Art. 43.

Nel primo bimestre di ogni anno in ciascun ufficio metrico si deve fare una verificazione degli strumenti metrici, di cui all'articolo 41, col mezzo dei campioni normali ed in base ad apposite istruzioni.

Eseguita la verificazione, il capo d'ufficio trasmette al Ministero un rapporto particolareggiato sui risultati ottenuti.

TITOLO V.

Della verificazione prima degli strumenti metrici

Art. 44.

Gli strumenti metrici, prima di essere messi in commercio, sono sottoposti ad una verificazione detta verificazione prima.

In tale verificazione i fabbricanti devono provvedere a tutte le operazioni manuali che sono richieste dal verificatore.

La verificazione prima è accertata coll'apposizione sugli strumenti metrici di un bollo a stemma reale portante il numero corrispondente dell'ufficio, e di un secondo, cosiddetto personale, destinato ad identificare l'ufficiale metrico che ha eseguita la verificazione. Le dimensioni e le impronte di questi bolli sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Nel presentare gli strumenti metrici alla verificazione prima, il fabbricante deve produrre una distinta da lui firmata, conforme al modulo prescritto dal Ministero, nella quale gli strumenti siano chiaramente descritti e ne sia indicato il numero in lettere.

Nel ritirare gli strumenti presentati, il fabbricante od un suo delegato appone la firma alla distinta completata dal verificatore.

In attestazione dei diritti riscossi è rilasciata una quietanza firmata dall'ufficiale metrico che li ha percepiti.

Tali quietanze sono tolte da un registro a madre e figlia, le matrici del quale vengono, insieme colle distinte sopraindicate, trasmesse ogni trimestre dal verificatore al Ministero.

Un registro mastro dove sono indicate partitamente per fabbricante le verificazioni eseguite, è tenuto al corrente giorno per giorno.

Art. 45.

La verificazione prima degli strumenti metrici viene, di regola, eseguita negli uffici permanenti. Tuttavia, a richiesta dei fabbricanti, essa può pure eseguirsi in occasione del giro biennale per la verificazione periodica negli uffici temporanei dei Comuni dove quei fabbricanti hanno residenza stabile, purchè la detta verificazione prima possa compiersi senza alterare l'itinerario fissato dal manifesto del prefetto.

La verificazione prima degli strumenti per pesare e delle misure di vetro e di terra cotta può, a richiesta, essere eseguita nella officina del fabbricante; come pure la verificazione delle altre misure di capacità quando siano superiori al decalitro ed in quantità considerevole.

La verificazione prima delle stadere a ponte in bilico si può, a scelta del fabbricante, eseguire nell'officina o sul posto dove debbono funzionare. Nel primo caso però il fabbricante ha obbligo di farle di nuovo verificare sul posto dove sono messe in opera. Per questa seconda verificazione non è dovuto il diritto.

Per la prima verificazione sul posto delle stadere a ponte in bilico, il fabbricante deve mettere a disposizione del verificatore la quantità di pesi legalizzati corrispondente all'indicazione dell'ultima divisione dell'asta graduata, sino al limite di una tonnellata.

Per le indicazioni maggiori di una tonnellata che possono essere tracciate anche sopra una seconda asta, il carico può essere formato con altro materiale adatto, che il fabbricante deve pure mettere a disposizione del verificatore fino a raggiungere la portata massima.

Il verificatore porta con sè il materiale occorrente per accertare l'esattezza dei pesi che il fabbricante deve porre a sua disposizione.

Art. 46.

Quando, per una causa qualunque, una stadera a ponte in bilico sia cambiata di posto, il proprietario od esercante deve avvertire il verificatore affinchè proceda ad una verificazione per accertarne il regolare collocamento con le norme dell'articolo precedente. Per questa verificazione non viene pagato alcun diritto, ma sono dovute le indennità stabilite dall'art. 136.

Art. 47.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, fabbricati all'estero ed importati nello Stato, vengono presentati alla dogana e, eccetto il caso che si provi che non vengano posti in uso di commercio, sono soggetti alle prescrizioni seguenti:

Il proprietario della merce, o chi per esso, deve dichiarare alla dogana di confine, od a quella di definitiva destinazione, l'ufficio metrico al quale devono essere spediti gli strumenti metrici per essere sottoposti alla verificazione prima.

La dogana accompagna gli strumenti con bolletta di cauzione all'ufficio designato dal presentatore, osservate le prescrizioni della legge doganale pel trasporto delle merci da una dogana all'altra.

Art. 48.

La bolletta-cauzione viene rilasciata previo il deposito di L. 50 corrispondente al massimo dell'ammenda prescritta dall'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.

Art. 49.

L'ufficio metrico, al quale vengono presentati gli strumenti metrici di provenienza estera, dopo avere riconosciuto che la quantità degli oggetti corrisponde alle indicazioni della bolletta doganale, rilascia un certificato di scarico il quale libera il proprietario della merce dall'obbligo contratto con la bolletta-cauzione.

Art. 50.

Quando l'ufficio metrico, al quale debbono essere rimessi gli strumenti metrici, si trovasse temporaneamente chiuso, il proprietario di essi può chiedere alla dogana una proroga per la presentazione del certificato di scarico, oppure designare un altro ufficio metrico.

Art. 51.

In caso di mancata presentazione del certificato di scarico nel termine fissato dalla bolletta di cauzione, il ricevitore della dogana eleva verbale di contravvenzione all'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.

Art. 52.

Gli strumenti provenienti dall'estero che non avessero le condizioni volute dal regolamento sulla fabbricazione e che non fossero suscettibili di essere ridotti nelle condizioni medesime, devono essere respinti all'estero dal destinatario, quando egli non preferisca deformarli, dandone prova all'ufficio metrico.

Art. 53.

Nel caso di strumenti destinati a stabilimenti scientifici riconosciuti dal Governo, basta la presentazione alla dogana di un certificato del capo dello stabilimento per prova che non verranno posti in uso di commercio, come prescrive l'articolo 47.

Questo certificato, nel caso di istituti non governativi o privati, anche di carattere industriale, deve essere legalizzato dal prefetto o sottoprefetto del luogo.

TITOLO VI.

Della verificazione periodica degli strumenti metrici

Art. 54.*

La verificazione periodica degli strumenti metrici, prescritta dall'art. 16 del testo unico delle leggi metriche, è biennale. Ciascun biennio comincia dal 1° gennaio di ogni anno di millesimo dispari.

Con questa verificazione gli ufficiali metrici accertano che i suddetti strumenti non hanno sofferto alterazioni, apponendovi un bollo che porta per impronta le due ultime cifre di ciascun millesimo del biennio corrispondente. Le dimensioni e l'impronta di questo bollo sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Per attestare l'eseguita verificazione e la riscossione del relativo diritto si rilascia un certificato firmato dall'ufficiale metrico che ha eseguito la verificazione. Tale certificato è tolto da un registro a madre e figlia (art. 133).

Gli ufficiali metrici non possono bollare gli strumenti che, confrontati coi campioni legali, risultassero fuori delle tolleranze stabilite dal regolamento sulla fabbricazione, con avvertenza però che le tolleranze delle misure e dei pesi si intenderanno tanto in più quanto in meno, e che lo spostamento dell'indice determinante la sensibilità degli strumenti per pesare può essere la metà di quello che si richiede per la verificazione prima.

Sono esenti dal bollo periodico, ma non dalla verificazione, le misure di vetro, di terra cotta o di porcellana, le frazioni del gramma inferiori ai cinque decigrammi e il doppio gramma ed il gramma cilindrici.

Art. 55.

I Comuni che compongono ciascun distretto metrico sono divisi in due distinti riparti o sezioni secondo una tabella proposta dal prefetto, dietro le indicazioni del verificatore e approvata dal Ministero. Nel preparare questa tabella si tiene conto del numero degli utenti che dovrà approssimativamente essere diviso in parti uguali fra le due sezioni. La verificazione viene eseguita ogni due anni in ciascuna sezione.

Oltrechè nei capoluoghi dei Comuni indicati all'art. 17 del testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), possono stabilirsi uffici temporanei di verificazione in frazioni e borgate dei Comuni che ottengono il consenso della Giunta provinciale amministrativa e che si sottopongono a corrispondere al verificatore la indennità di L. 10 al giorno o frazione di giorno.

Gli utenti dei Comuni nei quali non viene stabilito l'ufficio temporaneo di verificazione sono aggregati, dietro loro domanda, ad uno dei Comuni più vicini, o, di ufficio, al capoluogo di mandamento

Art. 56.

La verificazione periodica è fatta a domicilio, a richiesta degli utenti, limitatamente alle stadere e alle bilancie quando siano a piattaforma, ed alle stadere semplici di portata superiore ai 50 chilogrammi, qualora siano munite di apparecchio che permetta di verificarle sul posto, e tale verificazione deve farsi esclusivamente presso l'esercizio dell'utente.

Ogni altro strumento metrico deve essere presentato alla sede dell'ufficio permanente o temporaneo.

Eccezioni a questa disposizione possono farsi soltanto mediante autorizzazione del Ministero.

Art. 57.

Durante la verificazione periodica degli strumenti metrici negli uffici temporanei, il Comune assegna al verificatore, possibilmente nel palazzo comunale, una sala conveniente, asciutta, stabile, bene illuminata e provvista dei mobili strettamente necessari.

I Comuni mettono a disposizione dell'ufficiale metrico, tanto nell'ufficio permanente, quanto in quello temporaneo, un inserviente, e, ove occorra, una o più guardie per mantenere il buon ordine.

Il sindaco (od un suo delegato) ha facoltà di assistere alle operazioni della verificazione periodica.

Art. 58.

Gli utenti soggetti alla verificazione periodica dei pesi e delle misure sono classificati nelle categorie stabilite dall'art. 20 del testo unico delle leggi metriche secondo una tabella approvata con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato e riveduta ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno.

Finchè non verrà pubblicata la nuova tabella approvata nel modo anzidetto avrà esecuzione quella in vigore all'atto della emanazione del presente regolamento, la quale non potrà essere variata se non mediante successivi RR. decreti e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Gli uffici pubblici, le professioni, le arti e i mestieri che non fossero esplicitamente indicati nella suddetta tabella sono classificati per assimilazione.

Art. 59.

Per l'applicazione dell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche, i centri secondari di popolazione e le abitazioni isolate formano popolazione riunita al centro principale, quando non distano da questo più di un chilometro.

Diversi centri secondari che non distano uno da un altro più di un chilometro formano un centro unico.

Il chilometro indicato più sopra deve essere calcolato dalle ultime abitazioni di un centro alle prime dell'altro.

Art. 60.

Nel mese di novembre di ogni anno il prefetto, con un manifesto da affiggersi a cura dei sindaci nei Comuni nei quali dovrà farsi la verificazione periodica nell'anno successivo, rammenta agli utenti l'obbligo di sottoporre gli strumenti metrici alla verificazione periodica, e quello di farsi iscrivere nello stato degli utenti per coloro che non vi fossero compresi, giusta la tabella di cui all'art. 58.

Copia del manifesto del prefetto viene spedita al Ministero, alle sottoprefetture ed agli uffici metrici aventi giurisdizione nei Comuni contemplati nel manifesto medesimo.

Art. 61.

Negli ultimi due mesi di ogni biennio la Giunta municipale forma lo stato degli utenti del Comune pel biennio successivo, disponendovi i cognomi per ordine rigorosamente alfabetico, indicandone il nome, la paternità, la professione ed il luogo d'esercizio e classificandoli, con la scorta della tabella di cui all'art. 58, nelle categorie indicate nell'art. 20 del testo unico delle leggi metriche.

Per gli utenti che posseggono pesi fissi si indica, oltre il luogo in cui questi si trovano, anche la distanza dall'ufficio permanente o temporaneo più vicino.

Soltanto gli esercenti ambulanti che non hanno sede fissa nel Comune, non sono compresi nello stato comunale; anch'essi però hanno obbligo di sottoporre, in un ufficio metrico qualunque, i loro strumenti alla verificazione avanti di intraprendere il loro esercizio e di sottoporli alla verificazione biennale, come gli altri utenti, nel primo trimestre di ogni biennio.

Art. 62.

L'utente che appartiene a diverse categorie è inscritto coi numeri distinti per categoria, salvo che eserciti le varie professioni, arti e mestieri in un unico stabilimento: nel qual caso è inscritto nella sola categoria che corrisponde al diritto più alto.

L'utente che esercita un'unica professione, arte o mestiere, ma in stabilimenti diversi, deve essere provvisto degli strumenti metrici occorrenti per ogni singolo esercizio; è inscritto con numeri diversi, e paga tanti diritti quanti sono gli stabilimenti.

Art. 63.

Colui che intende aprire un nuovo esercizio, pel quale sia obbligatoria la verificazione periodica, ha obbligo di farsi preventivamente inscrivere presso il Municipio come utente, e di presentare alla verificazione i propri strumenti metrici entro due mesi dall'apertura dell'esercizio; il verificatore lo classifica nella categoria cui appartiene in conformità della tabella delle industrie soggette alla verificazione periodica.

In caso di disparere fra l'utente ed il verificatore si procede ai sensi dell'art. 66.

Chi rileva un esercizio con tutti gli strumenti metrici ivi esistenti, muniti del bollo di verificazione pel biennio in corso, ha pure l'obbligo di farsi preventivamente iscrivere come utente presso il Municipio, ma non è tenuto a ripetere la verificazione del biennio stesso, nè a pagare il relativo diritto purchè comprovi la eseguita verificazione esibendo all'ufficio metrico il certificato rilasciato all'utente anteriore. Sul detto certificato il verificatore fa risultare il cambiamento dell'utente.

Art. 64.

L'uso dei recipienti non bollati che si fa al presente in alcuni esercizi per la minuta vendita del vino, della birra ed altri liquidi dovrà cessare entro cinque anni dalla data di attuazione del presente regolamento.

In tutti i casi gli utenti dovranno assoggettare alla verificazione, periodica almeno una serie di misure legali dal doppio litro al decilitro, dichiarando al verificatore il numero delle altre misure legali ritenute nel proprio esercizio.

Trascorso il termine di cui al primo comma di questo articolo, i recipienti dei quali si servono gli esercenti per la vendita al minuto del vino, della birra e simili, dovranno avere l'indicazione della capacità in misura decimale ed essere muniti dei bolli di prima verificazione. È fatta eccezione per il caso in cui i liquidi vengano richiesti a corpo e non a misura, cioè in recipienti chiusi e suggellati fra i quali non sono compresi i fiaschi.

È permesso agli esercenti di ritenere nel proprio esercizio quei recipienti, i quali, non avendo l'indicazione della capacità, servano esclusivamente per la conservazione e per il trasporto dei liquidi.

Art. 65.

Alla fine di ogni trimestre, eccettuato l'ultimo del biennio, la Giunta comunale deve inviare all'ufficio metrico un prospetto positivo o negativo delle variazioni avvenute nello stato principale degli utenti, colla data dell'avvenuta variazione, e ciò limitatamente alla iscrizione di nuovi utenti ed alla cancellazione di utenti cessati, esclusi i cambiamenti di classificazione.

La prefettura o sottoprefettura, dietro avviso del verificatore, provvede d'ufficio alla compilazione dei prospetti di variazione dei Comuni ritardatari.

Art. 66.

Lo stato comunale degli utenti si pubblica in ogni Comune in uno dei primi dieci giorni di ciascun biennio, e deve restare affisso per otto giorni all'albo pretorio. Non più tardi del giorno dell'affissione ne viene trasmessa copia al verificatore.

Contro lo stato pubblicato, l'utente può ricorrere alla Giunta comunale entro trenta giorni da quello in cui gli è pervenuto lo stato medesimo. Lo stesso termine è accordato a decorrere dal giorno delle contestazioni di cui al comma secondo dell'art. 63.

Il ricorso, quando sia fatto dal verificatore, deve essere contemporaneamente notificato da lui, per mezzo del sindaco, all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare, se vuole, un controricorso alla Giunta comunale.

La Giunta deve pronunziarsi sui ricorsi e comunicare le sue risoluzioni all'interessato e al verificatore entro i trenta giorni che seguono i termini fissati per la presentazione dei ricorsi stessi. Nei quindici giorni seguenti l'interessato e il verificatore possono ricorrere al prefetto contro le decisioni della Giunta; il ricorso del verificatore deve essere notificato all'utente nel modo sopraindicato.

In difetto di decisione da parte della Giunta nel termine stabilito, il verificatore può ricorrere al prefetto per la decisione definitiva informandone l'utente.

Le decisioni del prefetto e, in mancanza di ricorso nei termini stabiliti, quelle della Giunta sono definitive; e ove non avvengano prima della verificazione, il ricorso non sospende il pagamento del più alto dei diritti in contestazione.

Per gli errori materiali che fossero avvenuti nello stato degli utenti, il ricorso alla Giunta è protratto fino a tre mesi dopo l'eseguito pagamento, e dal giorno della presentazione di esso decorrono i termini sopraindicati per la risoluzione della Giunta e per la presentazione dei ricorsi al prefetto.

Art. 67.

Pei ricorsi che siano stati accolti, che portino al rimborso di somme indebitamente pagate, il Ministero emette il relativo mandato in base alla liquidazione fatta dal verificatore e al decreto del prefetto, al quale l'interessato deve presentare il certificato comprovante l'eseguito pagamento del diritto di verificazione.

Art. 68.

Chiunque è tenuto alla verificazione periodica, e che al momento della pubblicazione dello stato degli utenti risultasse non compreso in esso, deve farsi iscrivere come utente entro un mese dalla pubblicazione dello stato.

Art. 69.

Il verificatore, ricevuto lo stato, lo esamina e lo trasmette sollecitamente all'agenzia delle imposte, affinchè per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle leggi metriche, riconosca e dichiari quali utenti siano iscritti nel ruolo della ricchezza mobile indicandovi l'articolo di ruolo corrispondente in apposita colonna, o la parola *esente* per quelli che lo sono in ordine al combinato disposto dell'art. 55 del testo unico della legge sulla ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) con l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339 (1).

(1) Legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª):

Articolo 55. — Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nelle lettere *b*), *c*), e *d*), dell'articolo precedente, non sono superiori

L'agenzia restituisce al verificatore lo stato, debitamente riempito e firmato dal titolare dell'ufficio, non oltre i venti giorni dalla data del ricevimento.

Art. 70.

Il 15 gennaio il verificatore trasmette al prefetto o sottoprefetto l'elenco dei Comuni dai quali non ha ricevuto lo stato.

alle L. 400 imponibili, sono esenti da imposta, quando questa si riscuota col mezzo dei ruoli.

I redditi di ricchezza mobile contemplati nella lettera *a*) saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè non superiori alle L. 400 imponibili.

A cominciare dall'anno 1878, i redditi di ricchezza mobile computati nelle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo, sui quali la imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorchè o soli o sommati agli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, eccedano le L. 400, ma non le L. 800 imponibili, sono tassati colla detrazione di:

L. 250 imponibili, se eccedono L. 400 imponibili, non L. 500;
L. 200 imponibili, se eccedono L. 500 imponibili, non L. 600;
L. 150 imponibili, se eccedono L. 600 imponibili, non L. 700;
L. 100 imponibili, se eccedono L. 700 imponibili, non L. 800.

Le detrazioni stabilite da questo articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nelle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo.

Quando i redditi di ricchezza mobile di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 54 o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, sono superiori alle 400 imponibili, ma non alle L. 500, godranno dell'esenzione corrispondente a L. 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Legge 22 luglio 1894, n. 339:

Articolo 2. — L'imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 20 per cento.

I redditi da riscuotersi per ruoli nominativi compresi nella lettera *a*) dell'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, saranno valutati o censiti riducendoli a trenta quarantesimi del loro valore integrale, ad eccezione degli interessi e dei premi dei prestiti delle Provincie e dei Comuni, dei titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni) di Società che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato, e dei premi delle lotterie di ogni specie, i quali saranno valutati e censiti al loro valore integrale:

quelli della lettera *b* a venti quarantesimi;
quelli delle lettera *c* a diciotto quarantesimi;
quelli della lettera *d* riscuotibili per ruoli o per ritenuta, a quindici quarantesimi.

L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria *A* resterà a carico esclusivo del creditore anche quando il debitore abbia, precedentemente alla pubblicazione della presente legge, assunto l'obbligo di pagare la ricchezza mobile.

Le rendite consolidate 5 e 3 per cento iscritte, alla data della pubblicazione della presente legge, in nome delle opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, saranno sostituite con titoli del consolidato 4.50 per cento, di cui nell'art. 1 dell'allegato *L* della presente legge, a parità di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi lo aumento d'importo di ricchezza mobile portato dal presente articolo.

Le esenzioni e le detrazioni di cui nell'art. 55 del testo unico approvato con decreto Reale del 24 agosto 1877, n. 4021, continueranno ad essere calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito imponibile, stabilite dalle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 54 dello stesso testo unico.

I contribuenti già inscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d'imposta.

Il prefetto o sottoprefetto provvede tosto d'ufficio, ed a spese dei Comuni, alla formazione degli stati mancanti.

Art. 71.

Nella seconda metà del mese di marzo del primo anno di ciascun biennio il verificatore presenta alla rispettiva prefettura o sottoprefettura la proposta dell'itinerario che intende di seguire nella verificazione periodica dell'anno in corso.

La sotto prefettura trasmette tali proposte alla rispettiva prefettura.

Per la verificazione periodica da farsi nel secondo anno del biennio, la proposta dell'itinerario deve esser presentata nella seconda metà del mese di gennaio.

Nel formulare tale proposta il verificatore ha per norma che in ciascun giorno non debbano essere verificati che gli strumenti di 50 utenti al massimo.

Pei distretti nei quali l'ufficio ha un solo impiegato, l'itinerario viene formato in modo che l'ufficio permanente sia aperto almeno ogni quindici giorni.

I giorni nei quali l'ufficio permanente è aperto durante il giro, devono essere annunziati nell'itinerario della verificazione periodica.

Le domeniche e gli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato sono esclusi dall'itinerario, salvo per quei Comuni che richiedano il contrario.

Il giro di verificazione dev'essere stabilito in modo che nel primo anno di ciascun biennio non debba incominciare prima del mese di maggio, e nel secondo anno non debba terminare dopo il 30 settembre.

Negli uffici metrici, che oltre al titolare hanno altri impiegati, il giro di verificazione periodica è ripartito fra loro per modo che i proventi riescano possibilmente uguali per ciascuno degli impiegati che vi prendono parte, compreso il titolare. Le proposte di ripartizione del giro fatte dal titolare devono essere approvate dal Ministero.

Nel Comune ove ha sede l'ufficio permanente la verificazione periodica è eseguita sotto la direzione e la responsabilità del capo di ufficio.

Art. 72.

Il prefetto trasmette al Ministero colle proprie osservazioni, la proposta d'itinerario fatta dal verificatore.

Ottenutane l'approvazione, il prefetto rende tosto di pubblica ragione l'itinerario con apposito manifesto che viene da esso spedito direttamente a tutti i Comuni nei quali avrà luogo la verificazione, per essere pubblicato almeno otto giorni prima che questa incominci. In detto itinerario avverte i sindaci, nell'interesse dei loro amministrati, di fare in modo che, durante i giorni di permanenza del verificatore nel loro Comune, vi si trovi pure una persona di loro scelta capace di riparare gli strumenti metrici riconosciuti difettosi.

Copie del manifesto sono spedite al Ministero, alle sottoprefetture, alle preture, alle stazioni dei RR. carabinieri ed agli uffici metrici; ed a questi in numero sufficiente per gli effetti dell'articolo successivo.

Art. 73.

Dieci giorni prima che debba aver principio la verificazione periodica in ciascun Comune, l'ufficiale metrico spedisce al sindaco una copia del manifesto di cui all'articolo precedente; il sindaco lo pubblica, e per mezzo di bollettini a stampa avverte ciascun utente del giorno in cui questi deve presentare i suoi strumenti alla verificazione periodica, indicando il numero d'iscrizione nello stato comunale, la categoria alla quale appartiene e l'ammontare dei diritti spettanti all'erario.

La mancanza dell'avviso del sindaco non dispensa l'utente dall'obbligo di presentarsi alla verificazione.

Art. 74.

Gli uffici temporanei di verificazione debbono essere provvisti di tutto il materiale metrico prescritto da apposite istruzioni ministeriali.

Il verificatore che trasgredisce al disposto di questo articolo, incorre nelle pene disciplinari determinate dall'articolo 60 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693

Art. 75.

Gli strumenti metrici, che nella verificazione periodica sono riconosciuti difettosi, vengono dal verificatore descritti nel registro portatile ed in apposita bolletta da rilasciarsi all'utente insieme al certificato di eseguita verificazione periodica.

In tale bolletta devono essere indicati i principali difetti riconosciuti negli strumenti e le riparazioni occorrenti per toglierli; sono altresì indicati gli strumenti che l'utente è in obbligo di provvedersi per l'esercizio della propria industria ed il termine assegnato per adempiere agli ordini dell'ufficio metrico.

Il verificatore certifica le riparazioni o gli acquisti fatti dall'utente apponendo la sua firma sulla bolletta e prende le opportune annotazioni sul registro portatile.

Art. 76.

Per gli strumenti metrici riconosciuti difettosi o non ripresentati alla verificazione nel termine prescritto, il verificatore compila, per ogni Comune, un elenco degli utenti che omisero di fare eseguire i prescritti aggiustamenti.

Detti elenchi sono inviati alla prefettura o sottoprefettura, e da essa agli agenti della forza pubblica per i relativi sequestri.

Art. 77.

L'utente che non può eseguire l'aggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare o per misurare nel termine prescritto dal verificatore, deve chiedergliene proroga.

Art. 78.

Terminata la verificazione periodica in ciascun Comune, l'ufficiale metrico che l'ha eseguita trasmette al Municipio una nota degli utenti morosi, affinchè essi si presentino entro un mese allo ufficio permanente, ove questo sia aperto, ovvero in uffici temporanei vicini, nei giorni designati dal manifesto.

Se nella nota dei morosi si trovano inscritte persone irreperibili, o persone che hanno cessato dall'esercizio, il sindaco promuove dalla Giunta municipale una deliberazione con la quale questo sono radiate dalla nota degli utenti.

La deliberazione deve essere comunicata al verificatore in termine utile, affinchè non sia denunciata la contravvenzione.

Art. 79.

In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico e l'utente sulla possibilità di ammettere uno strumento metrico al bollo di verificazione periodica, il Ministero, a richiesta dell'utente, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che lo strumento in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma quella dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico dell'utente. In ogni caso questi deve anticipare le spese d'invio dello strumento.

Art. 80.

Terminata la verificazione periodica in un Comune, il verificatore stende un verbale in tre originali.

Questo verbale viene sottoscritto anche dal sindaco, o da chi ne fa le veci, per attestare che la verificazione è stata compiuta in quel Comune.

Uno degli originali è inviato dal verificatore al Ministero, uno è conservato nell'archivio municipale ed il terzo in quello dell'ufficio metrico.

Art. 81.

Nel mese di ottobre di ciascun anno il verificatore deve trasmettere a tutti i Comuni, nei quali ebbe luogo la verificazione, un prospetto degli utenti che si sono presentati alla verificazione senza che fossero inscritti nello stato, e di quelli pei quali fu riconosciuta la cessazione dall'esercizio.

Di queste modificazioni le Giunte devono tener conto nella formazione dello stato per il biennio successivo.

L'indicato prospetto, approvato dalla Giunta, viene restituito all'ufficio di verificazione, entro 15 giorni dalla data del ricevimento.

TITOLO VII.

Della verificazione dei misuratori del gas

—

Art. 82.

I misuratori dei gas sono soggetti alla verificazione, avanti che siano posti in uso la prima volta e, quando siano stati rimossi dal luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio.

Nel presentarli alla verificazione sono accompagnati da una distinta conforme al modulo prescritto dal Ministero.

La verificazione è accertata coll'applicazione di vari bolli conformi ai disegni della tabella annessa al presente regolamento, e secondo le norme prescritte dalle istruzioni per l'esecuzione del regolamento per la fabbricazione metrica.

Art. 83.

La verificazione dei misuratori dei gas si eseguisce nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi, il quale deve mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale prescritto dal regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare.

Per tale verificazione non compete all'ufficiale metrico alcuna indennità; se però e gli deve lasciare il Comune dove ha sede l'ufficio permanente, o, durante il giro della verificazione periodica, quello dell'ufficio temporaneo, ha diritto alle indennità di cui al n. 2° dell'art. 136.

Art. 84.

Per ogni misuratore, la quietanza rilasciata dietro il pagamento dei diritti consta di due parti: la prima, munita di marca da bollo (vedi art. 133), serve di ricevuta propriamente detta, e l'altra dev'essere consegnata da colui che mette in esercizio il misuratore, all'ufficio metrico del distretto dove viene messo in uso.

Art. 85.

L'impresa del gas è tenuta a denunciare entro 48 ore all'ufficio metrico tutti i misuratori che vengono messi in esercizio, o rimossi, servendosi dei moduli prescritti dal Ministero.

Art. 86.

È autorizzato l'uso di misuratori provvisori destinati a sostituire temporaneamente quelli che vengono rimossi per essere riparati.

Però tali misuratori devono portare sulla cassa in modo permanente la parola: « Provvisorio », e devono essere verificati ogni biennio.

Un misuratore provvisorio non può rimanere in esercizio in un dato locale più di quattro mesi.

Il collocamento a posto e la rimozione dei misuratori provvisori devono essere denunciati colle norme indicate per gli ordinari.

Art. 87.

La verificazione dei misuratori, nei casi non contemplati dalla legge, può essere fatta a richiesta della impresa del gas o del consumatore.

Tale verificazione deve farsi in contraddittorio delle parti, a meno

che una di esse, non intervenendo, abbia previamente dichiarato di accettare le conclusioni dell'ufficiale metrico.

Le spese occorse ed il diritto di verificazione, che è dovuto in ogni caso, sono a carico della parte soccombente.

Quando l'impresa del gas ed il consumatore d'accordo lo richiedano, la verificazione, nei casi suddetti, può anche essere fatta a domicilio del consumatore, con le norme che saranno fissate con decreto Reale, sentita la Commissione superiore metrica.

Art. 88.

In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico da una parte e le direzioni ed imprese del gas, i fabbricanti e gli aggiustatori o fornitori dall'altra, sulla possibilità di ammettere un misuratore al bollo di verificazione, il Ministero, a loro richiesta, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessarie per accertare che il misuratore in contestazione non possa essere in alcun modo alterato. Se la decisione del Ministero conferma quella dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico del ricorrente. In ogni caso, questi anticipa le spese d'invio del misuratore.

TITOLO VIII.

Della verificazione dei manometri

Art. 89.

I manometri campioni che adoperano i periti per provare le caldaie a vapore, di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi metriche, sono sottoposti a verificazione, prima di essere usati, periodicamente ogni due anni, e tutte le volte che gli interessati lo richiedano.

Questa verificazione viene eseguita nel laboratorio dell'Ufficio centrale metrico in Roma ed in quegli uffici metrici che potranno in seguito essere designati dal Ministero.

Art. 90.

I manometri da verificarsi sono presentati all'Ufficio metrico del distretto ove risiede il perito, accompagnati da una distinta secondo un modulo stabilito dal Ministero e bene imballati per essere spediti, a spese del proprietario, al laboratorio dell'Ufficio metrico centrale o all'ufficio metrico più vicino autorizzato a tale verificazione.

A verificazione compiuta i manometri vengono restituiti all'ufficio mittente accompagnati dal certificato contenente la tabella di correzione.

Art. 91.

Il proprietario del manometro versa, all'atto della presentazione, il diritto fisso di L. 3 per ciascun manometro.

Dei diritti riscossi il verificatore rilascia ricevuta, munita delle marche da bollo del valore corrispondente.

Quando un manometro non abbia potuto essere sottoposto a verificazione viene restituito al proprietario, il quale può ripresentarlo alla verificazione senza pagare un nuovo diritto.

Art. 92.

La prima volta che un manometro viene presentato alla verificazione, quando sia riconosciuto ammissibile (in base alle norme che saranno stabilite dal Ministero con apposite istruzioni, sentita la Commissione superiore metrica), riceve l'impressione di un numero d'ordine accanto a quella di un punzone speciale conforme al disegno riportato nella tabella annessa al presente regolamento ed è accompagnato da un certificato comprovante l'eseguita operazione.

Le verificazioni successive sono attestate dal solo certificato indicato nell'art. 90.

TITOLO IX.

Del saggio delle monete

Art. 93.

Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate nella Zecca vien dato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in seguito alla determinazione del peso e del titolo fatta sopra alcune monete prelevate in Zecca fra tutto quello della fabbricazione da emettere (1).

Art. 94.

Il prelevamento delle monete viene fatto da un membro delegato dalla Commissione superiore metrica e da un delegato del Ministero del tesoro, alla presenza del direttore della zecca, del controllore, e del capo delle officine.

Art. 95.

Le monete prelevate sono subito chiuse in un piego suggellato dai delegati della Commissione superiore metrica e del Ministero del tesoro e trasmesse dal direttore della zecca al Ministero d'agricoltura, industria e commercio che provvede per l'invio all'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

Art. 96.

Le determinazioni del peso e del titolo delle monete prelevate vengono fatte sotto la direzione di un delegato della Commissione superiore metrica. Il vice direttore preposto al laboratorio centrale dei saggi verifica anzitutto il peso di ciascuna moneta, quindi procede al saggio di una di esse e ne fa saggiare almeno altre due da due o più verificatori dell'Ufficio centrale, che debbono operare separatamente. I risultati ottenuti da ciascun operatore vengono dichiarati in un certificato a matrice, sottoscritto dall'operatore stesso; delle operazioni eseguite, sia pel peso sia pel titolo di ciascuna moneta, il delegato della Commissione superiore fa una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, pronunciandosi sulla emissibilità delle monete saggiate.

Non saranno dichiarate emissibili quelle fabbricazioni per le quali tutte le monete saggiate non siano risultate del titolo legale entro i limiti di tolleranza stabiliti.

Art. 97.

I pezzi d'oro e d'argento delle monete saggiate di ciascuna fabbricazione, i cornetti d'oro, e le monete rimaste intatte, sono custo-

(1) Il titolo, il peso ed il diametro delle monete legali d'oro e d'argento e le loro tolleranze sono fissati dagli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione monetaria conclusa tra la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera e la Grecia, approvata con la legge del 30 dicembre 1885, n. 3590 (serie 3ª), e sono riportati nella seguente tabella:

SPECIE DELLE MONETE	Titolo legale	Tolleranze sul titolo legale	Peso legale	Tolleranze sul peso legale	Diametro
	Millesimi	Millesimi	Grammi	Millesimi	Millimetri
Monete d'oro:					
da L. 100.......	900	± 1	32.25806	± 1	35
» 50.......			16.12903		28
» 20.......			6.45161	± 2	21
» 10.......			3.22580		19
» 5.......			1.61290	± 3	17
Monete d'argento:					
da L. 5.......	900	± 2	25	± 3	37
» 2.......	835	± 3	10	± 5	27
» 1.......			5		23
» 0.50....			2.5	± 7	18

dite nel laboratorio dei saggi in un piego suggellato o sotto doppia serratura. Una delle chiavi è tenuta dal direttore dell'Ufficio centrale e l'altra dal vice direttore del laboratorio predetto.

Art. 98.

Per cura dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e in presenza di un delegato del Ministero, al principio di ogni anno finanziario, o di ogni semestre se il numero delle fabbricazioni è considerevole, si fondono separatamente e per qualità di materie le monete d'oro e di argento ed i loro residui.

Le verghe che si ottengono sono pesate, saggiate e titolate, indi consegnate alla zecca dalla quale pervennero le monete, unitamente ai cornetti ottenuti dai saggi delle monete d'oro ed alla verga d'argento proveniente dalla riduzione del cloruro formatosi nell'esecuzione dei saggi delle monete d'argento.

Delle operazioni eseguite si redige, in doppio originale, un verbale firmato dal delegato del Ministero e dal direttore dell'Ufficio centrale; uno dei verbali è trasmesso al Ministero e l'altro è conservato negli archivi dell'Ufficio centrale.

Art. 99.

Le monete false, confiscate, che vengono spedite al Ministero dalle RR. procure per la deformazione, in seguito a procedimenti penali esauriti, accompagnate da un elenco in doppio esemplare, sono inviate all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, il quale le assume in custodia e restituisce uno degli elenchi che le accompagna, con dichiarazione di ricevuta, al Ministero, che lo trasmette alla procura mittente.

Art. 100.

Al principio di ogni anno, alla presenza del direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e col concorso di un delegato del Ministero, si procede alla ricognizione delle monete esistenti nel laboratorio ed alla loro fusione, previa divisione di esse a seconda dei metalli di cui sono composte.

Le verghe così ottenute sono pesate; quelle contenenti metalli preziosi sono saggiate e titolate e delle altre viene fatta una analisi qualitativa per cura del laboratorio dei saggi e col concorso del delegato predetto.

I risultati della ricognizione, della fusione, del saggio e delle analisi sono riportati in apposito processo verbale, compilato in doppio originale, uno dei quali viene ritirato dal delegato del Ministero, e l'altro rimane in atti dell'Ufficio centrale.

Art. 101.

Le verghe ottenute dalla fusione delle monete false, accompagnate dai certificati di saggio o di analisi sono consegnate, dietro ricevuta, alla R. zecca.

Un esemplare dei certificati suddetti viene inviato al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Art. 102.

L'importo delle verghe predette, risultante da apposita liquidazione fatta dalla R. zecca, viene da questa versato nella sezione della R. tesoreria provinciale di Roma per conseguire il rilascio di un vaglia del tesoro, a favore del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, commutabile in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo « Entrate eventuali dell'Amministrazione demaniale per prodotto ottenuto dalla vendita di oggetti confiscati ».

TITOLO X.

Del saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi e di altri oggetti

Art. 103.

In esecuzione della legge del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), gli uffici metrici indicati dal Ministero provvedono:

a) alla verificazione dei titoli dichiarati dai presentatori nei lavori d'oro e d'argento;

b) al saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato per determinarne i titoli e al saggio delle ceneri auro-argentifere per determinare il quantitativo dell'oro e dell'argento in esse contenuto;

c) al saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e d'argento.

Le verificazioni indicate alla lettera *a)* sono accertate coll'apposizione di uno dei bolli designati nella tabella annessa al presente regolamento.

Il bollo deve essere apposto nel corpo principale o su tutti i pezzi accessorî che possono essere bollati senza deterioramento, e preferibilmente sulle congiunzioni delle parti componenti il lavoro.

I titoli delle verghe sono impressi su queste in millesimi preceduti dalla lettera *M* e seguiti dall'impronta del punzone a corona e numero di matricola dell'ufficiale che ha eseguito il saggio.

In attestazione dei diritti riscossi è rilasciato un certificato firmato dall'ufficiale metrico che li ha percepiti. Tale certificato è tolto da un registro a madre e figlia (art. 133) ed in esso sono indicati i risultati dei saggi e delle analisi eseguiti sui lavori, sulle verghe e sui pezzetti d'oro e d'argento, sulle ceneri auro-argentifere, sui galloni, alamari, ecc.

Art. 104.

Negli uffici metrici di cui al precedente art. 103, i punzoni di titolo pei lavori d'oro e d'argento sono messi in uso successivamente nell'ordine di numerazione col quale furono trasmessi dal Ministero, e sono custoditi sotto doppia serratura; una delle chiavi è tenuta dal capo d'ufficio, l'altra dal verificatore anziano.

Art. 105.

Sono ammessi alla verificazione del titolo:

a) i lavori d'oro massiccio e d'argento massiccio o quelli di lastra nei quali la massa è omogenea per titolo;

b) i lavori d'oro vuoto e d'argento vuoto che non contengono internamente materie estranee nascoste, come ad esempio rame, ferro, mastice fondente o controsmalto, e pei quali il presentatore accorda all'ufficiale del saggio la facoltà di fonderne uno o più a sua scelta.

Art. 106.

I lavori presentati al saggio debbono essere completi, ossia muniti di tutte le loro parti accessorie.

Però se queste sono di tal natura che il bollo le potesse deteriorare, sono sottoposte al saggio separatamente, prima che la lavorazione sia ultimata e con pagamento dei relativi diritti.

Quando l'oggetto completo viene poi presentato al saggio, questo è fatto solo sulla parte non ancora saggiata, e per quanto si riferisce ai diritti, si tiene conto della quota già pagata.

La lavorazione degli oggetti presentati al saggio dev'essere o finita o portata a tal grado che il bollo non possa essere alterato nell'ultimarla.

Gli oggetti provenienti da fusioni diverse sono presentati separatamente.

Art. 107.

Sono ammesse al saggio quelle verghe sulle quali il proprietario dà al saggiatore la facoltà di fare tutte le operazioni necessarie per determinarne il titolo, ed accertarne l'omogeneità.

Art. 108.

Le verghe, i pezzetti, i lavori d'oro e d'argento, i campioni delle ceneri auro-argentifere, i galloni, gli alamari, ecc. devono essere, da chi li presenta, accompagnati da apposita duplice distinta, secondo il modulo prescritto dal Ministero. L'ufficiale metrico che li riceve deve verificarne il peso e possibilmente il numero, ed apporre poi la sua firma alla distinta. Una delle singole distinte viene lasciata

al presentatore come ricevuta degli oggetti, fino a che questi non vengano ritirati.

Gli oggetti devono essere ritirati dal proprietario nello stesso giorno in cui saranno saggiati e che gli viene indicato all'atto della presentazione, non assumendo l'Amministrazione responsabilità per giacenze più prolungate in ufficio.

Nel modulo della distinta si deve riportare la disposizione del precedente capoverso, e ogni altra che sia riconosciuta utile all'interesse dell'Amministrazione e del proprietario.

Art. 109.

Quando si fa uso della pietra di paragone, i lavori d'oro e d'argento devono essere saggiati tanto nel corpo principale, quanto in tutte le parti accessorie.

Il saggio a coppella si fa possibilmente sopra un misto di materie staccate da diversi oggetti provenienti da una medesima fusione o da diversi punti di un medesimo oggetto.

La materia deve essere tolta in modo da non deformare l'oggetto ma se ciò non fosse possibile, il saggio si fa, ove il presentatore lo consenta, sopra una grana ottenuta fondendo un oggetto completo.

Tutti i residui delle operazioni di saggio devono essere restituiti al presentatore.

Art. 110.

In caso di disaccordo fra il saggiatore ed il presentatore sul titolo di una verga, o sulla possibilità di ammettere ad un dato bollo di titolo un oggetto d'oro o d'argento, il presentatore è autorizzato a far fare un secondo saggio, e può quindi appellarsi per il giudizio al Ministero, il quale, sentita la Commissione superiore metrica, fa eseguire un esame definitivo dal laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale.

In quest'ultimo caso è dall'ufficio metrico inviato al Ministero o tutto l'oggetto in contestazione o una parte di esso sufficiente alla esecuzione del saggio definitivo. Saranno prese tutte le garanzie necessarie per accertare che la materia in contestazione non possa essere in alcun modo alterata. Se la decisione del Ministero conferma il primo saggio, il proprietario dell'oggetto pagherà tanti diritti quanti furono i saggi eseguiti, in base all'art. 114, e le spese di spedizione. In ogni caso, ove occorrano spese d'invio, queste sono anticipate dal presentatore.

Per le verghe d'oro e d'argento il primo saggio s'intende confermato, se l'ultimo saggio non ne differisce di più di un millesimo nel caso dell'oro, e di più di due millesimi per l'argento; però la verga viene titolata a seconda del risultato ottenuto dal laboratorio predetto.

Per gli oggetti d'oro e d'argento l'ammissione al bollo di titolo è determinata dall'articolo seguente.

Art. 111.

Nei lavori d'oro e d'argento massicci ed in quelli di pura lastra è accordata una tolleranza di 5 millesimi in meno sui titoli legali indicati all'art. 2 della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2a).

Tale tolleranza è estesa a 10 millesimi per gli oggetti a saldatura semplice ed a 20 millesimi per gli oggetti di filograna, per quelli a piccole maglie, e per altri simili minuti lavori.

Art. 112.

I lavori d'oro e d'argento, le verghe e i pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, i campioni di ceneri auro-argentifere, i galloni, gli alamari, ecc. da sottoporsi al saggio possono presentarsi anche agli uffici che non hanno laboratorio di saggio.

In tal caso il presentatore deve anticipare l'importo dei diritti di saggio, e firmare una dichiarazione colla quale egli acconsente che i lavori da lui presentati per il saggio siano spediti a suo rischio e spese, per mezzo della posta ed in piego assicurato, all'ufficio metrico più vicino fra quelli indicati all'art. 103 provvisti di laboratorio per il saggio, e che similmente a suo rischio e spese sia fatta da quest'ufficio la restituzione all'ufficio mittente dei residui del saggio

Art. 113.

I diritti da pagarsi pel saggio e marchio di lavori d'oro e d'argento sono stabiliti nella proporzione di L. 100 per ogni chilogramma d'oro e di L. 10 per ogni chilogramma d'argento o di argento dorato

Il diritto di solo saggio sui lavori per i quali il presentatore non richiede o non consente il marchio, è stabilito nella proporzione di L. 10 per ogni chilogramma di lavori d'oro, e di lire una per ogni chilogramma di lavori d'argento o d'argento dorato.

Però il diritto non può essere in alcun caso inferiore a centesimi venti.

Art. 114.

Pel saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento sono stabiliti i seguenti diritti:

	Oro e dorato		Argento	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.
Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogramma . .	1	—	0	50
Per ogni verga maggiore di un ettogramma e non eccedente il chilogramma	2	—	1	—
Per ogni verga di peso maggiore di un chilogramma	3	—	1	50

Pel saggio di un campione di ceneri auro-argentifere è stabilito il diritto di lire tre.

Pel saggio di cui al capoverso *c*) dell'art. 103 è fissato il diritto di lire due per ogni saggio.

Art. 115.

Nel laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso *c*) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

Per ogni saggio di ceneri auro-argentifere, L. 3.

Per ogni analisi di leghe di metalli comuni, lire una per ciascuno dei componenti da determinare con un minimo, L. 2.

Per ogni saggio di galloni, alamari, fregi e distintivi, ecc., d'oro o d'argento, L. 2.

Per ogni determinazione di argentatura e doratura, L. 1.

Per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 1.50 all'ora di lavoro.

TITOLO XI.

Della verificazione facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura

Art. 116.

Sono ammessi alla verificazione facoltativa tutti i termometri che, senza inconvenienti, si possano immergere per intero nell'acqua. Essi sono accompagnati da una richiesta contenente la descrizione dei contrassegni che servono ad individuare gli strumenti presentati.

Art. 117.

Nei termometri a mercurio e ad alcool, il cannello deve essere visibile per tutta la sua lunghezza, sino all'estremità che deve essere chiusa a fusione.

Salvo il caso contemplato dall'art. 120, la scala termometrica, qualunque sia la sua estensione, deve contenere almeno uno dei

punti fondamentali (fusione del ghiaccio od ebollizione normale dell'acqua) con tre divisioni almeno sopra e sotto.

Se la scala non è tracciata direttamente sul cannello termometrico, questo deve aver inciso un segno in corrispondenza ad uno dei detti punti fondamentali.

Nel caso che manchi questo segno, esso viene tracciato d'ufficio, calcolando i diritti secondo la tariffa di cui all'art. 131 del presente regolamento.

La scala non deve presentare irregolarità che appariscano a prima vista e deve portare l'indicazione *C* (centigrada) o *F* (Fahrenheit) o *R* (Reaumur), oppure *Scala arbitraria*. In mancanza di tale indicazione, questa viene fatta dal laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, il quale calcola il diritto come sopra.

Art. 118.

Nella verificazione si prendono in esame tre punti fissati normalmente dal laboratorio centrale metrico, fra cui sempre uno dei fondamentali, se esso è segnato sullo strumento; di più si verifica qualunque altro punto a richiesta del presentatore e in generale si cerca di soddisfare qualsiasi altra richiesta per quanto lo consentano i mezzi del laboratorio centrale, riscuotendo, a seconda dei casi, i diritti indicati nella tariffa di cui all'art. 131.

Art. 119.

A verificazione compiuta, il laboratorio incide sul termometro il bollo a stemma reale, l'anno in cifre arabe ed il mese in numeri romani e di più la parola *Certificato*, seguita dal numero del registro di verificazione. Sul termometro deve trovarsi uno spazio libero per queste indicazioni, non minore di 60 millimetri su 3 millimetri.

Nel caso di verificazioni successive di uno stesso strumento non si fa che annotare l'esito di tali verificazioni sul certificato, senza aggiungere altre indicazioni sul termometro. Il certificato viene firmato da chi eseguisce la verificazione e dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, ed all'atto della restituzione dello strumento verificato viene consegnato al presentatore di questo.

Art. 120.

Sono pure verificati i termometri per uso medico, che non contengono alcuno dei punti fondamentali, purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sieno divisi in decimi di grado della scala centesimale, vadano da + 36° a + 43° ed abbiano il grado della lunghezza di almeno mm. 3,5;

b) se la divisione non è tracciata direttamente sul cannello termometrico, deve essere inciso sul tubo esterno, che è saldato con questo, un segno in corrispondenza al 37° grado della scala;

c) i segni di divisione della scala ed i numeri devono essere tracciati in modo che ne riesca facile la lettura;

d) se sono termometri a massimo, devono portarne l'indicazione durevole, ed in mancanza di essa, provvede il laboratorio dell'Ufficio centrale, dietro pagamento dei diritti portati dalla tariffa di cui all'art. 131.

Art. 121.

I termometri per uso medico vengono contrassegnati con un numero d'ordine inciso dal laboratorio, corrispondente a quello del certificato e sono bollati con lo stemma reale seguito dal millesimo, purchè non presentino errori superiori a 0°,2, in più od in meno; e se sono termometri a massimo, il mercurio non retroceda tenendoli verticali, ed inoltre non presentino differenze maggiori di 0°,1, quando siano esposti successivamente ad una stessa temperatura.

Lo spazio per le incisioni (art. 119) deve essere almeno di 60 millimetri su 3 millimetri.

Le correzioni inscritte nel certificato si riferiscono almeno a tre punti, e sono espresse in decimi di grado. Per i termometri a massimo, almeno due di questi punti sono verificati due volte.

Art. 122.

I termometri per uso medico che non siano divisi in decimi di grado e le cui indicazioni non siano nei limiti delle tolleranze stabilite all'articolo precedente si possono verificare rilasciando la relativa tabella di correzione, ma non vengono bollati.

Art. 123.

Si ammettono alla verificazione facoltativa gli alcoolometri a peso e quelli a volume, ma devono portare l'una o l'altra indicazione, e non contenere le due scale. Se manca l'indicazione, viene incisa d'ufficio calcolando i diritti in base alla tariffa di cui all'art. 131.

Art. 124.

Gli alcoolometri ammessi alla verificazione devono soddisfare alle condizioni seguenti:

a) possono avere o non avere termometro; ma se l'hanno, deve essere centigrado;

b) devono galleggiare in posizione verticale per qualunque immersione;

c) le scale devono essere fissate invariabilmente, escludendo la ceralacca od altre sostanze che si rammolliscano al caldo; e la tara interna deve pure essere fissata invariabilmente;

d) un segno deve essere tracciato sul vetro davanti allo zero del termometro e davanti al segno più alto della scala alcoolometrica, e questo ultimo deve essere distante dalla estremità del cannello almeno 15 millimetri;

e) il diametro del rigonfiamento non può superare 3 centimetri;

f) l'intervallo fra due segni di divisione del termometro deve essere di un millimetro almeno;

g) l'intervallo corrispondente ad un grado alcoolometrico deve essere maggiore di un millimetro e gl' intervalli fra due segni di divisione corrispondenti alle frazioni di grado, devono essere maggiori di mezzo millimetro;

h) l'alcoolometro deve portare l'indicazione del suo peso in centigrammi e se non la porta ve la incide il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale calcolando il relativo diritto.

Art. 125.

Si verificano tre punti della scala termometrica e cinque della scala alcoolometrica, con le seguenti tolleranze:

a) se la divisione dell'alcoolometro non è spinta oltre il mezzo grado, viene tollerato un errore che non superi un quarto di grado, della ricchezza alcoolica, e, per il termometro, la tolleranza è di 0°,4 in più od in meno;

b) se la scala alcoolometrica è suddivisa oltre il mezzo grado la tolleranza è di un decimo di grado per l'alcoolometro e di 0°,2 per il termometro.

Art. 126.

A verificazione compiuta, se il peso indicato è esatto fino al mezzo centigrammo e se gli errori delle scale sono compresi nei limiti prescritti dall'articolo precedente, il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale incide all'estremità del cannello un bollo a stemma Reale che viene ripetuto sul rigonfiamento; incide altresì l'anno in cifre arabe, il mese in numeri romani, ed il numero corrispondente a quello del certificato.

Art. 127.

I termometri, i termo-alcoolometri e gli alcoolometri sono verificati nel termine di quaranta giorni dalla presentazione.

Art. 128.

Il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale è incaricato di eseguire, per quanto lo consentano i suoi mezzi, verificazioni e determinazioni di precisione, riguardanti lunghezze, volumi e masse, a richiesta dei privati, colle norme stabilite dall'art. 39 ed esigendo i diritti indicati nella tariffa di cui all'art. 131.

Art. 129.

I guasti che avvenissero agli strumenti, di cui si parla in questo titolo, per effetto delle verificazioni o delle ricerche, sono a tutto rischio del presentatore.

Art. 130.

Gli strumenti menzionati nel presente titolo sono presentati agli uffici metrici per essere spediti al laboratorio metrico dell'Ufficio centrale.

Le spese pel trasporto e quelle della corrispondenza che fossero necessarie sono a carico del presentatore, a tutto rischio del quale rimangono anche i guasti che avvenissero durante il trasporto.

Eseguita la verificazione, l'Ufficio centrale restituisce gli strumenti agli uffici che ne hanno fatto l'invio, accompagnandoli con la nota dei diritti da riscuotere.

L'importo dei diritti, delle spese di trasporto, ecc., viene pagato dai presentatori all'atto in cui ricevono gli strumenti.

In attestazione dei diritti riscossi viene rilasciata una quietanza tolta da registro a madre e figlia, previa apposizione delle corrispondenti doppie marche da bollo, come è detto all'art. 133 del presente regolamento.

Art. 131.

Per le verificazioni facoltative, di cui all'art. 35 della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'Ufficio centrale sono riscossi i diritti seguenti:

A. — *Tariffa per la verificazione dei termometri.*

Per ogni osservazione fra 25° e 50°, L. 0.20.

Per ogni osservazione fuori di quest'intervallo e non superiore a 100°, nè inferiore a 0°, L. 0.50.

Per ogni osservazione compresa fra 0° e 100° e dentro i limiti nei quali il laboratorio dell'Ufficio centrale disponga dei mezzi atti a fare la verificazione, viene percepito il diritto di L. 1.

Per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse quelle prescritte dall'art. 119, che sono gratuite), L. 0.10.

L'importo minimo delle indennità, quando il termometro sia accompagnato dal certificato, è di L. 1.

Per la verificazione di un termometro precedentemente verificato e bollato, L. 0.25.

B. — *Tariffa per la verificazione degli alcoolometri.*

Per ogni termo-alcoolometro, L. 2.

Per ogni alcoolometro semplice, L. 1.50.

Per la verificazione di un punto del termometro, oltre i tre prescritti all'art. 125, L. 0.20.

Per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti, L. 0.30.

Per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quelle prescritte dall'art. 126, L. 0.10.

Per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti, comprese fra 2 punti, non superiori ad un metro, alla temperatura ambiente, L. 7.50.

Per la verificazione dei decimetri di un metro, L. 7.50.

Per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro o per la verificazione dei centimetri di un doppio decimetro, L. 12.

Per la verificazione dei primi 10 millimetri di una lunghezza, L. 7.50.

D. — *Tariffa per la verificazione di pesi aventi carattere di precisione.*

Per la verificazione di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione diretta dei volumi, L. 5.

Per la verificazione di una serie di pesi, tra un gramma e 100 grammi, senza la determinazione diretta dei volumi, L. 7.

Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma senza la determinazione diretta dei volumi, L. 10.

Per la verificazione di un chilogramma campione, con la determinazione diretta del volume, L. 10.

E. — *Tariffa per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità, siano esse espresse in kg. per cm², in atmosfere o in metri d'acqua.*

Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cm², L. 3.

Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cm² ma non maggiore di 100 kg. per cm², L. 5.

Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cm², L. 7.

F. — *Tariffa ad ore di lavoro, in ragione di L. 1.50 all'ora, per quanto segue:*

Per la verificazione dei densimetri (areometri e termo-areometri) indicanti la densità dei liquidi fra 0.7 e 1.85.

Per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti; calibrazioni e altre ricerche di termometria; verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse.

TITOLO XII.

Diritti dell'erario ed indennità al personale.

Art. 132.

I diritti di verificazione prima e periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, quelli di verificazione dei misuratori dei gas, dei manometri campioni, dei termometri, degli alcoolometri, quelli del saggio e marchio dei metalli preziosi ed in generale quelli contemplati dal testo unico delle leggi metriche in data 23 agosto 1890; n. 7088 (serie 3ª), dalla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e dal presente regolamento in esecuzione delle leggi sopracitate, sono riscossi mediante una o più marche da bollo doppie.

Art. 133.

Le doppie marche da bollo debbono essere applicate sui registri di quietanza, all'atto della riscossione del diritto ed in modo che la marca su cui è impresso l'importo del valore, rimanga sulla matrice e l'altra coll'effigie reale sulla figlia.

Tutte le singole marche devono essere, volta per volta, annullate in modo indelebile per mezzo dell'apposizione di un bollo col millesimo. La quietanza figlia, firmata dal verificatore, è rilasciata come ricevuta a chi ha pagato il diritto.

Art. 134.

Le marche da bollo sono vendute dai ricevitori del registro, o da tutte le altre persone autorizzate dal Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio; fra queste ultime debbono considerarsi compresi gli ufficiali metrici che godono dell'aggio concesso ai distributori secondari. Perciò essi debbono provvedersi di un sufficiente numero di marche da bollo per fornirle agli utenti che ne facciano richiesta, e rivenderle nei Comuni ove non sianvi rivenditori secondari autorizzati allo spaccio di esse.

Art. 135.

Al principio di ogni anno il verificatore invia all'intendenza di finanza un prospetto esatto e particolareggiato delle marche occorrenti, durante l'anno, per ciascun ufficio del registro.

In tale prospetto deve altresì dichiarare se, in vista delle condizioni locali, o per altra causa, occorra che in tutti od in alcuni capoluoghi di Comune, dove non risiede l'ufficio del registro, la vendita delle marche sia affidata ad un distributore secondario del luogo. In questo caso deve indicare la qualità e la quantità delle marche approssimativamente occorrenti per ciascun Comune e l'epoca in cui avrà luogo la verificazione.

Art. 136.

Il verificatore, chiamato ad eseguire operazioni di verificazione

prima o di collaudo di posa in opera di pesi fissi o di verificazione periodica di strumenti metrici, a domicilio di fabbricanti o di utenti, in base agli articoli 45, 46, 56 deve portare con sè i campioni e gli strumenti dell'ufficio, necessari per le verificazioni da eseguirsi, le quali devono sempre essere fatte col materiale d'ufficio e non con quello dei fabbricanti metrici, salvo il disposto dell'art. 45.

Nei casi sovraindicati sono dovute al verificatore dai fabbricanti o dagli utenti metrici le seguenti indennità:

1° se la verificazione ha luogo nel Comune in cui ha sede l'ufficio permanente o temporaneo è dovuta una indennità fissa di lire sei per ciascun esercizio anche di uno stesso utente presso il quale il verificatore ha dovuto recarsi, qualora il numero degli esercizi posseduti da uno stesso utente e nello stesso Comune non siano più di cinque; quando il numero degli esercizi sia maggiore di cinque, l'indennità fissa, per ciascuno degli esercizi oltre i cinque, sarà di lire tre; le spese di viaggio e di trasporto del materiale sono a carico del verificatore;

2° se la verificazione ha luogo fuori del Comune in cui ha sede l'ufficio permanente o temporaneo, spettano al verificatore le indennità di viaggio e di soggiorno calcolate in base alle norme in vigore, oltre al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del materiale occorrente. La disposizione di questo capoverso è applicabile nei casi contemplati dall'art. 83 (capoverso 2°) per la verificazione dei misuratori dei gas.

Art. 137.

La verificazione periodica ordinaria e la prima visita fatta in seguito ad aggiustamento di strumenti fissi che servono per pesare, esistenti nel Comune sede dell'ufficio metrico permanente, non dà diritto all'indennità di trasferta. Lo stesso dicasi per le identiche verificazioni richieste prima o durante la temporanea presenza del verificatore nel Comune dove lo strumento si trova.

Negli altri casi sono dovute le indennità di cui all'articolo precedente.

Art. 138.

Il verificatore ha obbligo di rilasciare sempre la ricevuta delle indennità di trasferta percepite servendosi di apposito bollettario secondo il modello prescritto dal Ministero. L'infrazione a tale disposizione è punita ai sensi dell'art. 51 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 139.

In compenso delle spese inerenti al giro di verificazione periodica, vengono corrisposte all'ufficiale metrico le seguenti indennità:

a) L. 10 per ogni Comune ove egli stabilisce un ufficio temporaneo, ai termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi metriche;

b) centesimi 12 per ogni utente che si è presentato alla verificazione periodica.

Tali compensi sono pagati dal Ministero per quattro quinti in anticipazione e l'ultimo quinto, quando, compiuta la verificazione, sono stati trasmessi i documenti giustificativi.

Un supplemento di compenso può essere accordato a quegli uffici metrici pei quali le indennità suddette risultino insufficienti a compensare le spese che il verificatore deve incontrare in misura superiore alla normale per effetto di viabilità disagiata. Tali compensi, fissati per ciascuno dei detti uffici da apposita tabella da approvarsi per decreto Reale sentita la Commissione superiore metrica e sentito il Consiglio di Stato, sono corrisposti, alla fine del giro, a ciascun funzionario che lo ha compiuto, giusta una ripartizione proposta dal capo d'ufficio ed approvata dal Ministero.

Art. 140.

Lo Stato indennizza il verificatore metrico delle spese occorrenti per l'esecuzione dei saggi lasciando a suo vantaggio il 4 per cento sui proventi dei saggi eseguiti sugli oggetti lavorati ed il 40 per cento su quelli delle determinazioni del titolo delle verghe, dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, delle ceneri auro-argentifere, dei galloni, alamari, ecc.

Tali indennità sono, alla fine di ogni semestre, diviso fra quelli che hanno fatto i saggi ed in ragione del tempo in cui sono stati presenti in ufficio, e sono pagate dal Ministero dopo l'approvazione della relativa specifica semestrale.

TITOLO XIII.

Della sorveglianza sul servizio metrico

Art. 141.

I prefetti ed i sottoprefetti provvedono perchè gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria eseguiscano e facciano eseguire le disposizioni prescritte dal presente regolamento.

Art. 142.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, anche comunali, devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio misuratori dei gas, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verificazione, che non abbiano sofferto alterazione, e che lo smercio venga fatto senza frode.

Tale sorveglianza deve essere esercitata altresì sui pubblici misuratori e pesatori.

Art. 143.

La sorveglianza indicata all'articolo precedente è anche affidata agli ufficiali metrici; però, quando debbano accedere in luoghi chiusi, si uniformeranno alle leggi in vigore per le visite domiciliari, tenute altresì presenti le disposizioni dell'art. 12 del testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818 (1) e quelle degli articoli 141 e 142 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico), per gl'infortuni degli operai sul lavoro (2).

---

(1) Testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818:

Articolo 12. — L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all'art. 1 e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale.

Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.

(2) Regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141:

Articolo 141. — Gli ispettori hanno piena facoltà di entrare nelle miniere, cave e torbiere, negli opifici, nei cantieri di costruzioni e in generale in tutti i luoghi nei quali si esercitano industrie e si eseguiscono lavori della specie e con le condizioni indicate nell'art. 1 della legge (testo unico). Essi possono:

1° visitare, in tutte le loro parti, le miniere, cave e torbiere, le officine, i laboratori, le opere di costruzione e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazione;

2° interrogare, oltre i capi o esercenti, i gerenti, i direttori, i sorveglianti, i cottimisti, gli operai o le rappresentanze delle Associazioni operaie esistenti nel luogo;

3° esaminare il libro o i fogli di paga degli operai, il contratto

La sorveglianza poi sugli uffici delle Società e delle pubbliche amministrazioni è affidata esclusivamente agli ufficiali metrici e di polizia giudiziaria.

Art. 144.

L'ufficiale metrico, cui risulti che in un ufficio governativo esistono strumenti metrici i quali a tenore della legge dovrebbero essere sequestrati, ne avverte, con rapporto circostanziato, il Ministero di agricoltura, industria e commercio per le ulteriori disposizioni.

Art. 145.

Gli ufficiali demaniali e gli agenti della forza pubblica sorvegliano, ciascuno secondo il proprio ufficio, affinchè negli atti pubblici, nelle scritture private, negli estratti del catasto, nei registri di commercio, negli annunzi, nei bollettini ed in ogni atto presentato in giudizio od in pubblico, i pesi e le misure siano espressi nel sistema metrico decimale.

TITOLO XIV.

Delle contravvenzioni

—

Art. 146.

L'accertamento delle contravvenzioni al testo unico delle leggi metriche ed alla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e relativi regolamenti, spetta agli ufficiali metrici, agli ufficiali demaniali, agli ufficiali ed agenti della pubblica forza, alle guardie di finanze, alle guardie di polizia urbana ed alle guardie campestri.

Allo scopritore della contravvenzione, che non sia un ufficiale metrico, è dovuto il premio stabilito dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134 (1).

Art. 147.

È punito con le ammende comminate dal testo unico delle leggi metriche:

1° chiunque nelle stipulazioni per scrittura pubblica o privata, o nei libri o nei registri di commercio, o negli annunzi, cartelli o avvisi al pubblico non esprime i pesi e le misure nel sistema metrico decimale (articoli 9 e 11 della legge);

2° chiunque nelle menzioni e negli estratti di titoli e nei certificati, trasporti e volture di catasto, che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, non vi aggiunge il corrispondente ragguaglio metrico (art. 10 della legge);

3° chiunque espone in vendita o vende strumenti metrici mancanti del bollo di prima verificazione (articoli 12, 13, 14 e 31 della legge - art. 44 del presente regolamento), e chiunque colloca in opera o ripara uno strumento per pesare fisso, senza chiedere la verificazione di collaudo prescritta dagli articoli 45 e 46;

4° chiunque colloca in esercizio misuratori del gas mancanti dei bolli di verificazione (art. 22 della legge e art. 82 del presente regolamento); chiunque colloca o rimuove misuratori del gas senza denunciarli nei termini stabiliti dall'art. 85 e non osserva le prescrizioni dell'art. 86;

5° chiunque nei propri magazzini, nelle botteghe, negli opifici, nelle pubbliche piazze, sulle fiere o sui mercati tiene pesi, misure o strumenti metrici diversi da quelli stabiliti dalla legge, anche senza farne uso (articoli 1, 27, 31 della legge e art. 498 del codice penale);

6° chiunque, dopo spirati i termini prescritti per la verificazione, usa o ritiene strumenti metrici mancanti del bollo di verificazione periodica (articoli 12 e 17 della legge);

7° chiunque essendo utente all'epoca della pubblicazione degli stati comunali e non trovandosi compreso in questi, non domanda in tempo la iscrizione (art. 19 della legge);

8° chiunque non presenta alla verificazione periodica gli strumenti metrici nel termine fissato dal manifesto del prefetto (art. 72 del presente regolamento) o dall'art. 78 del presente regolamento;

9° chiunque non si provvede degli strumenti metrici necessari all'industria che esercita (art. 62 del presente regolamento);

10° chiunque, avendo aperto o rilevato un esercizio, non abbia ottemperato in tempo debito alle prescrizioni dell'art. 63;

11° chiunque tenga in uso strumenti metrici o misuratori del gas difettosi in modo da non poter essere aggiustati, falsi o dolosamente alterati (art. 27 della legge)

12° chiunque non fa aggiustare gli strumenti metrici difettosi nel termine assegnato al verificatore (art. 75 del presente regolamento);

13° chiunque, dopo la sentenza di condanna, non sottopone alla verificazione periodica gli strumenti metrici entro il termine prefisso (art. 156 del presente regolamento);

14° chiunque, vendendo a peso od a misura, fa uso di pesi o misure non legali (articoli 1, 12, 16 della legge e art. 64 del presente regolamento);

15° il perito che prova caldaie a vapore con un manometro che non abbia subito le verificazioni prescritte dal presente regolamento (art. 24 della legge).

Art. 148.

L'utente di pesi e misure, a richiesta degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria, deve esibire il certificato della verificazione periodica; la mancanza di questo certificato costituisce una contravvenzione, ove all'ufficio metrico non risulti che la verificazione sia stata fatta.

Quando il verificatore riceve il verbale, che il pretore ha l'obbligo di comunicargli giusta l'art. 151, accerta tale circostanza e riferisce al pretore in merito.

Art. 149.

Le sanzioni penali stabilite dalle leggi sui pesi, sulle misure, sui misuratori del gas, sui manometri campioni, sul saggio e marchio dei metalli preziosi non tolgono l'applicabilità delle pene maggiori comminate dal Codice penale per il fatto contro cui si procede.

Art. 150.

L'ufficiale metrico che accerta uno dei reati previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), deve stendere in proposito un processo verbale, enunciando la natura del fatto con tutte le sue circostanze, le prove o gli indizi a carico dei presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte; deve porre sotto sequestro i corpi del reato, e trasmetterli entro due giorni alla competente autorità giudiziaria.

originario di assicurazione, i contratti addizionali, i regolamenti interni di fabbrica e tutti gli altri libri e registri da cui possono trarre elementi utili per l'adempimento del loro ufficio.

Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni, gl'ispettori possono richiedere, col mezzo dell'autorità competente, l'intervento della forza pubblica.

Articolo 112. — Gli ispettori nel presentarsi per adempiere il loro ufficio debbono, a richiesta, fare constare della loro identità, mostrando la carta di riconoscimento, che sarà ad essi rilasciata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

(1) Legge 26 gennaio 1865, n. 2134:

Art. 3. — Gli agenti governativi scovritori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'erario nazionale, ne' termini dell'art. 1, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima.

Sono però esclusi dal partecipare al prodotto delle multe gli agenti governativi direttamente incaricati dell'applicazione delle leggi a cui si fosse contravvenuto o della relativa sorveglianza sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio.

Sarà libero ai Comuni e alle Provincie di stabilire nei rispettivi loro regolamenti a favore degli agenti propri e di quelli cointeressati agli introiti dell'Amministrazione comunale o provinciale quella aliquota che stimeranno conveniente.

Il verbale dev'essere sottoscritto anche dalle persone intervenute; se queste si rifiutano, ne vien fatto cenno nel verbale medesimo, copia del quale è inviata al Ministero.

Art. 151.

Nelle contravvenzioni accertate dagli ufficiali o dagli agenti della polizia, i tribunali e le preture, prima di istruire procedimento penale, inviano i verbali al verificatore, perchè informi sul fatto e sul genere della contravvenzione.

Art. 152.

Prima che il giudice competente pronunci il giudizio sopra una contravvenzione alla legge sui pesi e sulle misure, punibile soltanto con ammenda, il contravventore può far sospendere il procedimento penale presentando al pretore una domanda da lui sottoscritta, su carta da bollo, affinchè l'applicazione dell'ammenda, nei limiti prescritti dalla legge, sia invece fatta dal prefetto o sottoprefetto ed obbligandosi in tale domanda, che deve essere considerata come irrevocabile, a pagare, oltre la somma che stabilirà il prefetto od il sottoprefetto, anche le spese per gli atti giudiziari già incoati.

Alla domanda di oblazione per i casi di omessa verificazione periodica, il contravventore deve unire il certificato comprovante la eseguita verificazione.

Art. 153.

Il pretore, ricevuta la domanda, di cui nell'articolo precedente, e trovatala regolare e conforme a quanto prescrive tale articolo, la rimette cogli atti processuali e colla nota delle spese incorse, al prefetto o sottoprefetto, perchè decida, sentito il parere del verificatore.

Se il pretore trova irregolare la domanda la respinge al contravventore.

Art. 154.

La decisione del prefetto o del sotto prefetto, colla quale vengono stabilite la somma e le spese processuali da pagarsi dal contravventore, è comunicata all'agente demaniale coll'indicazione, ove ne sia il caso, del nome, cognome e qualità dell'agente, che avendo denunciato la contravvenzione avesse diritto al premio di cui all'art. 146.

Il prefetto od il sottoprefetto comunica la sua decisione anche al verificatore, e gli trasmette gli atti processuali per la trascrizione nel registro delle contravvenzioni.

Il verificatore, eseguita la trascrizione, restituisce gli atti alla pretura che aveva iniziato il procedimento, unendovi la decisione di cui sopra.

Art. 155.

Il prefetto o sottoprefetto, per mezzo del sindaco, notifica al contravventore l'esito della domanda. Il contravventore, nel termine di cinque giorni dalla data della notificazione, deve eseguire all'agente demaniale il pagamento intimato.

Dell'eseguito pagamento l'agente demaniale entro tre giorni dà avviso al pretore, e questi emette ordinanza con cui dichiara perenta l'azione penale.

Di tale ordinanza il pretore, nel termine di cinque giorni, rimette copia all'Ufficio metrico, indicando inoltre il numero e la data della quietanza demaniale.

Se nel termine prefisso il contravventore non effettua il pagamento indicato, l'agente demaniale inizia subito gli atti per il pagamento coercitivo, e nel caso che questi restino infruttuosi, avverte il pretore, affinchè sia ripresa l'azione penale.

Art. 156.

L'utente condannato per omessa verificazione periodica, che non presenta gli strumenti metrici alla verificazione entro quindici giorni da quello in cui gli venne notificata la sentenza, è nuovamente dichiarato in contravvenzione e ad istanza del verificatore gli sono sequestrati gli strumenti, i quali, insieme col verbale, vengono inviati al pretore.

Art. 157.

Si devono sequestrare inoltre:

1° gli strumenti metrici esposti in vendita, venduti o usati in commercio senza il bollo di verificazione prima;

2° i misuratori dei gas in esercizio mancanti dei bolli di verificazione, di cui è detto al n. 4 dell'art. 147;

3° gli strumenti di cui è detto al n. 5 dell'articolo medesimo;

4° gli strumenti metrici ed i misuratori dei gas di cui è detto al n. 11 dell'articolo medesimo;

5° gli strumenti metrici non aggiustati nel termine prescritto, ed indicati al n. 12 dell'articolo medesimo;

6° gli strumenti metrici mancanti del bollo di verificazione periodica, dopo trascorsi i termini stabiliti dagli articoli 61, 63, 78.

Art. 158.

Per eseguire il sequestro il verificatore richiede, per mezzo dei prefetti o sottoprefetti, od anche direttamente, quando l'urgenza lo richieda, l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

I verbali sottoscritti dagli agenti che li hanno compilati, sono trasmessi alla autorità giudiziaria pel procedimento penale.

Art. 159.

Gli strumenti metrici ed i misuratori dei gas, sequestrati nei casi previsti nell'articolo 156 e nell'articolo 157, nn. 1, 2, 5, 6, sono, dopo la sentenza o la decisione del prefetto o del sottoprefetto, spediti dalla cancelleria del tribunale o delle preture al verificatore entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, per essere restituiti ai loro proprietari, previa la prescritta verificazione e l'eventuale pagamento del relativo diritto.

Gli strumenti che siano riconosciuti difettosi, sono restituiti al proprietario con l'obbligo di ripararli e ripresentarli alla verificazione nel tempo prescritto dal verificatore.

Se gli strumenti che dovrebbero essere restituiti ai loro proprietari, sono dal verificatore dichiarati irriducibili alla forma legale, questi ne informa l'autorità che s'è pronunciata sulla contravvenzione, affinchè essa, con ordinanza a parte, ne ordini la confisca anche in caso di assoluzione del contravventore.

Art. 160.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, l'ufficiale metrico, per mezzo del sindaco, invita il proprietario degli strumenti metrici a ritirarli entro due mesi dal giorno della notificazione della sentenza, diffidandolo che, trascorso questo termine, gli strumenti non ritirati sono venduti a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato, e che la somma ricavata viene devoluta all'erario.

Il proprietario, per ottenere la restituzione degli strumenti deve presentare la ricevuta dell'eseguito pagamento dell'ammenda all'agente demaniale.

Il contravventore ammesso al beneficio della condanna condizionale ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1904, n. 267, può ottenere la restituzione degli strumenti metrici sequestrati, durante il termine stabilito per la sospensione della sentenza, quando l'ammenda concretamente applicata non sia maggiore di L. 50.

Nell'ipotesi, invece, in cui siano state inflitte ammende superiori alla somma predetta si devono esaminare i singoli casi e vedere, in relazione alla moralità ed allo stato economico del contravventore, quali garanzie siano da richiedersi per assicurare il ricupero delle ammende stesse, qualora si verifichi la decadenza del beneficio della sospensione della condanna.

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione degli strumenti sequestrati se il proprietario di essi non abbia comprovato l'integrale pagamento delle spese del procedimento.

Art. 161.

Gli oggetti che, a termini della legge 2 maggio 1872, n. 806 (se-

rie 2ª), e del testo unico delle leggi metriche, siano stati confiscati con sentenza dell'autorità giudiziaria, sono da questa semestralmente spediti all'ufficio metrico con apposito elenco in tre originali.

Il capo d'ufficio, dopo di aver vidimati questi elenchi, ne restituisce uno come ricevuta all'autorità giudiziaria mittente, ne manda un altro alla prefettura o sottoprefettura e conserva il terzo nei propri archivi.

Art. 162.

Alla fine di ogni anno il prefetto o sottoprefetto, dopo aver fatto riconoscere da un suo delegato la esistenza di tutti gli oggetti indicati negli elenchi di cui è detto nell'articolo precedente, ordina la deformazione di quelli e la distruzione dei bolli che vi fossero impressi; quindi fa procedere alla vendita in conformità delle norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato dandone avviso all'intendenza di finanza.

La deformazione e la distruzione, di cui è detto più sopra, devono esser fatte alla presenza del capo dell'ufficio metrico.

Art. 163.

Le cancellerie dei tribunali e delle preture devono, entro cinque giorni dopo la pubblicazione della sentenza o notificazione ai contumaci, trasmettere all'ufficio metrico l'estratto delle sentenze di condanna in materia di pesi, misure, misuratori dei gas, saggio e marchio dei metalli preziosi, o la copia delle sentenze di assoluzione, o di non farsi luogo a procedere.

Disposizione transitoria.

Art. 164.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento e che riguardano il personale, hanno esecuzione alla data della pubblicazione di esso sulla *Gazzetta ufficiale.*

Programmi degli esami di promozione dei funzionari dell'Amministrazione metrica e del saggio (art. 29 del presente regolamento).

ESAME DI IDONEITÀ.

Parte amministrativa.

a) Leggi sul servizio metrico e sul saggio dei metalli preziosi

b) Regolamenti, istruzioni, decreti e circolari sulla parte amministrativa del servizio — Tabella delle industrie e professioni soggette alla verificazione periodica.

c) Regolamenti, istruzioni, decreti e circolari sulla parte tecnica del servizio.

d) Giurisprudenza sul servizio metrico e del saggio.

Parte tecnica.

a) Ordinamento pratico di un ufficio metrico permanente e temporaneo e di un laboratorio per il saggio.

b) Verificazioni prima e periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare — Discussione dei risultati.

c) Servizio dei misuratori dei gas — Apparecchio per la verificazione — Tipi diversi di misuratori — Verificazione relativa.

d) Saggio e marchio dei metalli preziosi.

L'esame consisterà in una prova scritta, una pratica ed una orale.

È dichiarato idoneo il candidato che riporta in ciascuna prova almeno sei decimi dei punti di cui dispone la Commissione esaminatrice.

ESAME DI MERITO DISTINTO.

Oltre al programma stabilito per l'esame di idoneità, si prescrive quanto segue:

Parte amministrativa.

Leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato — Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato e sulla Corte dei conti.

Parte tecnica.

Teoria e costruzione degli strumenti metrici e specialmente di quelli per pesare.

Cenni storici sul sistema metrico decimale dal punto di vista scientifico e tecnico e sulla organizzazione del servizio dei pesi e delle misure nei principali Stati civili.

Metodi e strumenti per la verificazione dei campioni.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica - la quale potrà anche consistere in misure sperimentali od in un progetto di strumento per pesare del commercio - ed in una prova orale.

Il minimo dei punti che dovrà riportare il candidato per essere dichiarato promovibile per merito distinto è quello di sette decimi dei punti di cui dispone la Commissione esaminatrice, per ciascuna prova. Il candidato che non raggiunga i sette decimi in ciascuna prova, ma ottenga almeno i sei decimi in ciascuna di esse, è dichiarato promovibile per idoneità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio
COCCO-ORTU.
Il ministro delle finanze
LACAVA.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero **CXLV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti del 10 gennaio 1909, n. I, e del 21 marzo 1909, n. XLIV, relativi alla disciolta Camera di commercio ed arti di Messina;

Visto l'art. 6, n. 9, ed ultimo capoverso della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Viste le comunicazioni del prefetto della provincia di Messina circa le dimissioni del comm. Carlo Sarauw dall'ufficio conferitogli di R. commissario della Camera predetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dal comm. Carlo Sarauw dall'ufficio di R. commissario per la Camera di commercio ed arti di Messina; ed in sua vece è nominato il cav. Pietro Ilardi.

Art. 2.

Il predetto cav. Ilardi resterà in carica fino a tutto settembre 1909.

Art. 3.

Le elezioni della nuova rappresentanza collegiale

della Camera predetta avranno luogo il giorno 19 settembre prossimo; e l'insediamento dei nuovi consiglieri si effettuerà il giorno 30 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 16 maggio 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento).

SIRE!

In seguito alle elezioni parziali del luglio 1908, il Consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo si trovò nell'impossibilità di funzionare regolarmente, essendo diviso in due parti uguali di numero.

Vani essendo riusciti i tentativi fatti e più volte ripetuti per ottenere un accordo, altro rimedio non resta, per risolvere l'anormale situazione e dar corso ai numerosi e importanti affari da tanto tempo sospesi, che lo scioglimento del Consiglio comunale, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 corrente.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Emilio Severini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1904, n. 393, modificato col R. decreto 24 gennaio 1907, n. 28;

Decreta:

Gli esami scritti pel conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 agosto prossimo venturo presso tutte le prefetture del Regno, eccettuate quelle di Messina e Reggio Calabria.

Per gli aspiranti appartenenti a queste provincie la sede degli esami è fissata rispettivamente a Catania e Cat[illegible] [illegible] non preferiscano sostenerli presso altre prefetture.

Roma, addì 24 maggio 1909.

Il ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 15 aprile 1909:

Luzi cav. Giuseppe, tenente a disposizione del Ministero degli affari esteri, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 18 marzo 1909.

Con R. decreto del 6 maggio 1909:

Barberis cav. Raffaello, colonnello comandante legione Verona, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 27 maggio 1909.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 aprile 1909:

Beldi Francesco, capitano 29 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Pozzo Carlo, capitano in aspettativa speciale — Barcherini Tito, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 25 aprile 1909:

Brotti cav. Achille, tenente colonnello 89 fanteria — Latil cav. Luigi, capitano 5 id. — Nannini Antonio, id. 3 id., collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 25 aprile 1909.

Con R. decreto del 2 maggio 1909:

Bizzi Vittorio, capitano 8 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 13 maggio 1909.
Cornelli Carlo, id. 80 id., id. id. id. dal 13 id.
Napoli Giuseppe, id. 64 id., id. id. id. dal 17 id.
Somma Carlo, sottotenente 30 id., rimosso dal grado e dall'impiego, dal 2 maggio 1909.

Con R. decreto del 9 maggio 1909:

Venci Giuseppe, capitano 87 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Rettificato il cognome dei seguenti ufficiali come risulta appresso a ciascuno di essi:

De Martino Gennaro, capitano 75 fanteria, de Martino Gennaro.
Salamone Felice, tenente R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, Salomone Felice.

Con R. decreto del 16 maggio 1909:

Castellani Angelo, id. in aspettativa, richiamato in servizio, dal 17 maggio 1909.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 6 maggio 1909:

Cavriani dei marchesi Massimiliano, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 21 maggio 1909.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto 4 aprile 1909:

Giannini cav. Carlo, capitano 13 artiglieria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 2 maggio 1909.

Con R. decreto del 2 maggio 1909:

Polese Giovanni, tenente 2 artiglieria fortezza, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 9 maggio 1909:

Arnaldi nobile e conte Palatino cav. Antonio, tenente colonnello a disposizione, promosso colonnello e nominato comandante 3 artiglieria fortezza.

Arma del genio.

Con R. decreto del 6 maggio 1909:

Emanuele Umberto, tenente in aspettativa per motivi di famiglia dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente, dal 3 maggio 1909 ed inscritto con lo stesso grado e con anzianità 8 dicembre 1900 nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Totaro-Fila Raffaele, id. id. id., id. id. id. dal 6 maggio 1909 ed inscritto collo stesso grado e con anzianità 9 ottobre 1898 nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 25 aprile 1909:

Leoni cav. Valerio, capitano distretto Roma, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda dal 25 aprile 1909.

Con R. decreto del 2 maggio 1909:

Caltabiano cav. Tommaso, capitano distretto Catania, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 29 maggio 1909.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 28 marzo 1909:

Fregni cav. Arnaldo, tenente colonnello medico direttore ospedale Perugia, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età dal 3 aprile 1909.

Con R. decreto del 4 aprile 1909:

Paoletti Verecondo, sottotenente medico ospedale Savigliano, collocato a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Con R. decreto del 15 aprile 1909:

Pesadori cav. Egidio, tenente colonnello medico direttore ospedale Brescia, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 20 aprile 1909.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 4 ottobre 1908:

Livi Zeffirino, capitano commissario in aspettativa per sospensione dall'impiego, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 31 dicembre 1905 relativo al collocamento a riposo dell'anzidetto capitano commissario.

Con R. decreto del 21 gennaio 1909:

Livi Zeffirino, capitano commissario in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 1° febbraio 1906, con anzianità 7 gennaio 1903.

Con R. decreto del 28 gennaio 1909:

Livi Zeffirino, capitano direzione commissariato II corpo armata, collocato a riposo, per anzianità di servizio dal 16 febbraio 1906 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 7 febbraio 1909:

I seguenti tenenti del corpo contabile militare, i quali hanno compiuto con successo il corso speciale di commissariato, sono nominati capitani commissari, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni dal 1° febbraio 1909:

Mazio Enrico — Del Gobbo Emilio.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 6 maggio 1909:

Pugliese Vincenzo, tenente contabile 49 fanteria, promosso capitano contabile con anzianità 31 marzo 1909.

Con R. decreto del 23 maggio 1909:

Zaccone, cav. Rodolfo, tenente colonnello contabile comando corpo stato maggiore, promosso colonnello contabile e nominato direttore ufficio d'amministrazione personali militari vari.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 15 aprile 1909:

Lisandrelli cav. Pompeo, capitano veterinario 1° artiglieria campagna, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 12 maggio 1909.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 6 maggio 1909:

Pellicciante cav. Eugenio, primo segretario di 1ª classe — Iannelli cav. Marcantonio, id. 1ª id. — Rovetti dott. cav. Gaetano, id. 1ª id. — Vocino dott. cav. Giovanni, id. 1ª id. (a riposo), cessa dal 1° luglio 1908 l'assegno personale di L. 250 annue, loro attribuito con R. decreto 5 luglio 1908.

Farmacisti militari.

Con decreto Ministeriale del 29 marzo 1909:

Rolla Francesco, farmacista di 2ª classe, ospedale Novara, promosso alla 1ª classe.

Disegnatori.

Con R. decreto del 15 aprile 1909:

Roggier Antonio, disegnatore di 1ª classe, promosso disegnatore capo di 3ª classe dal 16 aprile 1909.

Con decreto Ministeriale del 16 aprile 1909:

Pasteris Angelo, disegnatore di 2ª classe, promosso alla 1ª classe dal 1° aprile 1909.

Visconti Alessandro, id. 3ª id., id. alla 2ª id. dal 1° id.

Ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 25 aprile 1909:

Sorio Benedetto, ufficiale d'ordine di 3ª classe, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° giugno 1909.

Con R. decreto del 6 maggio 1909:

Paris Niccola, ufficiale d'ordine di 3ª classe, rettificato il nome come appresso: Paris Nicola.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 18 febbraio 1909:

Tripi Paolino, sottufficiale del R. esercito con 12 anni di servizio, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe dei magazzini militari, dal 1° gennaio 1909.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 20, dal 10 al 16 maggio 1909.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 10 al 16 maggio 1909	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Asti	Castigliole d'Asti	bovina	1	—	1	—	1	—
	Arezzo	Arezzo	Foiano della Chiana	»	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Belluno	Belluno	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Mel	»	1	—	1	—	1	—
	Benevento	»	Castelpoto	»	1	—	1	—	1	—
	Bergamo	»	Tolgate	»	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Brescia	Brescia	»	3	—	3	—	3	—
	»	»	Flero	»	1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Oristano	Cuglieri	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Pau	»	1	—	1	—	1	—
	Caserta	Sora	Brocco	»	1	—	1	—	1	—
	Cosenza	Cosenza	Acri	equina	—	1	—	—	1	—
	»	Rossano	Rossano	»	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Alba	Sommariva Bosco	bovina	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Modena	»	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Spoleto	Cascia	»	1	—	7	—	7	—
	»	»	Spoleto	»	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Matera	Croco	ovina	1	—	41	—	41	—
	Sassari	Nuoro	Bitti	»	1	—	3	—	3	—
	Sondrio	Sondrio	Morbegno	bovina	1	—	1	—	1	—
					21	1	69	—	70	—
Carbonchio sintomatico	*Belluno*	Pieve di Cad.	Santo Stefano	bovina	1	—	1	—	1	—
					1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 10 al 16 maggio 1906	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Felizzano	bovina	—	6	—	6	—	—
	»	Acqui	Strevi	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Castelnuovo Belbo	»	1	—	2	—	—	2
	»	Novi Ligure	Arquata Scrivia	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	Serravalle Scrivia	»	—	10	—	—	—	10
	Ancona	Ancona	Senigallia	ovina	1	—	1	—	—	1
	»	»	Montemarciano	»	—	18	—	—	1	17
	Bergamo	Bergamo	Berzo San Fermo	bovina	1	—	4	—	—	4
	Bologna	Bologna	Bologna	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Crevalcore	»	1	8	2	—	—	10
	»	»	Castelfranco	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Castenago	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	San Lazzaro S.	»	2	—	16	15	—	1
	Brescia	Brescia	Flero	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Montichiari	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Remedello Sopra	»	—	12	—	—	—	12
	»	Verolanuova	Alfianello	»	1	—	36	—	—	36
	»	»	Manerbio	»	—	15	—	15	—	—
	Cremona	Cremona	Cà dei Stefani	»	—	27	—	27	—	—
	»	»	Cappella P.	»	—	38	—	33	—	—
	»	»	Casalbuttano	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Castelverde	»	1	53	32	—	—	85
	»	»	Cella Dati	»	—	92	—	92	—	—
	»	»	Cingia dei Botti	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Isola D.	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Soresina	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Spinadesco	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Volongo	»	—	15	—	—	—	15
	»	Croma	Capergnanica	»	—	25	—	25	—	—
	»	»	Pandino	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Soncino	»	—	20	—	—	—	2[illegible]
	»	»	Vailate	»	—	30	—	—	—	3[illegible]
	»	Casalmaggiore	Solarolo R.	»	—	6	—	—	—	[illegible]
	»	»	Vho	»	1	—	2	—	—	[illegible]
	»	»	Voltido	»	—	8	—	—	—	[illegible]
	Cuneo	Mondovì	Dogliani	»	3	5	9	—	—	1[illegible]
	»	»	Lesegno	»	2	11	2	1	—	1[illegible]
	»	»	Marsaglia	»	—	5	—	—	—	[illegible]
	»	»	Monesiglio	»	—	7	—	5	—	[illegible]

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 maggio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cuneo*	Mondovì	Mombarcaro . . .	bovina	—	5	—	—	—	5
	»	»	Mombasiglio	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Mondovì	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Murazzano	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Prunetto	»	—	5	—	—	—	5
	Ferrara	Cento	Sant'Agostino . . .	»	1	32	11	27	—	16
	Forlì	Cesena	Cesena	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	San Mauro	»	1	—	1	—	—	1
	»	Rimini	Sant'Arcangelo . .	»	3	—	3	—	—	3
	Genova	Albenga	Albenga	»	—	1	—	—	—	1
	»	Chiavari	Sestri Levante . .	»	—	4	—	—	4	—
	»	Savona	Savona	»	—	3	—	—	—	3
	Mantova	Asola	Castelgoffredo . . .	»	1	-	13	—	—	13
	»	Castiglione St.	Cevriano	»	1	—	15	—	—	15
	»	Bozzolo	Redondesco	»	1	—	25	—	—	25
	»	Gonzaga	S. Benedetto Po . .	»	—	12	—	12	—	—
	Milano	Milano	Melzo	»	—	3	—	—	—	3
	Modena	Mirandola	Mirandola	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Medollo	»	1	—	3	—	—	3
	»	Modena	Bomporto	»	—	10	—	5	—	5
	»	»	Modena	»	—	17	7	—	—	24
	»	»	Maranello	»	—	—	6	—	—	6
	»	»	Nonantola	»	—	4	—	4	—	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Fontanello	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Fontevivo	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Nauto	»	1	—	8	—	—	8
	»	»	Roccabianca . . .	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	San Secondo P. . .	»	—	6	—	6	—	—
	»	Parma	Colorno	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Cortile San Mart. .	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Parma	»	2	—	3	—	—	3
	»	»	S. Lazzaro Parm. .	»	1	18	6	18	—	6
	»	»	Vigetto	»	—	12	—	—	—	12
	Pavia	Pavia	Ferrera Erb. . . .	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Torre Vecchia . . .	»	—	9	—	—	—	9
	»	Mortara	Vigevano	»	—	27	—	—	—	27
	Piacenza	Piacenza	Calendasco.	»	—	17	—	17	—	—
	Ravenna	Lugo	Bagnacavallo . . .	»	1	—	4	—	—	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 maggio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Torino*	Pinerolo	Cantalupo	bovina	—	7	—	7	—	—
	»	»	Frossasco	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	S. Pietro V. L. . .	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Scalenghe	»	—	16	—	16	—	—
	»	Torino	Baldissero.	»	—	2	—	—	—	2
	Treviso	Oderzo	Ponte di Piave . .	»	2	2	6	8	—	—
					38	761	255	402	5	609
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morva e farcino	*Chieti*	Lanciano	Lanciano	equina	—	1	—	—	1	—
	Forlì	Forlì	Meldola	»	—	4	—	—	—	4
	Genova	Genova	Genova	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Quarto a Mare . .	»	—	1	—	—	1	—
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	»	1	—	1	—	1	—
	Lecce	Lecce	Galatina	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Leverano	»	1	—	1	—	1	—
	Padova	Padova	Padova	»	1	—	2	—	—	2
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	19	—	—	—	19
	Pisa	Pisa	Pisa	»	1	—	1	—	1	—
	Udine	Cividale	San Pietro	»	1	—	1	—	—	1
	Vicenza	Vicenza	Vicenza	»	—	3	—	—	—	3
	»	Bassano	Bassano	»	1	—	1	—	—	1
					8	28	9	—	7	30
Vaiuolo ovino e caprino	*Sassari*	Nuoro	Orosei	bovina	1	—	1	1	—	—
					1	—	1	1	—	—
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 maggio	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Aquila*	Aquila	**Aquila**	equina	—	9	—	—	—	9
	»	Avezzano	**Collarmele**	»	—	5	—	—	—	5
	»	Aquila	**Aquila**	ovina	1	14	—	11	—	—
	»	»	**Collepietro**	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	**Lucoli**	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	**Prata Ansidonia** . .	»	—	17	—	—	—	17
	»	»	**Pizzoli**	»	1	—	79	—	—	79
	»	Avezzano	**Bisegna**	»	—	308	—	—	—	308
	»	Cittaducale	**Borgocollefegato** .	»	1	271	197	—	—	468
	»	»	**Fiamignano**	»	—	35	—	—	—	35
	»	Sulmona	**Castel di Sangro** . .	»	1	—	17	—	—	17
	Avellino	Ariano	**Casalbore**	»	—	36	—	4	—	32
	Bari	Altamura	**Gravina**	»	—	170	—	170	—	—
	»	»	»	equina	—	1	—	—	—	1
	Caltanissetta	Caltanissetta	**Acquaviva Platani** .	caprina	2	—	5	—	—	5
	Foggia	Foggia	**Lucera**	ovina	—	1500	—	—	—	1500
	»	Bovino	**Troia**	»	—	540	—	—	—	540
	»	»	**Acoli Satriano** . .	»	—	270	—	—	—	270
	»	»	**Castelluccio Lauri** .	»	—	249	—	—	—	249
	»	San Severo	**S. Marco in Lamis** .	»	—	194	—	—	—	194
	Girgenti	Girgenti	**Raffadali**	caprina	—	10	—	—	—	10
	Lecce	Taranto	**Castellaneta** . . .	ovina	—	152	—	57	—	95
	Perugia	Spoleto	**Spoleto**	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	**Montefalco**	»	—	166	—	—	8	158
	Potenza	Matera	**Ferrandina**	»	—	160	—	160	—	—
	»	»	**Montescaglioso** . .	»	—	1220	—	—	—	1220
	Roma	Frosinone	**Piperno**	»	—	90	—	—	—	90
	»	Roma	**Palombara Sabina** .	»	—	465	—	—	—	465
	»	»	**Rignano Flaminio** .	»	—	270	—	—	—	270
	»	»	**Roma**	»	—	1100	—	—	—	1100
	»	»	**Tivoli**	»	—	1058	—	—	—	1058
	»	Viterbo	**Ischia di Castro** . .	»	—	510	—	—	—	510
	»	»	**Montefiascone** . . .	»	—	57	—	—	—	57
	»	»	**Vetralla**	»	—	160	—	—	—	160
					6	**9124**	**298**	**405**	**8**	**9009**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 maggio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Faleriano	—	—	3	—	2	1	—
	»	»	Sassoferrato	—	—	3	—	3	—	—
	»	»	Genga	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Arcevia	—	—	4	—	2	2	—
	»	»	Ostra Vetere	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	Montecarotto . . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sinigallia	—	—	1	—	1	—	—
	Aquila	Aquila	Lucoli	—	1	—	5	—	5	—
	»	Avezzano	Pereto	—	1	—	6	—	6	—
	»	»	Tagliacozzo	—	1	—	5	—	4	1
	»	Cittaducale	Antrodoco	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Borgovelino	—	2	1	3	—	2	2
	»	»	Castel Sant'Angelo .	—	3	12	11	3	10	10
	»	»	Fiamignano	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Petrella Salto . . .	—	—	20	—	—	—	20
	»	Sulmona	Borrea	—	1	—	3	—	3	—
	»	»	Castel di Sangro . .	—	2	—	8	—	3	5
	»	»	Pescocostanzo . . .	—	3	—	7	—	—	7
	»	»	Roccaraso	—	—	2	—	—	—	2
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	3	—	3	—	—
	Ascoli Piceno	Fermo	San Vittorio in M. .	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Montefalcone App. .	—	—	3	—	—	—	3
	»	Ascoli	Roccafluvione . . .	—	—	14	—	—	—	14
	»	»	Carassai	—	2	—	2	—	1	1
	Bergamo	Bergamo	Madonne	—	—	2	—	—	—	2
	»	Treviglio	Calcio	—	—	1	—	—	1	—
	Bologna	Bologna	Anzola Emilia . . .	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Bazzano	—	—	6	10	—	1	15
	»	»	Castel Maggiore . .	—	—	3	—	—	—	[illegible]
	»	»	Pianoro	—	—	1	—	—	—	[illegible]
	Brescia	Chiari	Urago d'Oglio . . .	—	—	13	—	—	13	—
	»	Brescia	Visano	—	—	15	—	—	15	—
	Campobasso	Larino	Larino	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Montelongo	—	—	1	—	—	—	
	Caserta	Formia	Ausonia	—	—	5	—	—	—	
	»	Piedimonte d'A	Ciorlano	—	1	6	2	—	—	
	Catanzaro	Nicastro	Cicala	—	—	—	18	4	9	
	»	Catanzaro	Satriano	—	3	—	6	—	6	—
	»	»	Olivadi.	—	—	9	—	—	1	
	»	Monteleone	Basà	—	—	61	—	30	31	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 maggio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Cosenza*	Cosenza	Cerisano	—	1	3	17	—	5	15
	»	»	Rogiano	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Torano C.	—	—	12	—	—	—	12
	»	Castrovillari	Santa Caterina Alb.	—	4	12	10	3	6	13
	Cuneo	Mondovì	Mondovì	—	—	40	—	—	1	39
	»	Saluzzo	Barge	—	—	4	—	—	—	4
	Ferrara	Cento	Pieve di Cento . .	—	—	1	—	—	1	—
	Foggia	San Severo	Torremaggiore . . .	—	1	—	3	—	1	2
	»	Bovino	Segato	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Celle San Vito . . .	—	1	—	1	—	1	—
	Forlì	Cesena	Cesena	—	9	19	18	19	10	8
	»	»	Mercato Saraceno .	—	7	6	10	—	3	13
	»	»	Montiano	—	1	—	2	—	1	1
	»	»	San Mauro.	—	1	—	2	—	1	1
	»	»	Borghi.	—	1	—	2	—	1	1
	»	Rimini	Rimini	—	—	12	—	12	—	—
	Grosseto	Grosseto	Arcidosso	—	—	5	—	—	5	—
	»	»	Campagnatico . .	—	2	—	10	—	4	6
	Macerata	Camerino	Camerino	—	—	9	—	1	2	6
	»	»	Visso	—	—	10	—	—	—	10
	»	Macerata	Macerata	—	1	—	1	—	—	1
	Mantova	Gonzaga	Luzzara	—	—	21	—	—	—	21
	»	»	Motteggiana . . .	—	—	49	—	—	—	49
	»	»	Quistello.	—	—	49	—	—	—	49
	»	Viadana	Viadana	—	—	19	—	—	—	19
	Modena	Mirandola	Mirandola	—	1	—	4	—	2	2
	Parma	Borgo San D.	Borgo San Donnino	—	1	—	4	—	—	4
	»	»	Busseto	—	—	28	—	18	—	10
	»	»	Salsomaggiore . . .	—	—	23	—	—	7	16
	»	»	San Secondo P. . .	—	—	11	—	11	—	—
	»	Parma	Collecchio	—	—	4	—	3	1	—
	»	»	Vigatto.	—	—	33	—	—	—	33
	Perugia	Perugia	Perugia	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Baschi.	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Massa Martana . .	—	—	6	—	1	5	—
	»	»	Collazzone	—	2	—	7	—	5	2
	»	»	Bastia	—	1	—	8	—	1	7
	»	»	Corciano.	—	1	—	2	—	2	—

MALATTIA	PROVINCIA	COMUNE	CIRCONDARIO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 maggio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Perugia*	Rieti	Rieti	—	3	1	4	1	2	2
	»	»	Poggio Fidoni	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Collalto Sabino	—	1	4	2	—	2	4
	»	»	Contigliano	—	10	10	20	—	16	14
	»	Spoleto	Preci	—	2	5	3	—	2	6
	»	»	Gualdo Cattaneo	—	2	—	9	—	2	7
	»	Terni	Amelia	—	1	12	16	—	5	23
	»	»	Azzone	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Ferentillo	—	—	5	—	—	1	4
	Pesaro Urb.	Urbino	Montegrimano	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Peglio	—	1	2	4	—	—	6
	»	»	Carpegna	—	—	15	—	4	3	8
	»	»	Piandimeleto	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Macerata Feltria	—	2	—	9	—	—	9
	»	»	Mercatino Tol.	—	2	—	6	—	4	2
	Piacenza	Fiorenzuola A	San Pietro in Cerro	—	—	4	—	—	—	4
	Pisa	Pisa	Peccioli	—	1	—	2	—	2	—
	Potenza	Potenza	Missanello	—	3	—	5	—	5	—
	Reggio Emil.	Guastalla	Guastalla	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Novellara	—	—	1	—	—	—	1
	»	Reggio Emilia	Albinea	—	—	9	—	—	2	7
	»	»	Casalgrande	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Reggio Emilia	—	—	7	—	3	—	4
	Roma	Frosinone	Amaseno	—	—	18	—	4	6	8
	»	Roma	Palestrina	—	—	4	—	—	—	4
	»	Velletri	Cori	—	2	3	15	—	10	8
	»	»	Roccamassima	—	—	6	—	—	2	4
	»	»	Norma	—	1	—	3	—	1	2
	»	Viterbo	Fabrica di Roma	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Farnese	—	1	11	3	—	—	14
	»	»	Roccalvecce	—	—	1	—	—	—	1
	Salerno	Salerno	Giffoni V. P.	—	1	7	—	—	1	6
	Siena	Siena	Chiusdino	—	1	2	1	2	—	1
	»	Montepulciano	Torrita	—	—	3	—	—	—	3
	Torino	Torino	Carmagnola	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Piossasco	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Torino	—	1	—	6	—	3	3
	Udine	Udine	Udine	—	1	—	1	—	1	—
					95	758	301	131	259	639

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 maggio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rabbia	*Bari*	Bari	Bari	canina	—	—	1	—	1	—
	»	»	Turi	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Putignano	bovina	—	—	8	—	—	8
	Belluno	Belluno	Belluno	canina	—	—	1	—	—	1
	Catania	Catania	Catania	»	—	—	1	—	—	1
	»	Acireale	Riposto	»	—	—	2	—	—	2
	Cuneo	Cuneo	Centallo	suina	—	1	2	—	—	3
	»	Mondovì	Dogliani	bovina	—	1	—	—	—	1
	Forlì	Cesena	Savignano	canina	—	2	—	—	—	2
	Palermo	Termini	Castronovo	bovina	—	—	1	—	1	—
	Roma	Roma	Marino	canina	—	1	—	—	—	1
		»	Palestrina	»	—	—	4	—	—	4
	»	»	Roma	»	—	—	1	—	1	—
					—	5	23	—	3	25
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Aquila	Scoppito	caprina	—	365	—	200	—	165
	»	Cittaducale	Petrella Salto	ovina	—	4	4	1	—	7
	Perugia	Spoleto	Preci	caprina	1	—	170	—	—	170
	Roma	Roma	Poli	ovina	—	15	—	—	—	15
	»	»	Leprignano	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Moricone	»	—	810	—	—	—	810
	»	Velletri	Cori	»	1	13	25	7	—	31
	»	»	Norma	»	—	41	—	—	—	41
					2	1268	199	208	—	1259

RIEPILOGO

Malattia	Specie	Stalle o mandrie	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	20	—	28	—	28	—
	ovina	1	—	41	—	41	—
	equina	—	1	—	—	1	—
		21		69	—	70	—
Carbonchio sintomatico	bovina	1	—	1	—	1	—
Afta epizootica	bovina	37	761	254	402	5	608
	ovina	1	—	1	—	—	1
		38	761	255	402	5	609
Morva e farcino	equina	8	28	9	—	7	30
Vaiuolo ovino e caprino	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo bovino	bovina	1	—	1	1	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—

Segue RIEPILOGO

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
			precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 10 al 16 maggio 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rabbia	canina	—	3	12	—	2	13
	bovina	—	1	9	—	1	9
	suina	—	1	2	—	—	3
		—	5	23	—	8	25
Rogna	ovina	4	9099	293	405	8	9069
	caprina	2	10	5	—	—	15
	equina	—	15	—	—	—	15
		6	9124	298	405	8	9099
Malattie infettive dei suini	suina	95	758	801	181	259	609
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	1	903	29	8	—	924
	caprina	1	365	170	200	—	335
		2	1268	199	208	—	1259

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

AUSTRIA — *Dal 12 al 19 maggio 1909.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	6	30
Carbonchio ematico	14	15
Pleuropolmonite **essudativa dei** bovini	—	—
Moccio o farcino	8	10
Vaiuolo	—	—
Rogna dei cavalli	51	75
Id. delle pecore	4	5
Id. delle capre	10	17
Carbonchio sintomatico	4	4
Mal rossino dei suini	53	67
Peste e setticemia dei suini	129	298
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei solipedi	55	70
Id. id. dei bovini	28	110
Colera degli uccelli	13	105
Peste dei polli	—	—
Rabbia	44	47

In questo periodo di tempo in tutti i regni e paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* o di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

ISTRIA — *Dal 15 al 22 maggio 1909*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Colera degli uccelli	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Rogna	6	10	10
Mal rossino	3	4	4
Peste suina	11	91	102
Moccio equino	—	—	—

SERBIA — *Dal 1° all'8 maggio 1909.*

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	—	—	—	—
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia	2	2	2	2
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

REGNO DI UNGHERIA.

(B. n. 20).

a) UNGHERIA — *Dal 12 al 19 maggio 1909.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	217	273
Rabbia	344	356
Moccio e farcino	67	73
Afta epizootica.	4	5
Vaiuolo ovino	17	30
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	68	69
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	24	90
Rogna degli equini.	206	488
Id. delle pecore.	51	251
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	11	11
Risipola dei suini (mal rossino). . .	294	393
Setticemia dei suini	383	1434

b) CROAZIA E SLAVONIA — *Dal 5 al 12 maggio 1909.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	15	30
Rabbia	3	3
Moccio equino	4	5
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini.	0	22
Id. id. dei bovini.	2	14
Rogna degli equini	18	42
Id. delle pecore.	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino). . .	9	48
Setticemia dei suini	37	220

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

SVIZZERA — *Dal 10 al 16 maggio 1909.*

(B. n. 19).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	4	4	—	4	4
Carbonchio ematico	3	3	—	4	4
Afta epizootica	1	4	7	106	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	8	14	16	164	27
Rabbia	—	—	—	—	—

SVIZZERA — *Dal 17 al 23 maggio 1909.*

(B. n. 20).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	4	9	—	12	12
Carbonchio ematico.	3	3	—	3	3
Afta epizootica	2	6	7	109	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	5	8	8	139	14
Rabbia	1	1	—	1	1
Rogna	—	—	—	—	—

BULGARIA — *Dal 29 aprile al 7 maggio 1909* — (B. n. 15).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	5	6
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	5	5
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini .	1	1
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Moccio equino	3	3
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	1	1

BULGARIA — *Dal 7 al 14 maggio 1909.*
(B. n. 16).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	1	1
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	2	2
Id. del cavallo	5	5
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini.	—	—
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Moccio equino	1	1
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che il certificato di rendita mista del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 464 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 37.50 al nome di Zanetti Antonia *fu Francesco*, vedova Risoli Leonardo, domiciliata in Brugnato (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Zanetti Antonia, fu *Giovanni Battista*, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 477,825 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, (corrispondente al n. 1,383,061 dell'ex consolidato 5 0[0) per L. 1623.75 al nome di Collender *Estelle* fu Ugo, moglie di Marotta Alfredo domiciliato in Portici (Napoli), vincolata per dote della titolare, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Collender *Giulia-Estelle* fu Ugo, moglie di Marotta Alfredo, domiciliata in Portici (Napoli), ecc., c. s., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0 n. 393,148 di iscrizione (corrispondente a quella n. 1,284,596 di L. 335 del consolidato 5 0[0) per L. 251.25 al nome di *Prozzi Rosaria* fu Antonio moglie di Cutillo Felice, domiciliata a Solopaca (Benevento), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dei richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Prozzo Maria-Rosaria* fu Antonio, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio).*
Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° giugno, in L. 100.62.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

31 maggio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	105.00 79	103.73 79	104.04 79
3 1/2 % *netto*	104.66 87	102.91 87	103.21 04
3 % *lordo*	72.20 83	71.00 83	71.80 81

CONCORSI

IL PREFETTO

presidente del Consiglio provinciale scolastico di Siena

RENDE NOTO:

È aperto dal 15 giugno al 15 luglio il concorso a n. 1 posti gratuiti governativi, da conferirsi da S. E. il signor ministro dell'istruzione pubblica, per sordomuti di ambo i sessi, nel R. Istituto Pendola in Siena.

Per l'ammissione al concorso i postulanti dovranno presentare la domanda corredata dei seguenti documenti:

1° fede di nascita comprovante l'età non minore di 8 anni compiti, nè maggiore di 12;

2° attestato medico constatante la buona salute e l'attitudine dell'alunno all'istruzione. (Si avverte che l'ammissione definitiva di chi ha conseguito l'alunnato non può aver luogo se non dopo che il medico abbia riempito un modulo informativo trasmesso per cura della Direzione alla famiglia del sordomuto beneficato, e dopo il giudizio che sulle condizioni fisiche, intellettuali e morali di questo presentato alla Direzione sarà emesso da una Commissione composta del direttore, dei maestri e del sanitario del Convitto);

3° fede di vaccinazione;

4° certificato di miserabilità e stato di famiglia.

La durata dell'alunnato è di anni 7.

Le domande e i certificati (in carta libera) dovranno essere inviati alla Direzione del R. Istituto Pendola in Siena entro il tempo utile sopra indicato.

Consiglio scolastico provinciale di Padova

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso a posti gratuiti e semigratuiti vacanti durante l'anno scolastico 1909-910 presso il R. Istituto femminile di Montagnana.

I posti gratuiti e semigratuiti sono conceduti alle fanciulle civili, avuto riguardo alle particolari benemerenze dei loro genitori, alla condizione ristretta di loro fortuna ed all'esito di un esame speciale, e vengono conferiti dal Consiglio scolastico provinciale sopra proposta del Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dal padre o da chi rappresenta legalmente l'aspirante, sarà presentata al presidente del Consiglio direttivo in Montagnana coi seguenti documenti:

a) la fede di nascita della concorrente;

b) un certificato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione;

c) lo stato di famiglia;

d) una dichiarazione della Giunta Municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa;

e) un certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede;

f) un certificato degli studi compiuti dalla concorrente;

g) obbligazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte dallo statuto e regolamento (e art. 28 statuto);

h) documenti atti a comprovare le particolari benemerenze dei genitori e tutti gli altri coi quali la concorrente credesse di convalidare la propria domanda (c art. 40 statuto).

Il limite di età per il concorso è dai sei ai dodici anni da calcolarsi al 30 settembre dell'anno in corso.

Per norma si trascrivono gli articoli dello statuto organico al riguardo della concessione dei posti di favore:

Art. 38. — I posti di favore sono conceduti alle fanciulle di famiglie di condizione civile, avuto riguardo alle particolari benemerenze dei loro genitori, alla condizione ristretta di loro fortuna e all'esito di un esame speciale.

I posti di favore vengono conferiti, sopra proposta del Consiglio direttivo, dal Consiglio scolastico provinciale.

Art. 39. — Gli avvisi di concorso ai posti di favore sono pubblicati, nel mese di giugno di ciascun anno, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione e in quello della Provincia.

Art. 40. — le domande per l'ammissione al concorso ai posti di studio sono indirizzate al Consiglio direttivo, e devono essere corredate dai documenti richiesti dal presente avviso.

Art. 41. — Scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso per la presentazione delle domande, il Consiglio direttivo trasmette tutti gli atti del concorso al Consiglio scolastico provinciale, insieme col processo verbale degli esami di concorso e con una relazione motivata contenente le proposte sull'ammissibilità delle concorrenti.

Art. 42. — Per conservare il posto di favore bisogna meritare la approvazione dell'esame di promozione.

L'alunna che gode un posto di favore e non è promossa per deficenza di voti, o non ottiene la sufficienza nei voti per la condotta, può perdere il beneficio in seguito a deliberazione del Consiglio direttivo.

Le alunne che godono un posto di favore, non possono ripetere volontariamente alcun anno scolastico.

L'alunna che ottiene un posto di favore lo conserva, quando non lo demeriti, per tutto il corso educativo.

Tanto la domanda quanto i documenti dovranno essere in bollo a termini di legge (cent. 50), quello alla lettera *g* (L. 1).

Le istanze dovranno essere presentate non più tardi del 30 giugno prossimo venturo.

Chi desiderasse ulteriori informazioni potrà rivolgersi direttamente al Consiglio direttivo in Montagnana.

Padova, 11 maggio 1909.

Il prefetto presidente
Ceccato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 31 maggio 1909

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

FABRIZI, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Giuramento di senatori.

Introdotto dai senatori Di Terranova e Levi, presta giuramento il senatore Bracci-Testasecca.

Introdotto dai senatori Di Prampero e Di Broglio, presta giuramento il senatore Minesso.

Comunicazione.

PRESIDENTE, annuncia che la votazione fatta in Comitato segreto è risultata favorevole alla validità dei titoli per la nomina del senatore Filì-Astolfone, il quale pertanto è ammesso alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE, avverte che sono state presentate alla presidenza, dalla Commissione di finanze, le relazioni sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-910 » e sul disegno di legge: « Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885 sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 ».

I due disegni di legge sono stati iscritti all'ordine del giorno di oggi.

VERONESE, presenta la relazione sul disegno di legge: « Ampliamento del palazzo ad uso delle poste e dei telegrafi e telefoni in Milano ».

Giuramento di senatori.

Introdotto dai senatori Biscaretti e Fabrizi, presta giuramento il senatore Lucca.

Introdotto dai senatori Inghilleri e Cannizzaro, presta giuramento il senatore Fili-Astolfone.

Nomina di Commissione

PRESIDENTE, annunzia che a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge sulle antichità e belle arti, ha nominato i senatori Bodio, Colonna F., Odescalchi, Sacchetti e Tassi.

Presentazione di disegni di legge.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, presenta il disegno di legge: « Convenzione per l'ampliamento e la manutenzione della rete telegrafica sottomarina ».

CARCANO, ministro del tesoro, presenta due disegni di legge per « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli degli stati di previsione per la spesa dei Ministeri delle finanze e della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885, sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908 » (n. 29).

PRESIDENTE, dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Non avendo luogo discussione, il progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi approvato per alzata e seduta, e degli altri approvati nella precedente tornata.

Si lasciano le urne aperte.

Approvazione di disegni di legge.

FABRIZI, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge, i quali sono successivamente approvati senza discussione, e rinviati allo scrutininio segreto:

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 (n. 33, articoli 2).

Maggiori assegnazioni per L. 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (n. 28, articolo unico e tabella).

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della maggiore assegnazione di L. 1,700,000 sul bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 per la spedizione in Cina » (n. 25).

FABRIZI, segretario, dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

PIERANTONI. Osserva che il presente progetto impegna in pari tempo i Ministeri degli affari esteri, della marina e delle finanze.

Parla per dimostrare che questa spesa è inutile e può essere anche dannosa; ed inoltre per motivare il suo voto contrario al disegno di legge.

Ricorda le lotte della Francia e dell'Inghilterra contro la Cina, dirette allo scopo di far aprire i porti di quell' immenso impero ai loro commerci e di ottenere grandi privilegi.

Ricorda pure la prima spedizione fatta da quelle potenze, che degenerò in saccheggi ed orrori, i quali diminuirono la figura degli europei innanzi al mondo civile.

Parla poi della seconda spedizione occasionata da una aggressione alla scorta di un diplomatico, spedizione organizzata dall'Inghilterra e dalla Francia e che condusse al trattato del 1861 il quale stabilì importanti privilegi a favore di quelle nazioni.

Questi privilegi furono pretesi in seguito dagli altri Stati, e così finirono per sorgere nell'Impero cinese delle piccole repubbliche europee.

Nota quindi come l'Italia, fino allora estranea a questi avvenimenti, dopo il 1866, liberata la Venezia, pensò tra le altre cose ad un trattato che le garantisse privilegi in Cina.

Si sperava allora che la Cina potesse essere un centro di espansione alla nostra futura attività.

Ma, secondo l'oratore, ciò non può avvenire in Cina dove la razza bianca non tollera di adattarsi ad un lavoro servile, tanto che la statistica insegna come al più 500 nostri concittadini siano emigrati in quello sterminato impero.

Ciò posto, osserva non esservi per noi nessuna necessità di avere colà consoli e agenti diplomatici; ed essere rimaste affatto inutili le disposizioni del trattato del 1866 e le convenzioni che lo seguirono.

Venendo a tempi più vicini, ricorda l'insurrezione degli indigeni contro gl'inglesi, accusati di oltraggi alla religione, e l'avvenuta uccisione di un diplomatico europeo, nonchè di un segretario della Legazione giapponese.

Rammenta come questi fatti diedero luogo alla grande spedizione cui parteciparono molte nazioni ed anche l'Italia con un piccolo contingente.

Fu una spedizione che portò grandi rigori, e poi si addivenne a quel trattato di pace che fu la più grave offesa al sentimento di razza del paese, che impose alla Cina l'enorme indennizzo di 480 milioni e sanzionò altre gravezze.

Dopo ciò, ed essendovi il trattato che permette agli europei di proteggere altri europei, l'oratore si domanda: a che queste spese per armamenti navali? A che queste indennità speciali? È prudente fare spese di tal genere quando l'Italia è trepidante per la continuazione del pareggio del proprio bilancio?

Perchè ingolfarci in una politica che può convenire a tedeschi, ad americani, ad inglesi, i quali hanno colà colonie ed interessi che non hanno gli italiani?

Ricorda che fu solo ad essere contrario contro la tendenza manifestata da alcuni colleghi una volta di voler con la forza conquistare Tripoli; oggi pare che i fautori di quella tendenza si siano ricreduti e si contentino solo che altri non aspiri a quella terra.

Conchiude dichiarando che oggi, come sempre, egli ha parlato per dire il vero, mirando ad una politica obbiettiva.

CARCANO, ministro del tesoro. Osserva che il senatore Pierantoni ha ampliato la portata del disegno di legge; non si tratta di una alta questione di politica estera o che interessi la nostra marina.

Il disegno di legge è assai modesto; si può dire che sia di indole essenzialmente contabile.

Quindi non è il caso di esaminare se sia stata utile la politica delle potenze europee in Cina, e se convenga a noi per molti anni rimanervi.

Con questo disegno di legge non si fa che risarcire il Ministero della marina delle spese già fatte per la permanenza della squadra italiana in Cina.

La marina italiana ha molte benemerenze e l'intervento suo è stato utile non solo, ma ha causato anche legittime soddisfazioni alla patria; di più l'Italia ha ottenuto un risarcimento, come tutte le altre potenze, ed in conto di tale risarcimento va messa la spesa.

PIERANTONI. Domanda: Che cosa intende per squadra il ministro del tesoro?

Certo risulta che si sono fortificate tutte le Legazioni, e si è data la podestà a ciascuna Legazione di mantenere una guarnigione.

Si è fatta in Cina una trasformazione del diritto di legazione e si è formato un nuovo diritto internazionale il quale irrita ed eccita.

Non dubita che il progetto di legge sarà approvato; ma ha voluto avvertire della inutilità e dei pericoli della politica attuale in Cina.

Si deve studiare se nell'avvenire si potranno abbandonare queste occupazioni, contrarie agli interessi ed ai principî della buona politica.

BLASERNA, ff. di relatore. Si unisce al ministro del tesoro per pregare il senatore Pierantoni di non insistere nella sua opposizione al progetto di legge in discussione.

Rileva che l'Italia non può disinteressarsi della questione cinese; ed è evidente la necessità di tenere in Cina qualche nave e una piccola guarnigione per salvaguardare gl'interessi italiani, siano piccoli o grandi.

Conchiude pregando il Senato di voler dare il voto favorevole a questo modesto progetto di legge, anche in considerazione che la spesa è in gran parte sostenuta dal fondo dell'indennità che paga la Cina.

PIERANTONI. Replica che non crede modesto il progetto di legge, e perciò ha fatto le sue osservazioni.

Solo perchè si è associata in minime proporzioni alle altre potenze, non deve l'Italia necessariamente perseverare nella occupazione.

Accenna ad alcuni articoli del trattato di pace con la Cina, dicendo che sono dei veri eccessi.

Trova un vero antagonismo tra le continue dichiarazioni di aspirazioni alla pace ed i provvedimenti che ostacolano tali aspirazioni.

La discussione è chiusa.

L'articolo unico del progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, presenta la relazione sul progetto di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di L. 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 20).

Approvazione di disegni di legge.

FABRIZI, segretario. Dà successivamente lettura dei seguenti disegni di legge, i quali, senza discussione, sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto:

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-1908 (n. 21, articoli cinque);

Maggiori e nuove assegnazioni per L. 400,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909 (n. 26, articolo unico con tabella);

Maggiori assegnazioni per L. 57,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (n. 27, articolo unico).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

(I senatori segretari fanno la enumerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885 sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908:

Votanti	94
Favorevoli	86
Contrari	8

(Il Senato approva).

Concorso dello Stato nelle spese per l'VIII Esposizione internazionale d'arte moderna nella città di Venezia nel 1909:

Votanti	94
Favorevoli	88
Contrari	6

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910:

Votanti	94
Favorevoli	86
Contrari	8

(Il Senato approva).

Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie:

Votanti	94
Favorevoli	84
Contrari	10

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 16.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 31 maggio 1909

Presidenza del vice presidente FINOCCHIARO-APRILE.

La seduta comincia alle 14.5.

CIMATI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

SANTOLIQUIDO dichiara di non poter raccogliere gli attacchi personali, che ieri gli furono mossi circa la sua condotta di funzionario, poichè, come tale, deve soltanto render conto degli atti suoi al suo superiore diretto, il ministro dell'interno.

(Il processo verbale è approvato).

Interrogazioni.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo all'onorevole Rizzone circa l'ampliamento della stazione di Modica, dichiara che si è dovuto rettificare il primitivo progetto, ma che i nuovi studi sono ora compiuti.

Aggiunge che si darà principio all'esecuzione, tenendo conto della graduatoria di urgenza dei vari lavori necessari per la sistemazione della rete ferroviaria.

RIZZONE è soddisfatto e ringrazia.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'onorevole Rizzone circa i lavori della bonifica delle paludi di Sampieri e Spinasanta di Scicli.

Assicura che l'Amministrazione è animata dal fermo proposito di condurre a termine quell'importante bonifica, nonostante le vertenze insorte con le ditte-appaltatrici; vertenze, che determinarono una sospensione dei lavori.

RIZZONE ringrazia, augurandosi che siano al più presto rimossi gli ostacoli, i quali finora impedirono il proseguimento dei lavori.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'onorevole Natale Gallino circa il ritardo nel funzionamento della trazione elettrica sulla linea dei Giovi.

Rileva che il ritardo è avvenuto perchè fu necessario procedere alla rinnovazione del rivestimento della galleria ed alla sistemazione delle stazioni vicine; ed anche per l'eccessivo traffico, degli scorsi mesi. Assicura che entro l'anno i lavori potranno essere ultimati.

GALLINO prende atto dell'affidamento, augurandosi che non rimanga senza effetto.

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde all'on. Rattone, che chiede se, dopo la denuncia, da parte della Svizzera, della convenzione sanitaria, non ritenga necessario chiedere al Governo francese il permesso di transito del bestiame diretto alla zona neutra del Faucigny.

Annuncia che il Consiglio federale, dopo aver denunziato l'accordo vigente, si è dichiarato pronto ad iniziare trattative per una nuova convenzione. Intanto la convenzione è stata d'accordo prorogata di un anno.

In tale condizione di cose, per molte ragioni che enumera, il Governo ha creduto prematura l'adozione del provvedimento vagheggiato dall'interrogante.

RATTONE crede che l'adozione del provvedimento invocato gioverebbe ad ottenere dalla Svizzera migliori patti nella rinnovazione della convenzione.

ROSSI, sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, risponde all'on. Pala circa i ritardi nello sbarco della posta e dei passeggieri al molo di Golfo Aranci.

Dichiara che, in seguito alle insistenze del Ministero, la Navigazione generale ha stabilito che i piroscafi allorquando, per cagione del cattivo tempo, non possano accostare al molo di Golfo Aranci, sbarchino, invece, la posta e i passeggieri a Terranova Pausania.

PALA, è soddisfatto e ringrazia.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'on. Battaglieri circa il modo di conciliare la tutela della incolumità degli operai con le esigenze dell'esercizio industriale nelle cave di calcare.

Riconosce che dal 1904 ad oggi in parecchie cave del Monferrato si ebbero a deplorare esplosioni. Il Ministero non ha mancato di occuparsi della cosa, ma si è convinto che le disposizioni attuali sono sufficienti a prevenire qualsiasi pericolo, purchè siano esattamente osservate.

Dichiara perciò che il Ministero vigilerà severamente per la scrupolosa osservanza di tali disposizioni.

BATTAGLIERI, osserva che gli industriali non si ricusano di adottare misure atte ad impedire le esplosioni; ma desiderano che siano loro imposte norme precise e chiare al riguardo il che finora non si è fatto.

Si augura che il Ministero troverà il modo di guarentire efficacemente l'incolumità degli operai addetti alle cave, senza aggravare l'industria di oneri eccessivi e di inutili restrizioni.

Svolgimento di interpellanze.

BENTINI interpella il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non convenga sollecitare i provvedimenti legislativi, che necessitano all'immediata esecuzione della bonifica del terzo circondario in provincia di Bologna, ove periodiche inondazioni attentano alla sicurezza dei raccolti e alla mano d'opera, aumentando il disagio della disoccupazione.

Propone di stralciare dal piano generale della bonifica Renana la parte relativa al terzo circondario.

Dimostra che, mentre nessuna seria difficoltà vi si oppone, ragioni di ordine igienico e di ordine economico consigliano di adottare il provvedimento invocato, col quale si verrebbe anche ad assicurare occupazione ai lavoratori della terra.

Accenna alla malaria, che funesta quella regione, ed alle inondazioni, che reiteratamente la disertarono; ricorda i voti espressi da autorevoli Commissioni, che rilevarono l'urgenza dell'opera in questione.

Non crede sufficiente allo scopo il proposito annunciato di dare la precedenza ai lavori del terzo circondario; mentre è indipensabile stralciarli addiritura, senza renderli dipendenti dall'esecuzione del piano generale, ponendovi mano immediatamente.

Solo così si potranno restituire alla coltura estese plaghe di terreno ora improduttivo; soprattutto si potrà portare rimedio al gravissimo male della disoccupazione al quale invano si cerca di provvedere, nei momenti più acuti, con opere pubbliche di dubbia utilità concesse quasi a titolo di beneficenza (Bene).

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, riconosce la urgenza dei lavori per la bonifica Renana, per la quale è stato anche richiesto un aumento di fondi per cinque milioni.

Osserva che, come gli altri lavori, anche quelli del terzo circondario sono affidati al consorzio degli interessati; nella qual cosa risiede la miglior garanzia che l'opera sarà compiuta con la maggior sollecitudine possibile.

Spetta quindi al Consorzio di sollecitare le pratiche necessarie per poter iniziare i lavori.

Ed il Governo, per parte sua, non mancherà di esaminare la questione con la massima benevolenza.

BENTINI, esprime il dubbio che l'esecuzione della bonifica abbia a subire ritardi qualora il Consorzio non consenta di assumere la esecuzione dell'opera, sulla base del prezzo a *forfait* stabilito dallo Stato.

Qualora ciò avvenisse si renderebbe inevitabile lo stralcio invocato, che permetterebbe di affidare la esecuzione di tali opere alle cooperative di lavoro.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, osserva che, se non sarà possibile mettersi d'accordo col Consorzio, i lavori saranno eseguiti dallo Stato, trattandosi di opera di prima categoria.

MANCINI CAMILLO, interpella il ministro degli affari esteri per sapere se, a mezzo del Commissariato dell'emigrazione, voglia diramare periodiche informazioni, anche con pubblici manifesti, sulle condizioni del lavoro nei principali Stati, verso cui è diretta l'emigrazione italiana.

Accenna alla numerosa emigrazione diretta verso l'America del Nord, alla depressione che subì nel 1908 per effetto della situazione politico-economica degli Stati Uniti ed alla recente ripresa.

Insiste sulla necessità di illuminare i nostri contadini, i quali sono generalmente vittime della loro credulità, circa le condizioni dei paesi, verso i quali si dirigono, e le probabilità che hanno di trovarvi lavoro.

In questa civile missione grande sarebbe l'aiuto che potrebbe venire dalla cooperazione dei maestri elementari, i quali potrebbero fare fra le plebi rurali la più efficace propoganda, mettendo in guardia gli illusi contro le false notizie.

Richiama anche l'attenzione del Governo sull'opera dei vettori, i quali, pei loro interessi, sovente stimolano in ogni modo l'emigrazione. Ed invoca l'intervento del ministro affinchè i consoli distolgano i nostri emigrati, che si trovano in luoghi ove il lavoro scarseggia, dal chiamarvi i connazionali.

Confida che il ministro, conscio dell'importanza del problema, non risparmierà cure per ottenere che le correnti della nostra emigrazione siano avviate soltanto colà dove i nostri lavoratori possano trovare sicura occupazione e favorevoli condizioni di vita.

TITTONI, ministro degli affari esteri, premette che il Commissariato spiega l'opera più efficace e indefessa per la tutela della nostra emigrazione.

Riconosce tutta l'opportunità di informare, come vuole l'onorevole interpellante, i nostri lavoratori delle condizioni vere dei vari paesi di emigrazione.

A questo scopo il Commissariato ha cura di fare la più larga pubblicità, per mezzo di bollettini, opuscoli, articoli di giornali, manifesti.

Aggiunge che, quando è necessario, si negano i passaporti e si impedisce la partenza.

Quanto ai vettori, dichiara che più efficaci discipline saranno adottate col regolamento.

Fa assegnamento egli pure sullo zelo dei maestri comunali, non meno che dei sindaci dei Comuni rurali.

Incoraggierà anche la costituzione dei patronati.

Spera che l'onorevole interpellante si convincerà del buon volere del Commissariato e del Governo (Benissimo).

MANCINI CAMILLO ringrazia il ministro per le notizie date, confidando nel suo fermo proposito di tutelare la nostra emigrazione.

CABRINI interpella i ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio sulle condizioni in cui verrebbero a trovarsi i lavoratori italiani, emigranti periodicamente in Germania, qualora fosse approvato il disegno di legge del Governo germanico sulle assicurazioni sociali.

Più specialmente desidera sapere dal ministro degli affari esteri, se e quale azione abbia creduto opportuno spiegare in proposito nell'interesse dei nostri operai; e dal ministro di agricoltura, industria e commercio se e quali sviluppi intenda dare alla nostra legislazione sulle assicurazioni sociali, allo scopo di poter offrire reciprocità di trattamento alle nazioni, verso le quali si dirigono le più vaste nostre correnti migratorie.

Nota che la questione è grave per sè, per gli interessi che involge, e pei rapporti che ha colla nostra legislazione sociale in materia di assicurazione.

Rileva l'importanza della nostra emigrazione permanente e temporanea in Germania, avvertendo ch'essa proviene così dalle provincie settentrionali, come dalle centrali e meridionali.

Espone poi il mirabile ordinamento delle assicurazioni sociali in Germania, per le malattie, per gli infortuni, per la invalidità e vecchiaia; ordinamento basato sul criterio della obbligatorietà per tutti, nazionali e stranieri, del quale fruiscono ben sedici milioni di lavoratori.

Osserva che il premio di assicurazione per le malattie e per l'invalidità e vecchiaia grava sul salario.

A torto dunque si parla di eccessive pretese degli italiani e di favori finora loro concessi.

Esamina il nuovo disegno, che fu proposto al Bundesrath per disciplinare con nuove norme tutta questa materia.

Dimostra che esso, se in qualche disposizione avvantaggia gli operai stranieri, in molte altre, e sono le più importanti, viene a pregiudicarne gravemente gli interessi, con patente offesa dei principi dell'equità e della solidarietà internazionale.

Il che è tanto più grave, in quanto che i capitali delle casse di previdenza e di soccorso furono in parte costituiti anche coi contributi dei lavoratori italiani.

Chiede pertanto al ministro degli esteri che cerchi di ottenere disposizioni a tutela degli interessi dei nostri emigranti, così nelle assicurazioni per gli infortuni, come in quelle per le malattie, come in quelle per le pensioni di invalidità e vecchiaia.

E dal ministro d'agricoltura, industria e commercio invoca una radicale e coraggiosa riforma delle nostre leggi di assicurazione sociale, soprattutto di quella relativa alla Cassa di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, affinchè noi non ci troviamo troppo al disotto degli altri paesi, e specialmente della Germania, e diventi così possibile ottenere dagli Stati esteri, a titolo di reciprocità, buone condizioni pei nostri lavoratori.

E sempre a questo fine chiede che si affronti una buona volta il problema delle assicurazioni in caso di malattia, anche limitandosi per ora a sussidiare le istituzioni di previdenza liberamente costituite, come avviamento all'assicurazione obbligatoria.

È convinto che il Governo sarà conscio dell'immensa importanza della questione. E dal Governo l'oratore attende dichiarazioni, che valgano a rassicurare i lavoratori italiani.

Conclude affermando che col dare alle nostre classi lavoratrici una buona legislazione sociale, il Parlamento solennizzerà nel modo migliore il cinquantesimo anniversario dell'indipendenza italiana (Vive approvazioni — Congratulazioni).

TITTONI, ministro degli affari esteri, premette che l'assicurazione operaia in Germania è presentemente regolata da tre leggi, che disciplinano, la prima l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, la seconda l'assicurazione contro l'invalidità, e la terza l'assicurazione contro gl'infortuni nelle industrie.

Il nuovo disegno presentato dal Governo germanico fonde insieme e riforma tutte le leggi vigenti. Si tratta di un vero Codice di grande importanza, che prova la maturità del pensiero giuridico germanico in un campo presso che nuovo della legislazione sociale.

In meno di trent'anni, quanti ne corsero dal famoso discorso del l'Imperatore Guglielmo del 1881, la Germania ha compiuto grandi progressi nella legislazione sociale; e come ha preceduto le altre nazioni nell'affermare legislativamente il principio dell'assicurazione obbligatoria, così oggi le precede nell'elaborazione e sistemazione di questo principio.

Però l'onorevole ministro crede che l'interpellante ne veda troppo sollecita l'approvazione. Il disegno è ora davanti al Bundesrath, il quale non ne ha ancora iniziata la discussione, e quindi sarà passato al Reichstag.

Ad esso si ricollegano tendenze ed interessi, che si risolvono in competizioni di partiti rivali. Non è dato quindi prevedere quando il disegno potrà essere tradotto in legge, nè quali e quante modificazioni potrà subire nel corso della discussione.

Senza esporre alla Camera tutte le disposizioni del poderoso disegno si limita ad occuparsi di quelle riguardanti gli stranieri.

È anzitutto degna di nota la disposizione del paragrafo 190, che dà facoltà al cancelliere dell'impero di esercitare coll'approvazione del Bundesrath il diritto di rappresentanza a danno dei sudditi di uno Stato straniero, il quale, nel campo dell'assicurazione operaia, ponga i sudditi tedeschi in condizione inferiore ai propri.

Qui evidentemente si tratta dell'esercizio di un diritto, per cui non c'è nulla da ridire.

Circa l'assicurazione per malattie il paragrafo 247 stabilisce che il pagamento rimanga sospeso per tutto il tempo, durante il quale l'avente diritto non risiede nel territorio dell'Impero germanico.

Questa disposizione restrittiva può essere sospesa dal Bundestrath per gli operai, che si recano in determinate zone di frontiera.

Però l'onorevole ministro non crede che questa disposizione, salvo casi speciali, leda gli interessi italiani, non solo perchè v'è perfetta uguaglianza di trattamento cogli operai tedeschi, e perchè le malattie ordinariamente si curano sul posto, ma anche perchè colla legislazione presente le Casse di malattia non pagano il sussidio ai soci se questi si recano all'estero contro il divieto della Cassa stessa.

Maggiore importanza dal punto di vista degli interessi italiani hanno le disposizioni relative degli infortuni.

In questa materia la nuova legge segna un notevole progresso, poichè parifica assolutamente gli stranieri ai tedeschi ed il domicilio all'estero non è più causa di sospensione della rendita.

È vero che le disposizioni più restrittive della legge vigente non sono applicate agli operai italiani per un decreto del Bundesrath del 1901, ma la legislazione nuova convertirebbe in stato di diritto permanente lo stato di fatto presente, che potrebbe essere transitorio.

Un grande timore ha destato in Italia il paragrafo 707 della nuova legge; ma l'onorevole ministro ritiene che ciò provenga da una interpretazione non interamente esatta.

Quel paragrafo stabilisce che se l'avente diritto alla rendita per infortunio non risiede abitualmente in Germania possa essere tacitato *mit einem entsprechendes Kapital*.

Alcuni giornali italiani, traducendo *entsprechendes Kapital* per *capitale adeguato, congruo*, hanno gittato alte grida, dicendo che la determinazione del capitale da pagarsi era arbitrario, e quindi gli operai italiani ne avrebbero avuto enorme danno.

Ora l'espressione *entsprechendes Kapital* deve tradursi ed intendersi per *capitale corrispondente alla rendita*. Quindi all'operaio italiano non dovrebbe pagarsi una somma ad arbitrio, ma bensì la rendita capitalizzata.

Non si determina il saggio di capitalizzazione, nè sarebbe possibile farlo; ma la legge darebbe al riguardo sufficienti garanzie, determinando che, in caso di contestazione, debba essere inteso l'Ufficio governativo locale delle assicurazioni ed ammettendo l'appello al tribunale speciale e da questo il ricorso all'Ufficio imperiale. Per questi diversi gradi di procedimento sono stabilite tutte le garanzie di competenza territoriale e di pubblicità e contraddittorio nei dibattimenti.

Quanto all'assicurazione contro l'invalidità, non solo non si modifica la legge a danno degli stranieri, ma si migliora la legge vigente.

Il disegno di legge stabilirebbe una nuova assicurazione, accesso-

ria di quella d'invalidità, a favore delle vedove o degli orfani di un operaio morto non per infortunio sul lavoro, e che avesse diritto di godere la rendita d'invalidità.

Perciò i superstiti, che al tempo della morte dell'operaio non avessero dimora nell'impero, non avrebbero diritto a questa rendita.

Ciò è giustificato dal fatto che questa assicurazione riposa per la maggior parte su sovvenzioni dell'impero.

Ed inoltre è da tener presente che il Bundesrath può dichiarare inapplicabile la riserva a quegli Stati, che offrissero agli operai tedeschi reciprocità di trattamento.

In conclusione l'oratore crede di potere affermare con piena sicurezza che il nuovo disegno di legge germanico sulle assicurazioni non porta per gli stranieri un peggioramento alle leggi in vigore, e non fa agli stranieri alcun trattamento differenziale in confronto dei tedeschi.

Ciò però non toglie che, approfittando dei nostri eccellenti rapporti colla Germania, si possano fare pratiche per migliorare ancora la nostra posizione.

E a questo proposito l'onorevole ministro crede che due cose possano farsi.

Innanzi tutto procurerà di ottenere che l'Italia sia compresa nel novero dei paesi, per i quali talune disposizioni riguardanti gli stranieri possono essere modificate dal Bundesrath, tenendo conto che la nostra emigrazione in Germania è prevalentemente temporanea e periodica.

Inoltre cercherà di concludere quegli accordi speciali per la tutela degli operai, che sono previsti dal trattato del 1904.

Oltre a ciò terrà conto volentieri delle raccomandazioni dell'on. Cabrini per l'eventuale restituzione dei versamenti in caso di non conseguita pensione e perchè si tenga conto dei responsi dei medici italiani. Quanto alla reciprocità si augura che dal suo collega dell'agricoltura l'on. Cabrini possa avere la risposta più soddisfacente.

Si augura che la risposta varrà a dissipare alcuni timori o infondati o esagerati, che sono stati manifestati da una parte della stampa italiana, e varrà a soddisfare l'onorevole interpellante, il quale con grande imparzialità ha riconosciuto come l'opera del Governo sia stata assidua e previdente.

La tutela efficace dei nostri emigranti all'estero è uno dei principali doveri del Governo. Ed il ministro spiegherà tutto lo zelo, di cui è capace, per non venir meno a questo cómpito altissimo e nobilissimo (Vive approvazioni).

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio, associandosi alle dichiarazioni del ministro degli affari esteri, dichiara che egli pure, l'oratore, si è fin da principio occupato vivamente della questione.

Quanto alla legislazione italiana, quella per gli infortuni del lavoro è tale che ci permette di offrire alla Germania, come già alla Francia, condizioni di reciprocità.

Per le pensioni di invalidità e vecchiaia, il nostro sistema della libera assicurazione è seguito dalla massima parte degli altri Stati.

La sola Germania ha accolto il principio dell'assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie esiste infine soltanto in Germania ed in Austria, ed i nostri connazionali ne possono fruire indipendentemente dalla reciprocità.

Tutto sommato adunque, tenuto conto delle condizioni dell'industria e dell'economia nazionale, pur non escludendo, anzi augurando che molto di più possa farsi per l'avvenire, l'oratore non crede che la nostra legislazione in fatto d'assicurazione sociale meriti le acerbe accuse, che sono state mosse dall'on. Cabrini.

Aggiunge che si riserva di ripresentare alla Camera un disegno di riforma della legge per gli infortuni; riforma diretta soprattutto a reprimere le frodi, nell'interesse così degli industriali come degli onesti lavoratori.

Termina assicurando che il Ministero non si arresterà, ma procederà con energia, non disgiunta dalla necessaria prudenza, nella via della legislazione sociale (Benissimo).

CABRINI, prende atto delle importanti dichiarazioni del ministro degli esteri, e si augura che l'azione da lui spiegata torni a vantaggio dei nostri emigranti.

Riconosce la buona volontà dell'onorevole ministro Cocco-Ortu; crede però troppo ottimista il giudizio da lui espresso sull'attuale nostra legislazione sociale.

Rileva che del beneficio dell'assicurazione sugli infortuni fruisce solo una piccola parte dei nostri lavoratori; ne sono esclusi gli addetti al commercio ed i lavoratori della terra.

Quanto alla Cassa di previdenza, è innegabile ch'essa è ben poca cosa di fronte a quanto si fa all'estero, ove tende a prevalere in modo assoluto il principio della obbligatorietà (Bene).

LUZZATTI LUIGI (Segni d'attenzione), svolge la seguente interpellanza:

« I sottoscritti interpellano il ministro d'agricoltura, industria e commercio, il ministro delle finanze, il ministro di grazia e giustizia e il ministro dei lavori pubblici, sulle applicazioni deficienti, o interamente mancate, o eccessivamente fiscali delle disposizioni e leggi riguardanti le Società cooperative, applicazioni che deludono gl'intendimenti del legislatore ».

Questa interpellanza è sottoscritta anche dagli onorevoli Cascianі, Coris, Crespi, Daniele, Samoggia, Romussi, Nava, Meda, Montresor, Ferri Giacomo, Mazza, Beltrami, Colonna Di Cesarò, Mancini Ettore, Brunelli, Ferrarini, Cermenati, Ciraolo, Cornaggia, Suardi, Baldi, Sighieri, Auteri-Berretta, Nofri, Lembo, Quaglino, Cabrini, Morpurgo, Agnini, Podrecca, Scalori, Musatti, Girardini, Pacetti, Marangoni, Bocconi, Calda, Dal Verme, Valli Eugenio, Romanin-Jacur, Libertini Gesualdo, Rondani, Pantano, Pietro Chiesa, Turati, Ciccotti, Credaro, Celli, Codacci-Pisanelli, Rubini, Bergamasco, Sacchi, Taverna, De Felice-Giuffrida, Morgari, Fera, D'Oria, Wollemborg, Speranza, Ferraris Maggiorino, Fraccacreta, Moschini, Buonanno, Artom, Murri, Masciantonio, De Marinis, Torre, Maraini, Comandini, Camerini, Nitti, Teso, Bertarelli, Merlani e Sichel.

L'oratore trae i migliori auspicî dalla costituzione del Comitato dei deputati fautori della cooperazione, in nome del quale egli parla, e che comprende rappresentanti di diversi indirizzi politici, i quali si trovano insieme risolutamente collegati in queste iniziative di redenzione sociale e decisi a porre la loro fede cooperativa sopra la loro fiducia ministeriale (Commenti).

Dalla cooperazione integrata dallo Stato il popolo che soffre e lavora attende oggidì i conforti redentori. Ed in ciò finiscono con integrarsi le diverse forme di cooperazione, la socialista, la confessionale, la liberale: tutte movono dalla stessa idea morale che, cioè, associandosi insieme colle affinità elettive del lavoro e del dolore, gli operai previdenti si redimano dalla miseria.

L'oratore dichiara che l'interpellanza non tende a combattere i ministri, ma mira al fine più elevato, che è quello di richiamare il Governo all'osservanza esatta e amorevole di quei provvedimenti legislativi al cui trionfo ha genialmente contribuito.

Rammenta a tal riguardo, che il precetto morale, che deve informare l'opera degli uomini politici rispetto alla soluzione dei problemi sociali, è il seguente: non promettere ai miseri ciò che non si può mantenere, accendendo nelle loro anime addolorate bagliori di vane speranze, ma tutto quanto è fuori dell'utopia e si concreta in leggi e in atti di Stato applicandolo lealmente, genialmente.

Dalla contraddizione tra gli impegni presi dal Parlamento e dal Governo e le applicazioni che con tristi artificî fanno svanire gli effetti salutari delle leggi sociali, sorgono le accuse dei proletari, e nelle anime inchinevoli al sospetto, per la durezza delle privazioni, prevalgono i propositi sovversivi (Bene).

Se tutti gli impegni del Governo sono sacri e si devono mantenere, quelli presi con la povera gente hanno una specie di inviolabilità suggellata dalla sventura (Benissimo — Vive approvazioni).

L'oratore salirà, nell'esame delle doglianze della cooperazione, dalle cose minori alle maggiori.

Le cooperative non si dolgono troppo dell'azione del Ministero dei lavori pubblici, ove l'attuale ministro, i suoi predecessori, Gian

turco e Tedesco, veggono benevolmente la concessione di lavori ai consorzi di cooperative.

L'oratore si limita quindi a rivolgere al ministro dei lavori pubblici la preghiera, che sia secondata e meglio favorita questa tendenza feconda di bene, poichè in diciotto anni dall'89, quando entrò in azione la prima legge a favore delle cooperative di lavoro, fino al 1907, soltanto 54 milioni di opere sono stati affidati a Consorzi di cooperative, mentre la storia dei lavori pubblici in Italia reca perfino l'esempio di un appalto di più che 54 milioni conceduto a un solo imprenditore.

L'oratore passa ad esaminare l'opera del Ministero di grazia e giustizia, ponendo in rilievo l'ignoranza di alcune cancellerie, che, interpretando erroneamente l'art. 223 del Codice di commercio, pretendevano che anche le Società cooperative anonime presentassero, alla fine di ogni trimestre, un elenco dei soci, mentre le Società cooperative, tranne le Case rurali e qualche altra rara eccezione, sono tutte, sull'esempio inglese, a responsabilità limitata.

Ad ovviare questo fastidioso inconveniente, l'on. Orlando ha di recente inviato agli uffici una circolare esplicativa degli articoli 223 e 249 del Codice di commercio; ma è opportuno che la sua opera non si arresti a questo utile provvedimento e proceda oltre, indagando a quali cause si debbono tutte queste penose angherie verso le cooperative.

Il che è tanto più indispensabile in quanto le cancellerie inventano ogni giorno vincoli nuovi a danno delle cooperative. L'oratore reca a tal proposito molti esempi, principale quello della richiesta della pubblicazione dei bilanci nel giornale degli annunzi giudiziari (Benissimo).

Aggiungasi l'urgenza di un provvedimento legislativo per dar modo alle cooperative, antiche e gloriose, di cui è imminente la fine legale, di potere continuare la loro benefica esistenza, nonostante le difficoltà dei loro statuti, dipendenti dal grande numero dei soci (Benissimo).

Dichiara poi di passare dai peccati veniali ai semi mortali (Si ride), alludendo con ciò alle colpe del Ministero d'agricoltura e commercio (Si ride — Commenti).

La Commissione centrale di vigilanza, istituita per effetto dell'articolo 13 del regolamento 17 marzo 1907 per l'esecuzione della legge sugli appalti alle Società cooperative, sta pressochè inattiva.

Le pubblicazioni ufficiali avvengono con ritardi illegali e dannosi al retto funzionamento delle cooperative che vivono di luce; ritardi che fanno dileguare tutte le guarentigie di credito che il legislatore collega con la pubblicità.

L'oratore reclama poi vari provvedimenti intesi a rendere più pronta, efficace e libera l'azione del Banco di Sicilia nei riguardi del credito agrario in raffronto con le Casse rurali.

Passa poi all'esame dei peccati mortali che riguardano il Ministero delle finanze (Commenti — Si ride).

E primo, fra essi, l'oratore denunzia il diniego opposto da alcune Intendenze di finanza alla esenzione dalle tasse di bollo e registro alle cooperative non rinchiuse rigidamente nella cerchia della mutualità.

Un'altra esiziale fiscalità è quella della imposta di ricchezza mobile sulla parte di utili distribuita ai soci delle cooperative di lavoro: utili che non rappresentano altro se non una integrazione dei salari percepiti in meno dai soci durante gli anni di pena, necessari per costituire o rendere prospera la vita della società.

A tal proposito l'oratore rileva la contradizione in cui sovente cadono così la Commissione centrale delle imposte come il Ministero delle finanze: il quale, dopo aver dichiarato, nell'aprile 1907, che questa parte di utili non doveva esser tassata, accertava, per tale oggetto, una imposta di L. 30,000 a carico di una Associazione cooperativa.

Sul problema poi dei risparmi restituiti in fin d'anno dalle cooperative di consumo ai loro soci, le innumerevoli controversie giudiziarie e le sentenze contradittorie reclamano una interpretazione legislativa, per impedire al fisco di punire il risparmio. (Benissimo — Bravo).

L'oratore accenna anche all'ardua questione della imposta sul sopraprezzo delle azioni, affermando che essa non è dovuta dalle Società cooperative le quali non hanno azioni cedibili o trasmissibili, senza l'assenso del Consiglio di amministrazione.

L'oratore accenna poi ad un altro caso grave: al diniego, cioè, dell'esonero dalla imposta di ricchezza mobile ai mutui fatti alle Società cooperative e agli Istituti per le case popolari dagli Istituti di beneficenza e di credito contemplati nell'art. 9 della legge sulle case popolari; diniego che può avere gravi conseguenze nel momento attuale di crisi di abitazioni. (Interruzioni dell'onorevole presidente del Consiglio).

Infine l'on. Luzzatti denunzia alla Camera quanto è accaduto alla Società cooperativa degli impiegati in Roma, la quale, prima di accingersi alla costruzione di un edificio per magazzino e per case economiche e sane, ebbe la previdenza di chiedere al Ministero delle finanze se potesse fruire dell'esonero decennale dalla imposta sui fabbricati concesso dalla legge per Roma.

Il Ministero dette ampio affidamento; ma ora, costruita la casa e affittata nelle condizioni volute, si vorrebbe negarle questa beneficio che la legge le assicura (Interruzioni dell'onorevole presidente del Consiglio).

L'oratore, dopo esposte queste ed altre gravi fiscalità, conclude invocando che a tutto ciò si ponga efficace rimedio.

Invoca pure l'opera dei ministri, dei quali non è lecito supporre che non sentano la responsabilità dei tempi nuovi, che non ambiscano di participare anch'essi alla soluzione di questi problemi sociali.

Formidabili problemi, gloria e affanno dell'epoca, in cui viviamo, tutti agitati, e persuasi che o la civiltà del secolo ventesimo ucciderà il proletariato significante indigenza di cultura e di mezzi economici, o il proletariato ucciderà la nostra civiltà.

E in nome dei cooperatori italiani e dei deputati, che li rappresentano, rivolge al Governo la preghiera di preparare il testo unico delle leggi cooperative.

Sarà questo il codice della cooperazione italiana, accompagnato dal testo delle fiscalità mitigate, moderate e migliorate.

Così daremo anche noi al mondo un codice non indegno della nostra civiltà italiana (Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni).

MAZZA, interpella il ministro delle finanze sulla interpretazione, che danno alla legge sulle imposte alcuni agenti, applicando la ricchezza mobile sul salario degli operai soci delle cooperative di lavoro.

Giudica illegale e arbitraria tale interpretazione.

Nota che per essa deriva un diverso trattamento fra provincia e provincia, anzi fra l'una e l'altra cooperativa della stessa città.

Afferma che per tal modo si offende lo stesso principio cooperativo e si distruggono gli Istituti che gli danno vita.

Ricorda una circolare del ministro Carmine, nel senso propugnato dall'oratore. Lamenta che tale circolare sia ora dimenticata.

Invita il Governo a proporre, se lo crede opportuno, una interpretazione autentica della legge sulla imposta di ricchezza mobile.

Accenna alle benemerenze delle cooperative di lavoro, costituite in Roma, alle quali si deve quasi totalmente l'esecuzione delle più importanti e mirabili opere della capitale.

E si duole, a questo proposito, che per alcune recenti costruzioni governative, le cooperative siano state escluse dall'appalto.

Segnala pure alcuni esagerati accertamenti fatti dall'agente delle imposte a carico di alcune fra le più benemerite di queste cooperative.

Esamina e combatte gli argomenti, con cui la Commissione centrale delle imposte ha preteso giustificare l'applicazione della tassa di salario dei cooperatori.

Chiude il suo dire, ricordando egli pure la circolare dell'on. Carmine ed augurandosi che anche l'on. Lacava vorrà disporre perchè a tale civile e liberale principio sia informata l'azione degli agenti della finanza, se non vuolsi dal Governo la distruzione delle cooperative di lavoro (Benissimo).

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, ringrazia l'on. Luzzatti per le parole di encomio rivolte all'Amministrazione dei lavori pubblici.

Ha prevenuto il desiderio dell'onorevole interpellante, cercando di ottenere dal Ministero delle finanze l'agevolezza da lui invocata.

E non ha mancato di ammettere all'appalto le cooperative ogniqualvolta fu possibile per la natura del lavoro.

Aggiunge che, nell'ultimo biennio furono concessi lavori alle cooperative per ben quattordici milioni, ed anche lavori di importo complessivamente superiore al limite delle duecentomila lire.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia, dichiara che prenderà in attento esame la questione accennata dall'on. Luzzatti e darà istruzioni alle cancellerie per la più esatta e la più equa interpretazione della legge relativamente alle cooperative.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, non crede che l'Amministrazione, a cui l'oratore è preposto, meriti le acerbe, per quanto cortesi, censure dell'onorevole interpellante.

Il mirabile incremento delle Società cooperative in Italia dimostra che il Governo, lungi dall'osteggiarlo, favorisce con tutti i mezzi il provvido principio della cooperazione.

E questo intento si rispecchia in tutte le leggi sottoposte dal ministro al voto del Parlamento.

Giustifica l'Amministrazione dagli addebiti mossi dall'on. Luzzatti, osservando che la Commissione centrale si riunisce raramente, perchè rari sono i ricorsi al Ministero contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali, e assicurando che curerà di sollecitare quanto più sarà possibile la pubblicazione degli atti delle cooperative.

LACAVA, ministro delle finanze, rivendica a sè stesso il vanto di avere fin dal 1892 patrocinato, come ministro, presso i colleghi del Gabinetto, le ragioni delle cooperative.

Circa le rimostranze, espresse dall'on. Luzzatti e dall'on. Mazza, per alcuni provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria, promette che accerterà i casi, che gli sono stati segnalati, e prenderà i provvedimenti opportuni.

Ricorda solo che la interpretazione della legge, in materia di imposta di ricchezza mobile, spetta esclusivamente alle Commissioni mandamentali e provinciali, alla Commissione centrale, ed infine all'autorità giudiziaria.

D'altra parte il ministro, per dura necessità, deve anche preoccuparsi degli interessi fiscali.

Assicura però che, pur non perdendo di vista siffatti interessi, procederà colla maggiore moderazione ed equità possibile verso le Cooperative, meritevoli veramente di tutta la benevolenza del Governo.

Quanto ai casi speciali segnalati dall'on. Mazza, nota che i ricorsi furono respinti dalla Commissione centrale, di modo che il ministro non può più intervenire.

Rimane libero alle Società, che si credano ingiustamente colpite, l'adito all'autorità giudiziaria.

Dichiara ad ogni modo che studierà la questione per vedere se sia il caso di proporre, in via di interpretazione autentica od anche di riforma, speciali provvidenze legislative. Aggiunge che la circolare Carmine è tuttora osservata ed applicata dall'Amministrazione delle finanze.

Conclude dichiarando che nell'esame dell'importante problema porterà il suo consueto spirito di equità e di moderazione.

LUZZATTI LUIGI prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Mantiene i convincimenti manifestati a proposito della vessatoria interpretazione data alla legge dalle cancellerie (Interruzioni dell'onorevole ministro guardasigilli).

Attende la legge che mantenga in vita le più antiche cooperative.

Si compiace dei buoni propositi manifestati dal ministro di agricoltura e commercio, relativamente alla pubblicazione degli atti delle cooperative.

Si duole di non aver forse afferrato esattamente il pensiero del ministro delle finanze (Interruzioni dell'onorevole ministro delle finanze).

Non può assolutamente consentire all'interpretazione che alle leggi vigenti si dà dall'Amministrazione finanziaria. Si riserva, perciò, eventualmente di presentare una mozione.

MAZZA, rileva che il ministro delle finanze non ha risposto in modo preciso alle precise questioni rivoltegli dall'oratore.

Ripete che la illegale ed iniqua interpretazione data dal fisco alla legge di ricchezza mobile rappresenta la rovina delle cooperative.

Lamenta che almeno il ministro non abbia, nei casi più gravi, concesso alle cooperative di pagare ratealmente le annualità arretrate.

Insiste nella necessità di un disegno di legge che chiarisca i dubbi ed elimini le incertezze.

LACAVA, ministro delle finanze, ripete che non si ricusa di studiare la questione, e di proporre gli eventuali provvedimenti legislativi.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta speciale ha presentato le relazioni sulle elezioni contestate dei collegi di Cosenza e Castellaneta.

Saranno stampate e distribuite e discusse nella seduta di giovedì 3 giugno.

Presentazione di una relazione.

TEDESCO presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla eccedenza d'impegni pel Ministero della pubblica istruzione.

Interrogazioni e interpellanze.

CIMATI, segretario, ne dà lettura

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sul disastro avvenuto il 30 maggio nel comune di Casabona.

« Lucifero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici intorno ai provvedimenti che la Direzione generale delle ferrovie di Stato intenda adottare in risposta ai voti del Consiglio provinciale di Campobasso pel miglioramento delle comunicazioni ferroviarie del Molise.

« Pietravalle ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere come approvi le compressioni e sopraffazioni usate dall'autorità prefettizia nella lotta politica del quarto collegio di Firenze che menomano la dignita e la libertà civile e sono offesa palese alla correttezza toscana.

« Pescetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se e quali provvedimenti sia il caso di adottare in seguito ai fatti svoltisi in Pettorano sul Gizio.

« De Amicis ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, per sapere se intenda presentare speciali provvedimenti legislativi per venire in aiuto delle condizioni economiche assai deplorevoli dei comuni della provincia del Molise.

« Cimorelli ».

PRESIDENTE annunzia una proposta di legge dell'on. Muratori.

La seduta termina alle 19.40.

DIARIO ESTERO

Nel Gabinetto bulgaro si è manifestato un dissenso circa la forma della nota che si vuol dirigere alla Turchia per la questione delle ferrovie orientali. Alcuni ministri erano d'opinione che la nota dovesse essere energica e quasi minacciosa; altri opinavano per una forma conciliante.

Dopo varie conferenze ministeriali, questi ultimi ebbero il sopravvento, e secondo i dispacci da Sofia si sarebbe deciso di adoperare nella nota un linguaggio più blando, invitando la Porta a un prossimo accordo con la Società delle ferrovie orientali, perchè il Governo bulgaro, in caso d'un ulteriore indugio, dovrebbe rendere responsabile la Porta del danno derivante alla Bulgaria da questo ritardo a datare dal giorno della stipulazione.

Se la Turchia non si decidesse a risolvere prontamente le pendenze, il Governo bulgaro tratterà direttamente con le Società della ferrovia d'Oriente, senza attendere il consenso della Porta.

***

La crisi ministeriale ungherese pare che voglia avvicinarsi ad una soluzione. Un dispaccio da Budapest al *Piccolo* di Trieste dice che domani saranno ricevuti dal Re a Vienna, Wekerle, Kossuth ed Andrassy per stabilire se il piano concretato dal Gabinetto possa dare la base per la soluzione della crisi. Il progetto potrà riuscire se il partito dell'indipendenza giungerà a convincere il gruppo Justh che le sue aspirazioni sono per molto tempo inattuabili. Il gruppo Justh sostiene ancora di avere nei circoli autorevoli viennesi degli alleati i quali, fautori del suffragio universale illimitato e della riconciliazione delle nazionalità, sarebbero disposti ad aiutare il partito dell'indipendenza a raggiungere il potere.

« Secondo alcuni uomini politici, aggiunge il dispaccio, la chiamata in udienza di Francesco Kossuth non deve essere interpretata come una decisione di istituire un Governo tratto tutto dal partito dell'indipendenza; anzi la crisi sarebbe risolta con la riconferma dell'attuale Gabinetto con leggere modificazioni personali.

« Nel corso di questa settimana ci sarà un Consiglio dei ministri austriaci il quale prenderà posizione di fronte alle proposte ungheresi. Il Consiglio austriaco probabilmente si dichiarerà contrario a queste proposte, ma tuttavia continueranno le trattative per ottenere la cooperazione del partito dell'indipendenza nella creazione di un provvisorio che dovrà rendere possibile l'ulteriore funzionamento del Parlamento ungherese ».

***

Il *Journal officiel* ha promulgato due convenzioni commerciali concluse dalla Francia, una con la Svezia, l'altra con la Norvegia.

Esse stabiliscono riduzioni di tariffe a proposito dei vini francesi, negli Stati scandinavi. Per tal modo i vini in fusto non pagheranno più, entrando in Svezia, che 100 lire circa il barile di 225 litri, invece di 193 lire; i vini in bottiglia avranno il beneficio della riduzione da L. 1.39 a L. 0.95 per litro. Facilitazioni analoghe sono state ottenute dalla Norvegia, la quale ha, inoltre, concesso la consolidazione dei diritti attuali sui vini in bottiglie, sui vini spumanti e sulle acquaviti e liquori.

I vini francesi tengono il primo posto tra le merci importate in Svezia. Sopra un totale di nove milioni, ai quali si eleva la cifra dell'importazione francese in questo paese, i vini figurano per un milione 682,000 lire. Questo valore rappresenta 9779 ettolitri, sui quali i vini di champagna ed altri vini spumanti non contano che per 3245 ettolitri.

Queste cifre dimostrano l'importanza dei vantaggi ottenuti dalla Francia. In Norvegia i vini francesi e le acquavite, secondo le statistiche di questo paese, sommano a più di due milioni d'affari e occupano il primo posto nella nota dei prodotti che la Francia vi importa.

***

Il progetto di riunire le varie colonie inglesi dell'Africa del Sud in uno Stato solo non pare di facile attuazione, malgrado la Costituzione comune votata dalla Convenzione delle quattro colonie di Bloemfontein. Prima d'essere inviata a Westminster per riceverví il suggello del Parlamento inglese, abbisogna ancora ch'essa sia accettata da ciascuna delle colonie separatamente. Ora il Natal sembra poco disposto ad unirsi alle tre altre Provincie, e si teme che il risultato del *referendum* sia contrario alla nuova Costituzione.

« Questa attitudine, scrive il *Temps*, provoca a Londra vivo malcontento, tanto più che il Natal si vanta d'essere il più inglese dei quattro Stati dell'Africa del Sud, avendo nello stesso tempo ottenuto dalla Convenzione concessioni importanti, soprattutto per il controllo dell'insegnamento primario E' anche molto singolare che sia proprio il Transwaal, che per bocca del suo presidente, il generale Botha, biasimi le tendenze separatiste della piccola colonia inglese ».

Il *Times* ricorda al Natal in tono aspro che l'Unione sud-africana si farà con o senza il suo voto; tutta la questione è di sapere se esso ne farà parte e se tenendosi in disparte non si esporrà a seri errori economici.

***

Dopo la costituzione elargita dallo Scià ed il disarmo volontario dei nazionalisti, l'ordine e la tranquillità sono sulla via di ristabilirsi nella Persia. Tuttavia non mancano ancora diffidenze e malumori.

In proposito un dispaccio da Teheran, 31, al *Times* dice: « Il Governo ha nominato governatore dell'Arzebijan il Ajd-Ed-Daouleh. Questa scelta ha creato vive ostilità fra i nazionalisti, perchè si dice che Ajd-Ed-Daouleh appartiene al partito reazionario, benchè sia stato esiliato dopo il colpo di Stato per l'appoggio alla causa costituzionale.

« Però pare che Tabris non farà alcuna protesta. Benchè in certi circoli si faccia cattivo viso a questa nomina, essa presenterebbe tuttavia dei vantaggi, perchè il nuovo governatore è un funzionario energico ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, accompagnato da S. E. il generale Brusati, dal generale Trombi e dal maggiore Camicia, si è recato ieri all'Arena nazionale ad assistervi allo svolgimento degli assalti di sciabola e fioretto, per

l'aggiudicazione del campionato militare di scherma, il quale formerà parte delle feste sportive e ginnastiche nel mese corrente.

Il Sovrano venne ricevuto ai piedi dello scalone dal generale Bertinatti, dal colonnello Casali, dal commendator Masaniello Pariso e dal capitano Coradazzi.

S. M. il Re si intrattenne all'Arena circa tre quarti d'ora, visitando, prima della partenza, le due splendide coppe Pontenani e Ravaschieri, offerte in premio per speciali campionati.

Alle 10 S. M. il Re abbandonava il terreno delle gare, ossequiato dai membri della giurìa e dagli ufficiali concorrenti alle gare.

Il cinquantenario glorioso. — Anche nella giornata di ieri si tennero in Roma altre commemorazioni del cinquantesimo anniversario della battaglia di Goito e di altri fatti d'arme del 1859.

Alla legione allievi carabinieri, nella caserma di via Legnano, si svolsero con molto slancio, da parte dei concorrenti, gare ginnastiche sotto la direzione del maestro cav. Racchi, della scuola magistrale militare di scherma. Ebbero luogo anche una gara ciclistica fra allievi e una gara di marcia fra graduati ed una fra allievi.

Al reggimento lancieri di Firenze vennero tenute interessanti gare di scherma per ufficiali e sottufficiali. Dopo di che vi fu una rivista passata dal comandante del corpo d'armata generale Fecia di Cossato, dal generale Brusati e dal generale Corradini della 7ª brigata di cavalleria.

Dal colonnello Lazzarini fu data lettura di un patriottico discorso illustrante la campagna con la quale, a fianco dei fratelli di Francia, fu rivendicata tanta parte del suolo nostro all'unità della patria.

Al circolo militare si festeggiò la ricorrenza con un ricevimento, al quale intervennero numerosi ufficiali e signore. Brindò, applauditissimo, il generale Corradini.

All'82° fanteria si chiusero, infine, i festeggiamenti per la commemorazione speciale della battaglia di Goito, con una fraterna bicchierata tra ufficiali e con un brindisi di saluto a quelli del distaccamento del 47° che, rimasti per nove mesi presso di loro, partono domani per Lecce onde raggiungere il reggimento.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si è riunito iersera sotto la presidenza del sindaco comm. Nathan, il quale dopo avere esaurientemente risposto al consigliere Mazzolani sulla continuazione del contributo del Comune alla scuola media di studi applicati al commercio, chiese al Consiglio che discutesse la convenzione col Comitato dei festeggiamenti per il 1911.

La discussione se si dovesse o no trattare la proposta nella seduta in corso fu vivacissima; e si conchiuse di rimandare tutto a venerdì prossimo.

Approvate parecchie proposte d'ordine secondario; respinte le dimissioni della Commissione amministratrice del riformatorio del Buon Pastore, il Consiglio passò a trattare la proposta: « Liquidazione e pagamento di spese di stampa negli anni 1903-904-905-906 e 907 ».

Dopo altra vivace discussione, la proposta venne approvata; e si riprese la discussione del regolamento della nettezza urbana, approvandone altri articoli.

Alle 24 la seduta venne tolta.

A Garibaldi. — Ricorrendo domani il 27° anniversario della morte di *Giuseppe* Garibaldi, la Giunta comunale di Roma, come di consueto, deporrà alle 9 1/2 una corona d'alloro sul busto dell'Eroe nell'Aula massima capitolina.

Per l'occasione la sala dei cimeli garibaldini, nel palazzo dei Conservatori, resterà aperta al pubblico dalle 10 alle 15.

Consiglio superiore della pubblica istruzione. — Ieri, nel pomeriggio, ebbe luogo la prima seduta della sessione di primavera del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Erano presenti quasi tutti i consiglieri.

L'adunanza è stata presieduta da S. E. il ministro Rava, che pronunciò un discorso ascoltatissimo ricordando il lavoro legislativo e amministrativo compiuto nei sei mesi dal novembre ad oggi, il lavoro in corso, e il largo incremento dato al bilancio dell'istruzione, che nell'esercizio prossimo sarà aumentato di sei milioni.

Vive appovazioni ed applausi coronarono il discorso di S. E. Rava.

Elezione politica. — Collegio di Castelnuovo nei Monti — Inscritti 4863 — Votanti 3565.

Il comm. Gustavo Cipriani ebbe voti 1726, l'avv. Fazio Monzani no ebbe 900 e Arturo Bellelli 772.

Schede nulle 71, bianche 22 e contestate 62.

È stato proclamato il ballottaggio fra Cipriani e Monzani.

All'Esposizione di Belle arti. — Per aderire al desiderio unanimemente espresso dalla stampa e dal pubblico, la Direzione dell'Esposizione di Belle arti ha disposto che per tutto il mese di giugno, ultimo di apertura dell'Esposizione, l'orario giornaliero sarà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Un concorso storico letterario. — La Società « Il pedale mantovano » allo scopo di solennizzare il glorioso cinquantenario patriottico di giugno, indice un concorso per la migliore pubblicazione che in forma breve e popolare esporrà gli episodi della campagna del 1859, e specialmente dei fatti d'arme di Solferino e San Martino.

La pubblicazione dovrà constare di circa pagine 30, formato ottavo piccolo, e, dedicata al benemerito Comitato mantovano della Società nazionale « Dante Alighieri », sarà edita l'11 novembre 1909, festa di San Martino, e largamente diffusa nella Lombardia.

La proprietà letteraria dell'opuscolo apparterrà alla Società banditrice del concorso.

Il termine utile per presentare i lavori è fissato al 31 agosto 1909.

I lavori, indirizzati alla Società « Il Pedale Mantovano » Mantova, via Fratelli Bandiera n. 10, a mezzo raccomandato, dovranno essere contrassegnati da un motto o pseudonimo, il quale dovrà essere ripetuto sull'esterno di una busta suggellata contenente il nome, cognome e preciso indirizzo dello scrittore.

Una Commissione composta da competenti scittori e studiosi di patrie memorie aggiudicherà al vincitore un premio di L. 500 con diploma.

Agli autori dei lavori rispettivamente classificati 2° e 3° sarà assegnata una medaglia d'oro con diploma.

A tutti i concorrenti ritenuti meritevoli sarà consegnata una medaglia-ricordo d'argento con diploma.

Per maggiori e più dettagliate notizie rivolgersi alla Società banditrice del concorso.

Servizio radiotelegrafico. — Il ministero delle poste e dei telegrafi comunica:

Sono accettati radiotelegrammi da tutti gli uffici telegrafici del Regno per il piroscafo *Martha Washington*, che sarà in comunicazione con Capo Sperone il 2 detto.

Movimento commerciale. — Il 30 corrente furono caricati a Genova 76 carri; a Venezia 35, tutti per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona il carico fu nullo; a Livorno furono caricati 49 carri; e a Spezia il carico fu nullo.

Marina militare. — Ieri è partita da Catania la squadra navale del Mediterraneo. La prima divisione si è diretta a Gaeta e la seconda a Spezia.

Marina mercantile. — È giunto a Montevideo il *Principe Umberto*, della N. G. I. — Da New York è partito il *Duca di Genova*, della stessa Società — Da Aden ha proseguito per Bombay il *R. Rubattino* e da Singapore per Hong-Kong l'*Ischia*, entrambi della N. G. I. — È giunto a Buenos Aires il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 31. — Il ministro degli esteri ha ricevuto rispettivamente dai Governi di Russia e di Turchia il loro gradimento per la nomina di Giorgio Louis come ambasciatore a Pietroburgo e di Bompard come ambasciatore a Costantinopoli

COSTANTINOPOLI, 31. — Il Governo ha presentato oggi alla Camera dei deputati il progetto di legge che rende obbligatorio il servizio militare per tutti gli ottomani.

PIETROBURGO, 31. — Si annuncia ufficialmente che l'ambasciatore di Russia a Madrid, conte Cassini, è stato esonerato dal suo ufficio dietro sua domanda.

GIBILTERRA, 31. — È giunto da New York il vapore *Carpathia* che ha a bordo il delegato apostolico agli Stati Uniti, monsignor Falconio, l'arcivescovo di New York, monsignor Farley, i vescovi di Brooklyn, Savannah, Scranton, Missuri e Baltimora ed una cinquantina di sacerdoti che si recano a Roma per assistere alle feste che saranno celebrate per il giubileo del Collegio dell'America del Nord.

TOLONE, 31. — Un grave litigio è avvenuto stasera, nella caserma del 3° reggimento di linea, fra parecchi uomini ed un caporale. Un soldato è stato gravemente ferito dal caporale ed è stato trasportato all'ospedale marittimo.

Tutti gli uomini della caserma sono stati consegnati. È stata ordinata un'inchiesta.

MADRID, 1. — La Camera dei deputati ha approvato il progetto di legge relativo alle riforme postali e telegrafiche.

ORANO, 1. — Il generale Liautey ed il commissario del governo francese a Oudja, Destailleurg, sono partiti col piroscafo *Medjerda*, diretti a Parigi, ove cercheranno di risolvere con El Mokri alcune questioni relative alla frontiera algero-marocchina.

ALGERI, 1. — Il generale di brigata Espinasse è partito per l'Italia, ove si reca a rappresentare la Francia alla cerimonia commemorativa della battaglia di Magenta.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

31 maggio 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	753.61.
Umidità relativa a mezzodì	34.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso
Termometro centigrado	massimo 26.5. minimo 17.2.
Pioggia in 24 ore	gocce.

31 maggio 1909.

In Europa: pressione massima di 769 sulla Germania settentrionale, minima di 755 sull'Islanda e Scandinavia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito fino a 4 mm. al sud; temperatura generalmente aumentata; venti forti settentrionali nella Toscana; pioggie sull'Emilia, Abruzzo, sud ed isole.

Barometro: massimo a 763 sull'Alta Italia, minimo a 757 al sud e Sicilia.

Probabilità: venti moderati settentrionali al nord e centro, deboli vari altrove; cielo coperto al sud e Sicilia con pioggie, vario altrove; mare mosso.

N. B. - È stato telegrafato a tutti i semafori di abbassare il segnale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 maggio 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 6	19 4
Genova	sereno	calmo	29 8	20 5
Spezia	sereno	legg. mosso	28 5	15 6
Cuneo	sereno	—	26 2	14 3
Torino	sereno	—	25 2	12 8
Alessandria	sereno	—	28 1	13 1
Novara	sereno	—	31 2	11 9
Domodossola	sereno	—	27 2	8 9
Pavia	sereno	—	28 3	13 4
Milano	sereno	—	31 3	15 7
Como	sereno	—	28 0	13 3
Sondrio	sereno	—	26 7	9 6
Bergamo	sereno	—	25 6	15 7
Brescia	sereno	—	26 7	14 7
Cremona	sereno	—	29 5	16 2
Mantova	sereno	—	25 7	17 0
Verona	sereno	—	27 5	16 7
Belluno	1/4 coperto	—	24 3	13 7
Udine	1/2 coperto	—	24 8	13 7
Treviso	coperto	—	26 9	14 5
Venezia	1/2 coperto	calmo	24 4	19 0
Padova	coperto	—	23 7	17 7
Rovigo	1/4 coperto	—	28 0	19 0
Piacenza	sereno	—	26 2	15 1
Parma	sereno	—	25 8	13 5
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	26 2	13 8
Modena	coperto	—	24 1	18 9
Ferrara	coperto	—	24 0	17 7
Bologna	coperto	—	22 8	16 0
Ravenna	sereno	—	20 9	16 8
Forlì	coperto	—	22 2	13 4
Pesaro	coperto	agitato	20 0	18 2
Ancona	3/4 coperto	mosso	20 0	12 2
Urbino	coperto	—	16 2	13 3
Macerata	1/2 coperto	—	16 3	12 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	17 2	13 2
Camerino	coperto	—	15 8	11 0
Lucca	3/4 coperto	—	26 6	18 8
Pisa	1/2 coperto	—	26 6	13 0
Livorno	1/2 coperto	mosso	26 8	18 8
Firenze	3/4 coperto	—	23 8	19 4
Arezzo	1/2 coperto	—	31 2	17 0
Siena	1/2 coperto	—	20 0	15 5
Grosseto	1/4 coperto	—	26 0	18 0
Roma	1/4 coperto	—	22 6	17 2
Teramo	coperto	—	18 4	13 8
Chieti	coperto	—	15 3	10 4
Aquila	coperto	—	18 2	11 6
Agnone	coperto	—	12 4	10 4
Foggia	coperto	—	19 0	12 0
Bari	1/2 coperto	mosso	19 6	16 0
Lecce	coperto	—	21 4	15 4
Caserta	coperto	—	20 5	16 1
Napoli	coperto	calmo	19 2	16 3
Benevento	coperto	—	19 2	15 3
Avellino	coperto	—	19 2	15 6
Caggiano	coperto	—	14 2	11 6
Potenza	piovoso	—	13 9	10 3
Cosenza	1/2 coperto	—	20 2	13 0
Tiriolo	coperto	—	15 0	8 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	legg. mosso	20 6	17 6
Palermo	piovoso	agitato	21 1	15 5
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	20 8	15 5
Caltanissetta	sereno	—	18 0	13 0
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	20 2	14 2
Catania	1/4 coperto	mosso	22 5	14 3
Siracusa	1/4 coperto	calmo	21 3	14 0
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	25 0	12 0
Sassari	1/4 coperto	—	22 8	14 9

Direttore G. B. BALLESIO   Tipografia delle Mantellate   TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*